

.....

Segretario Generale

.....

PEC:

OGGETTO: Accessibilità di documenti relativi a procedura di progressione di carriera del personale non dirigenziale

E' pervenuta alla Commissione richiesta di parere da parte dell'ANAC-Autorità Nazionale Anti corruzione avente ad oggetto l'accessibilità dei documenti relativi alla procedura di progressione di carriera del personale non dirigenziale, previsto dall'art. 32 del nuovo Regolamento ANAC sull'ordinamento giuridico ed economico del personale.

Con riguardo a tale procedura l'Autorità richiedente ha precisato che il sistema di progressioni vigente si presenta come sistema di valutazione comparativa al cui esito sono riconosciute delle progressioni economiche, secondo limiti percentuali definiti. Le proposte di progressione sono avanzate dai singoli Dirigenti, per ciascuna carriera, e la *comparazione avviene tra i colleghi di pari qualifica all'interno dell'Ufficio dal relativo Dirigente a cui il dipendente è assegnato*, tenendo conto dei limiti percentuali previsti.

Le proposte di valutazione sono trasmesse ad una commissione che le esamina in contraddittorio con i responsabili degli uffici o delle unità organizzative, che non partecipano alla valutazione, e attribuisce le valutazioni tenuto conto delle proposte e dei vincoli menzionati.

L' Autorità riferisce che sono pervenute all'ufficio competente numerose istanze di accesso *ex lege* 241/'90 aventi ad oggetto i fascicoli istruttori relativi alla procedura di progressione, ed in particolare alle schede di valutazione e/o proposte di valutazione dei colleghi di pari qualifica del proprio ufficio, ai verbali della commissione di valutazione, alle istruzioni operative formulate ai Dirigenti degli uffici e alla documentazione preliminare e propedeutica alla formulazione delle proposte di valutazione dei dipendenti.

L'Autorità precisa che, nel riscontrare le richieste così ricevute, ha consentito accesso alla scheda di valutazione nella sua integrità, ivi compresa la sezione relativa al giudizio di merito: ciò in considerazione della natura comparativa della procedura selettiva – anche secondo la giurisprudenza costante in materia - e nell'ottica di massima trasparenza.

Successivamente, però, alcuni istanti ampliavano la portata delle richieste richiedendo la “trasmissione integrale di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio relativo alla procedura di tutto il personale non dirigenziale dell’ANAC senza nessun unilaterale oscuramento”.

In riscontro a tale ultime istanze l’Autorità ha ritenuto che l’interesse dei richiedenti potesse considerarsi soddisfatto tramite l’accesso alla sola documentazione riguardante l’attività di valutazione del personale in servizio *presso il medesimo ufficio/unità organizzativa*, rispetto alla quale gli stessi vantano un interesse qualificato all’accesso.

Proprio con riferimento a tali istanze l’ANAC richiede, in particolare, il parere della Commissione in merito all’accessibilità dell’intero fascicolo istruttorio, inteso come documentazione inerente la valutazione di tutto il personale, anche non appartenente agli uffici degli istanti, senza alcun oscuramento dei dati nonché sulla eventuale configurabilità, nel caso di ostensione, di una forma di controllo generalizzato di cui all’art. 24 comma 3 della Legge 241/’90. Chiede inoltre un parere in ordine alla correttezza della scelta operata dall’amministrazione nel dare accesso alle schede di valutazione nella loro integrità, ivi compresa la sezione relativa al giudizio di merito.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Come noto, e come correttamente richiamato dalla Autorità, il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi degli artt. 7 e 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutta la documentazione relativa alla stessa. Saranno quindi accessibili sia i documenti formati dalle commissioni esaminatrici (verbali, griglie), sia quelli relativi alla posizione personale del richiedente nonché quelli relativi agli altri soggetti partecipanti alla procedura *de qua*, senza che gli stessi – peraltro - possano essere considerati “controinteressati” in senso tecnico: nei confronti degli stessi non sarà pertanto necessario l’esperienza della procedura di notifica dell’istanza di accesso (per tutte T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). In tali ipotesi deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza.

Ciò precisato la Commissione osserva che l’Autorità ha correttamente operato nel rendere accessibile ai richiedenti tutta la documentazione procedimentale posta a fondamento della avvenuta comparazione dei partecipanti, al fine di consentire agli stessi di verificare la regolarità dell’intero *iter* procedurale. Le uniche eventuali limitazioni che l’Autorità dovrebbe tenere in considerazione sono quelle relative alla ipotetica presenza, nei documenti richiesti, di dati cd. sensibili rispetto ai quali dovrà procedere ad oscuramento, prima della esibizione. L’Autorità dovrà tenere altresì conto della ulteriore limitazione posta dall’art. 24 comma 1 lett. d) della Legge 241/’90, con riferimento ai documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Tale lata accessibilità, si precisa, riguarda solo i documenti relativi alla selezione avvenuta nell'effettivo ambito di operatività e quindi, secondo quanto precisato dall' ANAC nella richiesta di parere, “*tra i colleghi di pari qualifica all'interno dell'Ufficio dal relativo Dirigente a cui il dipendente è assegnato*” poiché è tra questi che la comparazione viene effettuata ed è solo nei confronti di questi documenti che i richiedenti vantano un interesse di tipo endoprocedimentale all'accesso.

Con riferimento invece alla richiesta di documenti relativi ad *altro ufficio* la Commissione osserva che in tale ipotesi non si configura un accesso di tipo endoprocedimentale e la legittimazione all'accesso non può dirsi sussistente in *re ipsa*. Il richiedente dovrà evidenziare nella propria istanza un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, nonché il *nesso di strumentalità* tra la documentazione oggetto d'istanza ed il presunto interesse fatto valere, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

La chiesta documentazione dovrà, pertanto, essere funzionalmente connessa alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante, non potendo l'istanza essere dettata da una mera curiosità o da una finalità ispettiva o di controllo nei confronti della Autorità adita.

A tale riguardo, si osserva, appare necessario che la procedura – relativa ad ufficio diverso da quello di appartenenza - a cui i documenti richiesti si riferiscono sia *equiparabile* a quella alla quale il richiedente ha partecipato, affinché possa effettivamente effettuarsi una concreta comparazione di situazioni: solo a tale condizione una richiesta d'accesso mossa da una finalità comparativa può dirsi legittima, unitamente ai predetti requisiti di legittimazione.

Con riferimento a tali istanze si precisa, inoltre, che in questa ipotesi – poiché l'accedente è estraneo alla procedura alla quale i chiesti documenti attengono - i terzi, cui la documentazione richiesta in ostensione direttamente si riferisce, rivestono la qualifica di *controinteressati in senso tecnico* e pertanto l'istanza di accesso deve essere loro notificata, ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006, affinché gli stessi possano eventualmente presentare, nei termini di legge, motivate opposizioni all'accesso richiesto.

In tal senso è il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Difesa –

FATTO

Il sig., in data, ha presentato alla dello Stato Maggiore della Difesa un'istanza d'accesso avente ad oggetto "i documenti afferenti alla formazione dell'indennità supplementare concessa, inclusi del prospetto di calcolo e delle comunicazioni ricevute dall'Ente (...)".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente alla presentazione del ricorso l'amministrazione ha consentito l'accesso alla documentazione richiesta come dichiarato anche dal ricorrente in una nota inviata alla Commissione ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio al ricorrente della documentazione oggetto di istanza da parte della amministrazione resistente, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare/
Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito

FATTO

Il Sig., colonnello dell'Esercito Italiano, ha presentato in data un'istanza d' accesso rivolta alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) Parere definitivo del Consiglio di Stato, Sezione (affare/.....) sul ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per la mancata iscrizione nei quadri di avanzamento al grado di per l'anno, presentato a codesta Direzione Generale in data, e già oggetto di pareri interlocutori n. / e n. / della medesima Sezione del Consiglio di Stato;
- 2) Verbale integrale relativo all'esito del giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito al grado di per l'anno, così come citato da lettera n. notificatagli dal Comando Militare Esercito in data
- 3) Schede di valutazione redatte a supporto del giudizio dello scrivente da ciascun membro della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, così come allegate al sopra citato verbale;
- 4) Documento caratteristico, sconosciuto allo scrivente, riportante il giudizio conclusivo di "....." per mesi da, così come risulterebbe documentato da Codesta Direzione Generale alla Sezione del Consiglio di Stato a premessa dell'esecuzione del parere definitivo per l'affare n. / notificato allo scrivente da Codesta Direzione Generale con n. in data
- 5) Eventuali "elementi di conoscenza" che esulano da quanto trascritto nella documentazione personale del sottoscritto, in possesso della Commissione Superiore di Avanzamento al grado di per il, siccome acquisiti dai superiori dello scrivente in occasione della valutazione al grado di per il in analogia a quanto già espresso nel parere definitivo dal Consiglio di Stato per l'affare n. /
- 6) Eventuale documentazione, anche solo manoscritta o risultante da eventuali audizioni di qualsivoglia superiore dello scrivente, comprovante l'esistenza di una o più sanzioni disciplinari di "richiamo" (art. 1359 Cod. Ord. Mil.) comminate allo scrivente e che la Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito al grado di per l'anno può aver a qualsiasi titolo considerato nella procedura di valutazione.

Motivava l'istanza deducendo una finalità difensiva della documentazione richiesta

Contestualmente, il richiedente quanto ai documenti di cui ai punti 2) e 3) dell'istanza chiedeva, fin da subito, di applicare senza indugio la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi del e la conseguente esecuzione posta in essere da Codesta Direzione generale ilcon let. n. a garanzia dell'ostensione integrale, non parziale, di analogo verbale richiesto dallo scrivente per l'avanzamento al grado di del dei del ruolo normale.

L'amministrazione adita autorizzava l'accesso al verbale richiesto limitatamente alle parti relative all'istante medesimo nonché afferenti agli che, per il, sono stati giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore, non consentendo l'accesso, invece, alle parti pertinenti agli giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore, per detto anno, in quanto in relazione alle stesse l'..... istante non possiede un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, come previsto dall'articolo 23 della legge n. 241 del 1990.

Quanto agli atti relativi agli iscritti nel quadro di avanzamento al grado di l'amministrazione dichiarava di aver attivato la procedura di notifica ai controinteressati differendo, pertanto, l'accesso alla conclusione della stessa. Precisava di aver provveduto ad interessare la competente Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito quale detentrica del citato verbale di avanzamento nonché la Divisione del Reparto di questa Direzione Generale quale detentrica della documentazione matricolare/caratteristica degli dell'Esercito per il diretto riscontro all'istanza in ordine agli aspetti di competenza (punto 4 dell'istanza di accesso).

Avverso tale provvedimento di accesso parziale e di differimento *sine die* il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione la quale ribadisce le argomentazioni già avanzate nel provvedimento impugnato.

Successivamente perveniva nota della amministrazione con allegazione di alcuni dei documenti richiesti.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione preliminarmente prende atto di una parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione inviata.

Ciò premesso la Commissione, facendo espresso richiamo alla decisione già adottata avente ad oggetto identica questione tra le stesse parti, citata dal sig. nel ricorso, osserva quanto segue.

Il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 con riferimento alla procedura selettiva di avanzamento di cui in argomento. Egli ha pertanto diritto di accedere al verbale *integrale* di cui al punto 2) della istanza ed ha, altresì, diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla propria posizione personale, anche a quella eventualmente detenuta dalla Commissione Superiore di Avanzamento.

Quanto alla procedura di notifica ai terzi attivata dalla amministrazione la Commissione, in linea con quanto già precedentemente espresso, osserva che il ricorrente non ha chiesto di accedere a documenti riferentisi a soggetti terzi ma documentazione relativa alla propria posizione personale (schede di valutazione, documento caratteristico, eventuali sanzioni o richiami) e la procedura di notifica ai terzi appare, pertanto superflua. Qualora il verbale "integrale" contenga eventuali dati sensibili o riservati questi potranno essere oggetto di oscuramento da parte della amministrazione. Infine la Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto anche con riferimento alla richiesta del parere di cui al punto 1) dell'istanza non ravvisandosi cause di esclusione dall'accesso ed in assenza di eccezioni da parte della amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere accogliendolo, per il resto, con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Spa

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Dogane di

FATTO

La Spa riceveva notifica di verbale di revisione di accertamento delle bollette IMA n. del ed IMA n. del, a conclusione di un'attività di controllo fiscale da parte della amministrazione, odierna resistente.

Conseguentemente la società presentava un'istanza d'accesso all'Ufficio Dogane di chiedendo in particolare di accedere alle note menzionate nel predetto verbale notificato ed in particolare:

- nota prot. n. / del emanata dalla Direzione Centrale Antifrode e Controlli
- del

Chiedeva inoltre la documentazione dalla quale risultino le modalità di rilevazione del cd “fair price” e il “valore statistico medio nazionale per l'importazione di merci comparabili” menzionati nel predetto verbale.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale la S.p.a. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione prima di poter procedere all'esame del merito della questione ritiene necessario ottenere alcuni chiarimenti ed integrazioni da parte della società ricorrente. Occorre innanzi tutto che sia fornita precisazione del nome della società alla quale a volte ci si riferisce con la ragione “..... spa” e altre con quella “..... spa”. Dalla documentazione istruttoria si è inoltre rilevato che, nell'istanza di accesso viene indicato quale legale rappresentante il sig., mentre il ricorso viene presentato dal sig. nella dedotta qualità di legale rappresentante.

Si richiede pertanto alla società ricorrente di voler chiarire tutte le menzionate incongruenze inviando, altresì, alla Commissione documentazione con la quale si fornisca prova dell'attribuzione dei poteri in capo al legale rappresentante *pro tempore*. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione ad adempiere agli incombeni istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., dipendente del Comune di in servizio presso il Comando di Polizia Locale, riferisce che il Comune aveva presentato istanza di riconoscimento, in capo al medesimo, della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza. Con nota prefettizia del veniva rigettata tale richiesta di riconoscimento sulla base della “categoria contrattuale di appartenenza” del sig. Successivamente egli apprendeva che dipendenti del Comune di assegnati al Comando di Polizia Locale, i sigg.ri e, entrambi della stessa categoria professionale del sig., avevano ottenuto il decreto prefettizio di agente di Pubblica Sicurezza.

Conseguentemente, per il tramite dell'avv., presentava istanza d'accesso alla Prefettura di chiedendo copia dei *“decreti prefettizi che hanno riconosciuto la qualifica di agenti di P.S. a favore dei due dipendenti comunali di in servizio al Comando di Polizia Locale della Città, sigg.ri e, ed a tutti gli atti istruttori che hanno condotto all'adozione del provvedimento di positivo esito della richiesta”*.

La Prefettura di, con provvedimento del, rigettava l'istanza per ragioni di tutela della riservatezza di terzi nonchè eccependo che la richiesta d'accesso avrebbe comportato un'attività elaborativa di atti. Precisava, inoltre, che si è dato avvio al procedimento di annullamento d'ufficio dei decreti prefettizi di conferimento della qualifica di P.S. per i due agenti di P.L. in servizio al Comando di Polizia Locale di

Avverso tale provvedimento il sig. per il tramite dell'avv. adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

L'avv. riferisce di aver notificato il ricorso *de quo* ai controinteressati *“Prefettura di e agenti di P.L. di”* allegando alcune ricevute di invio tramite posta elettronica certificata.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che il legale del ricorrente riferisce di aver notificato il ricorso ai controinteressati – erroneamente ricomprendendo nella stessa categoria anche l'amministrazione resistente – ma nella allegazione delle ricevute non appaiono presenti proprio quelle relative all'invio ai signori e, unici controinteressati, cui i documenti richiesti in ostensione

direttamente si riferiscono. Come noto l'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 richiede che al ricorso siano allegate, a pena di inammissibilità, le ricevute dell'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai controinteressati già individuati.

Si invita pertanto il legale del ricorrente a voler far pervenire alla Commissione le ricevute di tale invio e ricezione relative ai signori e I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il legale del ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico della Regione; Ambito Territoriale Provincia di
.....

FATTO

La signora, docente, ha presentato all' U.S.R. e all'ATP di richiesta formale di accesso, datata, chiedendo copia della seguente documentazione relativa al concorso straordinario docenti, al quale la medesima aveva partecipato:

- copia delle schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla Commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione le relative operazioni condotte dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio finale.

Motivava l'istanza rappresentando la necessità di *“conoscere con esattezza le porzioni che compongono il punteggio finale ed in particolare conoscere il punteggio della prova di, (...) considerata la possibilità di ottenere l'abilitazione all'insegnamento della lingua se tale punteggio risulta essere di almeno 3 su 5”*, conoscendo solo il punteggio complessivo, con il quale aveva superato le prove orali.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto: il partecipante ad una procedura concorsuale ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa, compresi quelli formati dalle commissioni esaminatrici, le schede di valutazione, le griglie e i verbali.

Inoltre, si osserva, la ricorrente chiede di accedere a documentazione relativa alla propria posizione personale, come tale, sempre accessibile.

Le amministrazioni adite dovranno consentire l'accesso richiesto, ciascuna per la parte di propria competenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza, a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:Srls

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Direzione Provinciale di

FATTO

La Srls, in personale del legale rappresentante, ha presentato un'istanza d'accesso datata e rivolta alla Direzione Provinciale di dell'INPS. Chiedeva in particolare di accedere a tutti gli atti presupposti e procedurali che hanno dato vita agli accertamenti nei confronti della società Srls con sede legale in (.....) via". Motivava la richiesta evidenziando la necessità di "impugnare il verbale dinanzi a tutte le autorità amministrative e giurisdizionali".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la Srls adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si esplicitano le ragioni sottese al diniego d'accesso. L'amministrazione deduce in primo luogo che il fascicolo ispettivo contiene la documentazione fornita dalla stessa (contratti, fatture, mail) e che il verbale ispettivo di primo accesso, atto prodromico del procedimento ispettivo, è stato notificato a, con consegna a mano nel corso delle operazioni di accesso ispettivo. Eccepisce inoltre che, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.A.I. – n. 43 del 08.11.2013, che recepisce l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla scorta della sentenza n. 4035/2013 del 31.07.2013 del Consiglio di Stato, in fase amministrativa (ancora in corso, perché ha presentato ricorso amministrativo avverso il su indicato verbale di accertamento e notificazione) non sia ammesso l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, non ostensibili.

DIRITTO

La Commissione prende atto delle eccezioni della amministrazione resistente contenute nella memoria inviata ed in merito osserva quanto segue. Secondo l'orientamento costante di questa Commissione le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva non sono accessibili qualora gli stessi siano ancora alle dipendenze del datore di lavoro richiedente l'accesso, dovendo in tale ipotesi ritenersi prevalente l'esigenza di tutela dei lavoratori stessi. Qualora, si precisa, invece i lavoratori non risultino più alle dipendenze del datore lavoro accedente le loro dichiarazioni non possono dirsi escluse dal diritto di accesso ma appare comunque necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, quali controinteressati all'accesso.

Quanto ai rimanenti documenti, pur rilevata l'eccezione della amministrazione resistente che gli stessi sarebbero già in possesso del ricorrente (o perché già consegnati o perché di provenienza datoriale) la Commissione osserva che qualora la parte richiedente insista nella richiesta avanzata, avendone interesse, l'amministrazione dovrà renderla disponibile non essendo tale circostanza preclusiva dell'ulteriore esercizio del diritto d'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta con riferimento alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva accogliendolo, quanto alla rimanente documentazione, con le limitazioni precisate nella parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; INPS Sede di; INPS Sede di

FATTO

Il signor ha presentato in data all' INPS di richiesta formale di accesso a copia di “tutta la documentazione relativa al proprio calcolo pensionistico e del Tfs”.

L'INPS di rispondeva al sig. con una mail nella quale indicava che “la sua pensione è in carico alla sede Inps dell' alla quale va rivolta qualsiasi comunicazione, anche ai fini di un eventuale ricalcolo, quale sede corrispondente alla residenza anagrafica del pensionato.

Conseguentemente, in data, il sig. inviava medesima richiesta d'accesso all'INPS di evidenziando le proprie perplessità relative alla competenza territoriale della stessa, con riferimento alla circostanza che egli è residente in, ha prestato servizio – quale Dirigente Scolastico - in una scuola della provincia di, il calcolo pensionistico è stato fatto dall'USR e tutte le comunicazioni finora pervenute allo stesso provengono dall'INPS di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. adiva la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il ricorrente chiede di accedere a documentazione relativa alla propria posizione personale, come tale, sempre accessibile. Egli vanta, inoltre, un interesse endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 ad accedere ai documenti richiesti.

Quanto alla questione relativa alla competenza delle sedi INPS la Commissione, rilevate le perplessità del richiedente sulla competenza dell'INPS di, osserva quanto segue. L'art. 6.2 del DPR 184/2006 prevede che qualora l'istanza di accesso sia presentata ad altra amministrazione questa debba immediatamente inoltrare la richiesta alla amministrazione competente ai fini dell'accesso dandone contestuale comunicazione al richiedente.

L'INPS di, pertanto, ritenendo che la competenza fosse dell'INPS di, avrebbe dovuto essa stessa inoltrarle l'istanza, informandone il richiedente: nel caso di specie, poi, si tratta non già di altra amministrazione ma di sede diversa della medesima amministrazione.

La Commissione ritenendo pertanto che il richiedente non possa subire il pregiudizio nascente da un “rimbalzo” di competenze tra diverse sedi, ritiene di accogliere il ricorso nei confronti dell’INPS, a prescindere dalle competenze territoriali delle diverse sedi.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti dell’INPS, a prescindere dalle competenze territoriali delle diverse sedi e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di/Comune di Ufficio Tecnico e per la Ricostruzione/Genio Civile di/Soprintendenza di/Soc. Spa Ufficio Legale Pec

FATTO

Il sig. è proprietario del e di parte del “.....” in loc.

A seguito degli eventi franosi del e gli inquilini ex INA CASA hanno lamentato di aver subito danni alle loro abitazioni e, conseguentemente, il Comune di ha emesso ordinanze di sgombero e messa in sicurezza dell'area. Tali eventi hanno determinato l'avvio di azioni giudiziarie nei confronti del sig. il quale ha pertanto interesse a verificare le cause delle frane citate. Il sig., in data, presentava un'istanza d'accesso, rivolta alle intestate amministrazioni, avente ad oggetto numerosa documentazione di natura edilizia-urbanistica.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig., per il tramite degli avv.ti e adiva la Commissione con ricorso del, da valersi anche quale reiterazione dell'istanza d'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Quanto alla “reiterazione” dell'istanza contestuale al ricorso in oggetto, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza potendo la stessa pronunciarsi solo sui *ricorsi* presentati avverso il diniego espresso o tacito od il differimento opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso loro rivolte.

Per completezza, ed in ossequio al principio di economicità, si osserva che la Commissione deve ritenersi incompetente a decidere del presente ricorso nella parte in cui lo stesso ha ad oggetto il diniego tacito opposto dal Comune di e dagli Uffici dello stesso, rientrando la decisione – per tale parte - nella competenza del locale Difensore Civico.

Entrambe le due ultime censure risultano comunque assorbite da quella di tardività del ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perchè tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La signora, cittadina residente nel Comune di (.....), ha presentato al medesimo Ente locale un'istanza datata chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“permesso e/o atto amministrativo, Scia, per il mezzo del quale il sig. ha posto in opera il cancello carrabile sulla via”*

Tale richiesta era motivata dalla circostanza che la signora, proprietaria di terreni e fabbricati siti in via voleva verificare la regolarità dell'opera posta in essere dal confinante, signor, sulla predetta strada. Richiedeva altresì chiarimenti ed informazioni circa la natura pubblica o privata della via

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora, per il tramite dell'avv. adiva la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ha fornito chiarimenti sulla vicenda sottesa all'istanza d'accesso in oggetto.

DIRITTO

La Commissione riconosce in via preliminare la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. La Commissione, ad ogni buon conto, dispone la trasmissione alla ricorrente - a cura della Segreteria - della memoria della amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo disponendo comunque la trasmissione alla ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

La, per il tramite del proprio Segretario Provinciale, in data, ha presentato un'istanza di accesso agli atti all'ASP di avente ad oggetto numerosa documentazione relativa, in sostanza, alla vicenda della riconversione in "Covid Hospital" dell'Ospedale di e dei relativi lavori edilizi nonché all'affidamento degli stessi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la, come rappresentata, ha adito la Commissione, con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti nel merito della vicenda sottesa all'istanza di accesso presentata, allegando numerosa documentazione.

DIRITTO

La Commissione rileva in via preliminare la tardività del ricorso, perchè presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata. Tuttavia la Commissione, preso atto dell'invio da parte della amministrazione resistente di numerosa documentazione, nel disporre l'inoltro alla ricorrente a cura della Segreteria, ritiene cessata la materia del contendere con riguardo ai documenti stessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione inviata dall'amministrazione resistente della quale si dispone l'invio alla ricorrente, unitamente alla memoria, a cura della Segreteria, dichiarandolo per il resto irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato alla Direzione Provinciale di dell'INPS un'istanza d'accesso avente ad oggetto il proprio *“fascicolo sanitario personale completo inerente lo stato di invalidità ed handicap”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si deduceva quanto segue *“per quanto di competenza del Centro Medico Legale INPS di (...) si sottolinea che (...) trattandosi però di 1^ istanza di Invalidità Civile ed Handicap, il fascicolo cartaceo non è in possesso del CML perché non archiviato presso l'INPS, ma, ai sensi di legge, presso la ASL di che ha effettuato la visita medico Legale. Pertanto, non vi è stata la possibilità materiale di esaudire la richiesta, che andava invece indirizzata alla ASL”*. Di tale ultima circostanza la amministrazione dichiara di aver dato comunicazione al richiedente.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare, con riferimento alle eccezioni sollevate dalla amministrazione resistente, osserva che ai sensi dell'art. 6.2 del DPR 184/2006 qualora l'istanza sia presentata ad un'amministrazione non competente, quest'ultima dovrà immediatamente trasferire la richiesta alla amministrazione effettivamente competente ai fini dell'accesso, dandone comunicazione all'interessato. Pertanto sarebbe stato onere del Centro Medico Legale INPS di trasferire l'istanza d'accesso alla Asl di per l'evasione della richiesta del sig. Si osserva inoltre che, dalla memoria della amministrazione non si evince se il ricorrente abbia successivamente avuto accesso al fascicolo di interesse presso la Asl di alla quale era stato indirizzato.

La Commissione ritiene pertanto necessario sospendere la decisione invitando il ricorrente a precisare alla Commissione se l'accesso è stato successivamente esercitato ed invita, altresì, il Centro Medico Legale dell'INPS ad inoltrare l'istanza d'accesso ricevuta alla Asl di per la gestione della pratica d'accesso - qualora questo non sia già stato esercitato dal sig. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incombeni di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di

FATTO

La signora è proprietaria di un podere nel Comune di sul quale sono state realizzate da terzi delle opere (cancello e recinzione) in relazione alle quali la medesima, per il tramite del geometra, ha presentato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di un'istanza d'accesso datata

Chiedeva in particolare *“documentazione relativa ai documenti amministrativi formati e/o detenuti dalla Soprintendenza di aventi ad oggetto la realizzazione della recinzione e del cancello descritti in Fatto con i quali i ritenuti Controinteressati ledono (...) i diritti reali e gli interessi legittimi della signora Nonché agli ulteriori atti che dovessero essere richiamati nei documenti da selezionarsi, quali atti presupposti o intimamente collegati?”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata la richiedente per il tramite del geometra adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Soprintendente dichiara che *“in data con prot. la Soprintendenza ha dato seguito all'istanza presentata dal geom., comunicando che, sulla base degli elementi indicati nella richiesta, alcun documento risultava agli atti presso la Soprintendenza”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di non aver rinvenuto agli atti presso la Soprintendenza alcun documento relativo alle menzionate opere realizzate sul terreno della richiedente, non può che respingere il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa Direzione Generale Previdenze Militari
 Reparto – Servizio Contenzioso

FATTO

Il signor, in servizio presso il Comando RGT,, aveva presentato istanza di riesame del rigetto della propria richiesta di riconoscimento di “dipendenza da causa di servizio”, accolta dal Tar con sentenza/....., con riferimento alla quale riferisce essere pendente innanzi al Tar procedimento di ottemperanza. Con riguardo a tale vicenda il signor, per il tramite dell’avv. di, ha presentato istanze d’accesso, tutte datate, alla Direzione Generale Previdenze Militari Reparto – Servizio Contenzioso. Con le predette istanze chiedeva in sostanza di accedere agli atti relativi all’intero procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio a cui fanno riferimento delle sentenze menzionate nelle richieste, con riferimento agli indicati decreti dirigenziali e relativi pareri emessi dal Comitato di Verifica.

Precisava nelle richieste che l’accesso era richiesto “*con eventuale salvatezza dei dati riservati e sensibili del titolare, al fine di conoscere il motivo esistente*”.

Il richiedente, evidenziando l’analogia con le situazioni oggetto delle sentenze menzionate – relative al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio connessa alla medesima patologia – motivava l’istanza deducendo una finalità di difesa nell’ambito dell’analogo procedimento, richiamando il principio di parità di trattamento a parità di condizioni, la correttezza e buona fede.

L’amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l’istanza ritenendo che “*il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio costituisce un accertamento tecnico che viene espresso in relazione a circostanze concrete, tenendo conto delle evidenze scientifiche circa l’eziogenesi dell’infermità, peraltro soggette a evoluzione in considerazione del progresso della conoscenza. Pertanto ogni infermità, anche se analoga o simile ad altra, viene valutata in base alle specifiche modalità di manifestazione e in relazione ai peculiari fatti attinenti al servizio e/o alle mansioni e compiti concretamente prestati dall’interessato*”.

Avverso tale provvedimento il sig. per il tramite dell’avv. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che appare legittima la richiesta del ricorrente di visionare, in chiave comparativa, i documenti richiesti che abbiano effettiva analogia con la situazione nella quale il medesimo versa.

La Commissione condivide l'osservazione della amministrazione resistente secondo la quale in sostanza una comparazione, in materia, può avvenire solo laddove si riscontri una completa identità di situazioni di fatto e, proprio a tale riguardo osserva quanto segue. Il ricorrente ha diritto di accedere, tra quelli richiesti, solo ai documenti dei menzionati procedimenti aventi a fondamento della richiesta una analoga situazione soggettiva e quindi con riferimento alla medesima patologia per la quale si è fatto richiesta di dipendenza da causa di servizio, nonché eventualmente “*alle specifiche modalità di manifestazione*”. Tale identità rende possibile e significativa una comparazione.

L'amministrazione dovrà pertanto procedere ad una preventiva verifica dei documenti di interesse, sulla base di tali analogie e identità.

Appare però necessario evidenziare che l'ostensione documentale potrà avvenire solo previo totale oscuramento di tutti i dati personali che consentano una qualsivoglia identificazione dei soggetti coinvolti nei menzionati procedimenti. Qualora l'identità degli stessi non fosse tutelabile neppure tramite oscuramento, l'amministrazione dovrebbe necessariamente procedere ad una preventiva notifica ai controinteressati stessi, avendo comunque cura di preservarne l'identità in tale operazione, nei confronti del richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni e le limitazioni espresse nella parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per lo Sviluppo Economico - D. G. per le attività territoriali

FATTO

Il signor, titolare di autorizzazione all'esercizio di stazione di radioamatore con identificativo di chiamata, ha presentato al MISE un'istanza ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 chiedendo copia del provvedimento di assegnazione dell'identificativo di chiamata nonché, ove esistente, della relativa istanza di rilascio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor adiva la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di accesso è stata espressamente presentata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e quindi quale istanza di accesso civico generalizzato. A tal riguardo la Commissione rileva di non essere competente in materia di accesso civico, semplice e generalizzato, posto che il comma 7 del medesimo art. 5 del Dlgs 33/2013 nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di silenzio rigetto, radica la competenza del relativo riesame in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della amministrazione adita. Il ricorso presentato innanzi alla Commissione deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, sottotenente dei Carabinieri, ha presentato all'URP del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri richiesta formale di accesso, datata, avente ad oggetto la seguente documentazione: *“copia dell'Appunto di Stato Maggiore completo di tutti gli allegati (Rif.f.n. / datata del Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali), inerente l'inchiesta formale avviata a carico del S. Tenente CC con comunicazione prot. n. / datata del Signor Comandante della Compagnia CC di”*

In data, l'URP del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri trasmetteva via pec, al competente Ufficio Personale Ufficiali, la suddetta istanza di accesso, dandone comunicazione al richiedente.

In data perveniva all'istante “comunicazione di avvio del procedimento” da parte dell'Ufficio Personale Ufficiali con riferimento alla istanza di accesso presentata e assunta a protocollo in data

Da allora nessuna ulteriore comunicazione perveniva al sig., il quale conseguentemente adiva nei termini la Commissione, avverso il silenzio rigetto maturato sulla propria istanza d'accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il ricorrente chiede di accedere a documentazione relativa alla propria posizione personale, come tale, sempre accessibile in assenza di indicazione - da parte della amministrazione - di cause di esclusione dall'accesso. Egli vanta inoltre un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento avviato a carico del medesimo.

L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità di Sistema portuale del Mare– Porti di

FATTO

Il sig., in data, presentava all' AdSP un'istanza d'accesso avente ad oggetto la polizza assicurativa R.C. sottoscritta dalla Autorità stessa con la

Motivava l'istanza con riferimento al danno subito alla propria vettura, parcheggiata in area demaniale in gestione alla AdSP, ed alla relativa richiesta di risarcimento già avanzata.

L'Autorità rigettava l'accesso con provvedimento del eccependo la mancanza dell'interesse "diretto, concreto ed attuale" ai sensi dell'art. 22 Legge 241/90 in quanto il sig. deve dirsi parte terza rispetto ai rapporti giuridici disciplinati dalla polizza.

Con ulteriore richiesta del il ricorrente diffidava l'AdSP all'ostensione della polizza in oggetto.

Il sig., avverso il provvedimento di rigetto del, nonché deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'ulteriore istanza del, adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando di aver fornito riscontro anche all'istanza del con provvedimento del, confermando il diniego già espresso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dall' impugnato provvedimento del nonché rispetto all'ulteriore provvedimento di diniego datato - ancorchè il ricorrente, rispetto all'ultima istanza presentata, avesse dedotto la formazione del silenzio rigetto, rispetto al quale il ricorso avrebbe comunque dovuto considerarsi tardivo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perchè tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Statale “.....” di

FATTO

I signori e, in qualità di genitori di un'alunna del Liceo Statale “.....” di, hanno presentato allo stesso Istituto un'istanza d'accesso avente ad oggetto, tra l'altro, copia integrale del piano didattico personalizzato della minore. In particolare avevano interesse ad una “copia della pagina contenente tutte le firme di tutti i professori che hanno approvato il piano didattico (...)”.

Tale richiesta era motivata dalla necessità di verificare la regolarità dell'iter di formazione del cd. PDP connesso alla certificazione di DSA della figlia minore.

Convocati, in data, per l'esercizio dell'accesso i coniugi-..... rilevavano la mancanza di sottoscrizione del predetto PDP nonché ulteriori carenze, con riferimento alle quali i richiedenti hanno successivamente presentato esposto disciplinare.

Ritenendo non soddisfacente l'accesso consentito, gli odierni ricorrenti – per il tramite dell'avv. - adivano, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni..

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale – così come nel ricorso stesso da parte del legale dei ricorrenti – si argomenta soprattutto sul *merito* della questione più che sul diritto di accesso in sé.

Dall'analisi della documentazione allegata si evince che ciò che è stato consegnato ai richiedenti è l'effettivo PDP - ancorchè contestato in alcuni suoi elementi - e non un “estratto”, così come lamentato dai ricorrenti. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancanza delle firme degli insegnanti nel PDP, si evince che *“sembra che tale inadempienza sia riscontrabile esclusivamente nella copia del documento consegnato alla famiglia a seguito della richiesta di accesso agli atti, poiché, secondo quanto affermato dai docenti interessati ascoltati sull'argomento, a gennaio ai genitori dell'alunna sarebbe stata data una copia regolarmente firmata, anche se tale affermazione purtroppo non è dimostrabile”*.

DIRITTO

La Commissione, da quanto evinto dalla documentazione allegata al ricorso ed alla memoria difensiva, osserva che la amministrazione ha dichiarato di aver consegnato l'integrale PDP e non un “estratto” dello stesso e, pertanto, con riferimento a tale parte il ricorso deve essere rigettato. Per

quanto riguarda la richiesta di copia integrale del PDP, comprensivo delle firme dei docenti, ovvero della sola pagina contenente le stesse firme, la Commissione osserva che, qualora l'Istituto sia effettivamente in possesso di una copia firmata del documento richiesto dovrà, ovviamente, renderla accessibile ai richiedenti i quali vantano un interesse qualificato ad accedere a tutti i documenti relativi alla posizione della figlia, con riferimento a tutta la vicenda narrata in atti. L'accoglimento del ricorso, con riguardo a tale parte, è pertanto subordinato alla effettiva esistenza e detenzione dello stesso documento da parte dell'Istituto, circostanza questa non evincibile con certezza dagli atti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla copia del PDP completa delle firme dei docenti, ove effettivamente esistente e detenuto dall'Istituto, rigettandolo per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -
Sede di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato alla Sede Inail di un'istanza *ex lege* 241/'90 chiedendo di conoscere "i dati lavorativi (datore di lavoro) riguardanti il sig.". Motivava l'istanza evidenziando la propria qualità di creditore del sig., in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di, che allegava alla richiesta.

L'amministrazione con provvedimento del rigettava l'istanza con generico richiamo alle norme di cui al Dlgs 196/2003 e conseguentemente il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che il sig. aveva inoltrato alla amministrazione due ulteriori istanze riscontrate il precisando che - ai sensi della legge 241/90 - non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo. Infine, con lettera del, nel replicare ad ulteriore domanda del in cui l'interessato chiedeva di conoscere la denuncia nominativa relativa al Sig., l'amministrazione chiariva che dal i datori di lavoro non hanno più l'obbligo di presentare all'Inail la denuncia nominativa e che, a decorrere da tale data, le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro debbono essere inoltrate in via esclusiva ai Centri per l'impiego.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato, sig., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 4 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor ha presentato alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate un'istanza d'accesso avente ad oggetto diversa documentazione fiscale relativa alla signora, deducendo una finalità difensiva dei documenti richiesti.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del eccependo che le dichiarazioni fiscali di terzi possono essere acquisite solo su autorizzazione del giudice ex art. 492 – bis c.p.c. o altro provvedimento del giudice previsto dal codice di rito.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso presentato non risultano allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata sig.ra, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig., in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, riceveva notifica di verbale di contestazione da parte della Area Vigilanza della Direzione Territoriale del Lavoro di e diffida accertativa per crediti patrimoniali e, con istanza datata, richiedeva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di accesso a tutta la documentazione relativa ai provvedimenti emessi a proprio carico. Successivamente il sig., su richiesta dell'Ispettorato, provvedeva a riformulare la richiesta di accesso sul modello istituzionale predisposto, richiedendo espressamente:

- 1) Denuncia inoltrata in data dalla lavoratrice nata a (.....) il contro la ditta;
- 2) Dichiarazione e avv. del
- 3) Documenti prodotti da a corredo della denuncia inoltrata contro la ditta
- 4) Libro unico della con attestazione dei pagamenti;
- 5) Buste paga della
- 6) Dichiarazione rilasciata dal consulente in sede di verbale di esame/acquisizione di documentazione del all'ispettore
- 7) Email inviata dal consulente all'ispettore
- 8) Risposta dell'ispettore al consulente
- 9) Comunicazioni intercorse tra la lavoratrice e la ditta sulla consegna delle buste paga, così come consegnate il all'ispettore
- 10) Pec sig. inoltrata il alla ITL;
- 11) Email sig. inoltrata il all'ispettore
- 12) Ogni altro documento relativo al procedimento sanzionatorio.

L'amministrazione in data rigettava la richiesta di accesso perché avente ad oggetto "documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive", differendo l'accesso relativamente al verbale di diffida accertativa e al verbale unico di accertamento e di notificazione, atteso che gli stessi non avevano ancora acquisito il carattere di definitività.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, nel confermare il provvedimento di diniego/rigetto di accesso agli atti amministrativi precisava:

- *“in merito ai documenti contrassegnati con i numeri 4 5 6 7 8 9 10 11, essendo questi di formazione datoriale, sono già in possesso dell'istante, pertanto, non si ravvisa nessuna necessità di accesso agli stessi.*
- *in relazione ai documenti contrassegnati con i numeri 1 2 3, il richiedente nella richiesta di riesame afferma che non sussistono esigenze di tutela della privacy del lavoratore, atteso che la sig.ra non è più alle dipendenze dal e che essendo la stessa l'unica dipendente della ditta, non vi sarebbe alcuna ritorsione e/o pregiudizio a carico di lavoratori”. In proposito, occorre, tuttavia, fare una precisazione: i documenti richiesti sono sottesi all'emanazione di provvedimenti ancora non definitivi, e, quindi, suscettibili di modifiche e, nelle more, non impugnabili. Pertanto, non si ravvisa un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, considerato che, in questa fase, il sig. può esclusivamente proporre memorie, ovvero richiedere la conciliazione monocratica, o adempiere alle sanzioni ivi indicate. Viceversa, il sig., potrà esperire ricorso per l'impugnativa del verbale di diffida accertativa e del verbale unico di accertamento e notificazione solo a seguito dell'intervenuta esecutività degli stessi. Nelle more della definitività dei documenti sopra indicati, il sig. non potrà fare ricorso avverso gli stessi. Inoltre, si sottolinea che il verbale unico notificato al trasgressore riporta già, generalmente, elementi sufficienti per potersi garantire un corretto ed efficace diritto di difesa. In esso, si appalesano le motivazioni sulle quali si fondano le contestazioni formulate dai verbalizzanti. Non essendo valida la esigenza sottesa alla richiesta di accesso, per tutto quanto sopra indicato, lo scrivente Ufficio ha provveduto a rigettare/differire l'accesso ai documenti amministrativi. Tale motivazione di rigetto, è assorbente rispetto alle altre formulate nel provvedimento di diniego/differimento dell'accesso”.*

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, osserva che al ricorso non risultano allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata,, cui parte della documentazione richiesta direttamente si riferisce. Pur essendo la lavoratrice non più alle dipendenze del sig. la stessa riveste la qualità di controinteressata nel procedimento di accesso e, alla medesima, il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso, allegando allo stesso le relative ricevute, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

Pertanto, con riferimento alla richiesta di documentazione relativa alla signora – anche eventualmente contenuta negli ulteriori documenti di cui al punto 12 dell'istanza - il ricorso deve considerarsi inammissibile.

Quanto alla documentazione che l'amministrazione indica come di “provenienza datoriale” la Commissione, pur rilevata l'eccezione dell'Ispettorato, osserva che tale circostanza non esclude l'accessibilità della documentazione stessa: avendo l'accedente richiesto espressamente tali documenti avrà necessità di acquisirli, avendo - senza dubbio - un interesse qualificato in tal senso. Con riferimento

a tale documentazione non si ravvisa neppure l'esigenza di differimento essendo documenti già noti alla parte. Con riguardo infine ad eventuali ulteriori documenti esistenti e rientranti nel punto 12 della richiesta – circostanza questa non nota alla Commissione - si osserva che il differimento può dirsi legittimo solo se motivato da esigenze connesse allo svolgimento del procedimento in corso, e non già da una dedotta carenza di interesse all'accesso in capo al richiedente. La non definitività dei provvedimenti notificati non incide in alcun modo sull'interesse all'accesso che prescinde dalla mera finalità di impugnativa degli stessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile, per mancata notifica al controinteressato, ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 e lo accoglie con riferimento ai documenti di "provenienza datoriale", già noti alla parte, nonchè ad eventuali altri documenti per i quali non sussista esigenza procedimentale di differimento e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il signor, cittadino residente nel Comune di ha presentato al medesimo Ente locale un'istanza datata chiedendo di accedere a documentazione edilizia relativa ad una edificazione realizzata dal sig., proprietario del fondo confinante.

Tale richiesta era motivata dalla necessità di verificare la regolarità dell'opera posta in essere dal confinante.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il signor, per il tramite dell'avv. di adiva la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Notificava ritualmente il ricorso al controinteressato sig. nonché alla amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione riconosce in via preliminare la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere considerato tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato una “istanza d’accesso alle informazioni ambientali, D.lgs 195/2005” rivolta alla Prefettura di chiedendo di accedere a “copia dell’Ordinanza contingibile ed urgente n.del del Sindaco di, firmata digitalmente e trasmessa a codesta spettabile Prefettura, dal Comune di”.

Tale ordinanza, si precisa, reca le “Nuove disposizioni a seguito dell’incendio sviluppatosi presso l’impianto della soc. s.r.l.”.

La Prefettura di negava l’accesso sulla considerazione che l’Ordinanza richiesta è consultabile e può essere scaricata dal sito istituzionale (Sezione Amministrazione Trasparente) dell’Ente indicando il relativo *link*.

Il richiedente riteneva tale riscontro non soddisfacente della propria richiesta ostensiva avendo verificato che la copia disponibile al *link* sopracitato, sebbene indichi sul frontespizio la dicitura “Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale (D. L.vo 82/2005)”, non riporta alcun tipo di firma, né digitale né autografa – come espressamente richiesto nella istanza. Osservava inoltre che l’Ordinanza contingibile ed urgente non risulta pubblicata sull’Albo Pretorio, così come non è presente neanche il relativo Certificato di pubblicazione.

Pertanto, avverso tale provvedimento datato, il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento avendo l’istanza d’accesso ad oggetto una precisa richiesta di documentazione che non è stata soddisfatta. L’avvenuta pubblicazione del testo della Ordinanza in oggetto sul sito istituzionale dell’Ente non esime l’amministrazione dall’ostensione del documento così come espressamente richiesto. Ciò anche in considerazione della circostanza che l’Ordinanza, secondo la prospettazione del richiedente, non risulta pubblicata sull’Albo Pretorio. Occorre inoltre precisare che la richiesta d’accesso è presentata ai sensi del D.lgs. 195/2005 e tale speciale forma di accesso si connota, rispetto a

quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva. Quanto all'individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera "informazione ambientale" qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente. Pertanto la documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come "informazione ambientale" ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Collegio Nazionale dei

FATTO

La sig.ra ha ricevuto comunicazione di essere indagata per il delitto previsto e punito dall'art. 476 c.p., a seguito di querela presentata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei e, conseguentemente presentava allo stesso Collegio Nazionale una richiesta di accesso avente il seguente oggetto:

- tutti i documenti relativi al provvedimento che ha portato alla presentazione da parte del Collegio Nazionale dei di una querela nei confronti della scrivente, attualmente indagata del delitto previsto e punito dall'art. 476 c.p.;
- la delibera del Consiglio in cui si è deciso di procedere nei confronti della scrivente;
- l'indicazione dei componenti del Comitato che si sono espressi in ordine alla questione e/o Ufficio di Presidenza.

Deduceva una finalità difensiva della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del contestando l'assoluta genericità della richiesta di cui al punto 1) dell'istanza nonché eccependo che, stante la pendenza delle indagini per il delitto previsto e punito dall'art. 476 c.p., "tutti i documenti relativi al suddetto procedimento saranno forniti esclusivamente all'autorità giudiziaria, laddove richiesto"

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di in qualità di "controinteressata", ribadendo nel merito le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto. L'amministrazione eccepiva altresì la carenza in capo all'istante di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare rileva la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Procura della Repubblica, sollevata dalla amministrazione resistente. Secondo la definizione dell'art. 22 comma 1 lett. c) della Legge 241/'90 il "controinteressato"

è il soggetto che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. L'amministrazione ha, pertanto, male interpretato tale nozione nella quale certamente non può dirsi ricompresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parimenti appaiono prive di pregio le ulteriori eccezioni sollevate dalla amministrazione odierna resistente sia quelle relative alla genericità della domanda ed alla carenza di interesse qualificato all'accesso, sia quelle relative alla inaccessibilità dei documenti connessi alle indagini in corso. La domanda, per come strutturata, non può dirsi generica ed indeterminata avendo ad oggetto documentazione relativa ad un procedimento a carico dell'istante medesima e presumibilmente contenuto nel fascicolo personale della stessa. L'interesse differenziato all'accesso dovrebbe dirsi sussistente in *re ipsa* avendo l'istanza ad oggetto documentazione immediatamente riferentesi alla stessa istante la quale, ad ogni buon conto, ha dedotto uno specifico interesse difensivo dell'accesso richiesto, con riferimento alla pendenza del menzionato procedimento penale. A tale ultimo riguardo secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del TAR, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini in seno alla Autorità Giudiziaria ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso - rimettendosi alle determinazioni della stessa in merito al rilascio dei documenti richiesti - e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi. La Commissione pertanto, considerando il ricorso fondato nel merito, ritiene necessario sospendere la decisione invitando l'amministrazione a richiedere alla Procura della Repubblica procedente il nulla osta all'accesso *de quo*, dandone successiva comunicazione alla Commissione stessa. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, carabiniere in servizio presso il Reggimento Carabinieri "....." di, in data aveva presentato richiesta di trasferimento definitivo cd. "a domanda" - al fine di poter prestare assistenza al padre gravemente malato - indicando i reparti ritenuti geograficamente d'interesse.

A seguito del rigetto della richiesta così presentata, il sig. ha presentato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, un'istanza d'accesso datata al fine di poter prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione:

- 1) motivati pareri contrari espressi dal Comandante della Divisione, della Brigata e da quello in S.V. del Reggimento Carabinieri ".....", posti alla base del rigetto dell'istanza di trasferimento, indicati nella comunicazione dei motivi ostativi;
- 2) (...) operati gli opportuni oscuramenti nel rispetto del diritto alla segretezza e alla privacy, copia delle istanze di trasferimento presentate alla Compagnia del Reggimento Carabinieri "....." di nell'anno (sino ad oggi) che sono state accolte, relativi pareri espressi dal Comandante della Divisione Carabinieri, della Carabinieri e da quello in S.V. del Reggimento Carabinieri ".....", e provvedimento finale di autorizzazione al trasferimento."

In data il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri comunicava l'accoglimento parziale dell'istanza *de qua*, ostendendo solo la documentazione di cui al punto 1) e rigettandola per il resto, ritenendo la richiesta di cui al punto 2) dell'istanza non sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, nonché preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione. Lamentava altresì che la richiesta comportasse un'attività di ricerca, elaborazione ed estrapolazione di dati alla quale l'Amministrazione non è tenuta.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, in sostanza, ha richiamato le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con la precisazione che al ricorrente è stata comunque fornita tutta la documentazione utile ai fini di una eventuale difesa delle proprie ragioni. Ha eccepito altresì l'impossibilità di comparazione di situazioni assolutamente eterogenee tra loro per tipologia di trasferimento, situazioni soggettive, categorie di personale.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione – condividendo in parte le eccezioni sollevate dalla amministrazione sulla eccessiva ampiezza della documentazione potenzialmente richiesta - osserva quanto segue. Appare legittima la richiesta del ricorrente di visionare, in chiave comparativa, le sole richieste di trasferimento che abbiano un carattere di “affinità” con quella dal medesimo presentata, per esempio quelle relative alle stesse sedi di destinazione ed al medesimo arco temporale, ed alla finalità del trasferimento richiesto, nonché riferentisi ad analoga situazione soggettiva anche con riguardo ai ruoli ed ai gradi rivestiti.

Tale selezione dovrà avvenire a cura della amministrazione stessa la quale, individuati i soggetti terzi cui le pratiche si riferiscono, dovrà preliminarmente notificare loro l’istanza di accesso presentata dal sig., affinché possano eventualmente presentare motivate opposizioni all’accesso.

La Commissione pertanto sospende la decisione invitando la amministrazione adita ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione di cui darà comunicazione alla Commissione stessa. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara in parte la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere per quanto attiene al concesso accesso, per quanto attiene ai documenti negati sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Avvocati di – Consiglio di Disciplina

FATTO

La sig.ra, in data, ha presentato al Consiglio di Disciplina dell' Ordine degli Avvocati di, un'istanza d'accesso avente ad oggetto documenti relativi al procedimento disciplinare scaturito a seguito di segnalazione della medesima istante. Si precisa che la signora aveva già presentato analoga istanza rigettata dell'amministrazione con provvedimento del sulla considerazione che il procedimento *de quo* era ancora in fase istruttoria.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza del con provvedimento dell'..... - che l'istante qualifica “differimento” dell'accesso chiesto – avverso il quale la sig.ra ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. La signora – dalla compilazione del modulo di richiesta di riesame - appare, invero, impugnare anche il provvedimento del

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Consigliere Istruttore evidenzia che *“la seconda istanza della signora non è stata differita ma accolta, come per altro si evince dalla pec dd. della Segreteria del CDD e quanto richiesto è stato spedito sempre a mezzo pec in data, accompagnato da comunicazione del sottoscritto Consigliere (allegata) .Pertanto si ritiene che l'iniziativa intrapresa dalla signora sia priva di interesse”*.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare rileva la tardività del ricorso con riferimento al provvedimento della amministrazione datato ed osserva per il resto quanto segue. La Commissione, condividendo l'eccezione della amministrazione resistente, rileva che il gravato provvedimento dell'..... consiste in un “accoglimento” della richiesta ostensiva, non in un differimento né in un diniego, quindi il ricorso presentato dovrebbe ritenersi inammissibile. Tuttavia, preso atto della avvenuta trasmissione alla ricorrente della documentazione richiesta, la Commissione ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente irricevibile per tardività e parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

In data il Gen. CC, Capo dell'Ufficio del Comando Operativo di, ha formulato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un'istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90, *“finalizzata ad ottenere l'ostensione degli Appunti di Stato Maggiore (o altri atti interni, ivi comprese le eventuali note di coordinazione) che fornissero evidenza del processo decisionale sotteso alle predette risposte fornite dal Comando Generale dell'Arma e dei vari livelli gerarchici che lo avevano concepito, avallato e approvato”*.

La suddetta istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale volto alla successiva tutela in ambito giudiziario e riguardava le comunicazioni di concessione di ricompense.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota pervenuta il il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato di aver accolto l'istanza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della snc
contro

Amministrazione resistente: ANAS – Compartimento Viabilità delle

FATTO

In data, in qualità di legale rappresentante della Snc, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso e di estrazione copia del giornale lavori S.P. Km. + e del libretto delle misure lavori

L'istanza era motivata dalla circostanza che l'impresa Snc, come da documentazione trasmessa dal Consorzio all'Anas, risulta tra le imprese fornitrici dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori e che la documentazione pertiene alla difesa dei propri interessi giuridici, in quanto vi è un contenzioso con l'impresa appaltatrice dei lavori.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che la richiesta di accesso, formulata nella qualità di subaffidataria ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non evidenziava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso richiesto (insussistenza di un concreto e attuale interesse all'ostensione) e che pertanto l'impresa avrebbe dovuto riformulare l'istanza, fornendo adeguata motivazione.

Parte ricorrente adiva nei termini il Difensore Civico delle affinché riesaminasse l'istanza di accesso e ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Il Difensore Civico trasmetteva per competenza il ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, essendo pendente un contenzioso in merito alla fornitura dei

La Commissione sottolinea che condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990; collegamento che nella fattispecie concreta si rinviene, in quanto la Snc è subaffidataria dei lavori appaltati ed ha rappresentato nell'istanza di accesso che *“una non corretta contabilizzazione da parte della*

Direzione dei Lavori, per quanto riguarda la fornitura dei per la realizzazione dei lavori sulla S.P., ha creato un contenzioso legale con l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto”.

Come sostenuto dal Consiglio di Stato (sentenza 28-01-2016, n. 326) “in base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica (tale opinamento risulta in linea con quanto in passato affermato dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio che ha ritenuto che ai sensi del citato art.22 sono soggette all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato" -AP, 22 aprile 1999, n. 4), purché concernenti attività di pubblico interesse, la risposta che in passato la giurisprudenza ha specificamente fornito è quella per cui tale sia l'attività esecutiva di un appalto”.

In proposito, come osservato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 agosto 2017 n. 2054 e sez. IV, 6 febbraio 2017 n. 266, "Ai sensi dell'art. 24, co. 7, L. n. 241 del 1990 l'accesso agli atti della P.A. va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di

FATTO

Il,, tecnico di radiologia, presentava all'Amministrazione resistente (Ordine professionale di appartenenza) istanza di accesso ed estrazione in copia dei compensi economici percepiti dai componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine nei primi sei mesi del

L'istanza era motivata dal fatto che l'....., in quanto iscritto all'Ordine, aveva un interesse qualificato all'accesso richiesto in ragione della mancata pubblicazione dei dati sopra indicati nell'area amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013.

L'Amministrazione resistente non dava alcun riscontro.

Avverso il silenzio assunto dall'Amministrazione resistente, l'..... ha proposto ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, è pervenuta memoria dell'Ordine professionale, che ha dedotto che il dott. ha inondato l'Ordine di altre istanze di accesso agli atti. In relazione a quella oggetto del presente ricorso l'Ordine si è impegnato a procedere alla pubblicazione dei dati richiesti dal dott. (non solo con riferimento al periodo da questi indicato (.....-.....) bensì dal al all'interno dell'Area Trasparenza del sito dell'Ordine dei-..... della Provincia di

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Ordine Professionale ha comunicato che provvederà a pubblicare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare, a fini cautelativi, come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Questura di e Prefettura di

FATTO

Il presentava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione in copia degli atti inerenti all'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla possibile revoca della licenza del porto d'armi adottato dalla Questura e degli atti che hanno condotto la Prefettura all'emanazione del divieto di detenzione armi.

Con nota del, infatti, la Questura di comunicava l'avvio del suindicato procedimento amministrativo e del successivo divieto di detenzione armi emesso dal Prefetto di

L'istanza trovava ragione nella tutela delle proprie ragioni, nell'ambito del procedimento amministrativo che vedeva coinvolto il ricorrente, nonché, eventualmente, nell'esercizio dei propri diritti in sede giurisdizionale.

L'..... la Questura di rigettava l'istanza, in ragione del fatto che il procedimento in esame non si era ancora concluso; la Prefettura non dava alcun riscontro all'istanza di accesso.

Avverso il rigetto e il silenzio rigetto rispettivamente assunti dalle Amministrazioni resistenti, il ha proposto ricorso alla Commissione.

Con nota dell'..... la Prefettura di ha comunicato di aver accolto l'istanza di accesso.

Con memoria depositata in prossimità della seduta, la Questura ha confermato che il procedimento non si era ancora concluso alla data della presentazione dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota della Prefettura di datata u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti della Prefettura.

Mentre, nei confronti della Questura di, la Commissione ritiene il ricorso fondato, in quanto, parte istante, parte del procedimento in questione, ha diritto di accedervi, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere nei confronti della Prefettura di, mentre lo accoglie nei confronti della Questura di

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, Agenzia Dogane e Monopoli, Lottomatica Spa, Sisal

FATTO

Parte ricorrente, a seguito ad un accesso presso l'Agenzia delle entrate Riscossione di apprendeva dell'esistenza del seguente carico erariale a suo nome:

- Ruolo: anno - n. - afferente alla cartella n. / per un importo complessivo alla data del di euro, la cui imputazione si evince dall'estratto medesimo già in possesso dell'Agenzia delle entrate - tributo: I.V.A. IRPEF - anno d'imposta

Ha presentato alle Amministrazioni resistenti il istanza di accesso diretta ad ottenere copia di una serie di documenti concernenti detto ruolo di riscossione a suo carico anno ed alle susseguenti cartelle di pagamento.

A fondamento ha posto la tutela delle proprie situazioni soggettive.

In data, assistito dal Prof., dottore commercialista, ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, deducendo che all'istanza di accesso non è stato dato riscontro.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha dedotto che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, stante la mancanza di alcuni dati fondamentali necessari per l'evasione dell'istanza stessa, in data ha rigettato l'istanza per le seguenti motivazioni: *" ... nell'istanza non è presente la dichiarazione di presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzazione al trattamento dei dati. Non è stato inoltre indicato un indirizzo email/Pec a cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti."*

A seguito di tale comunicazione, ha eccepito parte resistente, il ricorrente ben avrebbe potuto fornire l'indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ha comunicato, con ampia memoria, che il ricorso presentato è del tutto pretestuoso e privo di fondamento, avendo provveduto a rispondere alle numerose istanze di accesso del contribuente, procedendo con l'ostensione ed il rilascio delle copie richieste.

E' pervenuta altresì memoria della Lottomatica spa, che ha eccepito che l'istanza di accesso è priva di indicazioni puntuali circa gli atti di cui l'istante vorrebbe disporre.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalle parti resistenti ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente precisi se i dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Roma siano stati nel frattempo forniti (precisazione di un indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti) e se, pertanto, abbia ottenuto la documentazione richiesta e a quali documenti intenda accedere nei confronti della Lottomatica spa.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, Agenzia Dogane e Monopoli, Lottomatica Spa, Sisal

FATTO

Parte ricorrente, a seguito ad un accesso presso l'Agenzia delle entrate Riscossione di apprendeva dell'esistenza del seguente carico erariale a suo nome:

- Ruolo: anno - n. - afferente alla cartella n. / per un importo complessivo alla data del di euro, riferita data tributo: I.V.A. IRPEF - anno d'imposta

Ha presentato alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso diretta ad ottenere copia di una serie di documenti concernenti detto ruolo di riscossione a suo carico anno ed alle susseguenti cartelle di pagamento.

A fondamento ha posto la tutela delle proprie situazioni soggettive.

In data, assistito dal Prof., dottore commercialista, ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, deducendo che all'istanza di accesso non è stato dato riscontro.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha dedotto che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, stante la mancanza di alcuni dati fondamentali necessari per l'evasione dell'istanza stessa, in data ha rigettato l'istanza per le seguenti motivazioni: *"... nell'istanza non è presente la dichiarazione di presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzazione al trattamento dei dati.*

Con riferimento ai documenti con prefisso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non è in grado di soddisfare quanto richiesto in quanto trattasi non di cartella di Riscossione (prodotta e notificata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito di trasmissione dei ruoli di riscossione da parte dell'ente impositore), bensì di "Avvisi di accertamento" (c.d. AVE), emessi dall'Agenzia delle entrate ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 29, comma 1, lett. a) e b).

Non è stato inoltre indicato un indirizzo email/Pec a cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti."

A seguito di tale comunicazione, ha eccepito parte resistente, il ricorrente ben avrebbe potuto fornire l'indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello

di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Agenzia resistente ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente precisi se i dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data siano stati nel frattempo forniti e se sia stata ostesa tutta la documentazione richiesta ovvero a quali documenti non abbia potuto accedere e nei confronti di quale Amministrazione resistente.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:, nella qualità

contro

Amministrazioni resistenti: Fondazione Policlinico Universitario eSRL

FATTO

....., nella qualità di coniuge, erede legittima del de cuius e di rappresentante legale dei figli minori ed eredi legittimi e, rappresentata e difesa dagli Avv.ti e ha presentato il istanza di accesso alla Fondazione Policlinico Universitario e SRL per il rilascio della cartella clinica relativa al deceduto in copia digitale e in copia cartacea autenticata, nonché per il rilascio delle tracce informatiche della cartella clinica.

Avverso la condotta inerte dell'Università integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ha adito, in termini, la Commissione.

L'Università, con memoria del ha chiesto alla Commissione di dichiarare la propria incompetenza atteso che la Fondazione Policlinico Universitario non è soggetta all'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel merito, prosegue di aver dato riscontro all'istanza con inoltro pec della cartella clinica e – non appena avverrà il pagamento dei relativi oneri – al rilascio di una copia cartacea autenticata della cartella.

L'..... SRL ha invece dedotto che i dati relativi a, importati nel sistema TrakCare, operativo da data successiva rispetto al decesso, sono stati salvati sul “dossier storico”, trattandosi di un insieme di dati tabellari (diagnosi e procedure) e documenti PDF (referti) non firmati digitalmente e disponibili in sola consultazione e pertanto è indisponibile il rilascio delle tracce informatiche.

Ha eccepito altresì l'incompetenza della Commissione.

La Commissione nella seduta del ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, chiedere alle parti se nel frattempo fosse stata fornita copia cartacea autenticata della cartella clinica del sig. e tenuto conto di quanto rappresentato dall'..... SRL - circa la materiale indisponibilità delle tracce informatiche - precisare da parte della Società il motivo per il quale del documento disponibile in consultazione non fosse possibile il rilascio di copia, non rilevando a tal fine la mancanza di sottoscrizione digitale, interrompendo, nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge.

E' pervenuto riscontro da parte del Policlinico, che, dà atto dell'avvenuto rilascio di copia cartacea autenticata della cartella clinica relativa al sig. in data e contesta la competenza della Commissione, in quanto la Fondazione Policlinico Universitario è ente di diritto privato.

La SRL ha dedotto di non avere possibilità di accedere ai dati informatici richiesti.

DIRITTO

La Commissione ribadisce la propria competenza, nei confronti delle istanze di accesso presentate sia nei confronti dell'Università del che nei confronti della Fondazione Policlinico Universitario, in quanto anche gli enti di diritto privato rientrano nell'ambito di applicazione della legge 241 del 1990.

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, infatti, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e l'attività sanitaria certamente vi rientra.

La Commissione, preso atto della nota della datata u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti della Fondazione Policlinico Universitario, mentre nei confronti della SRL il ricorso va rigettato, non avendo la materiale disponibilità delle tracce informatiche.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte lo rigetta.

Ricorrente: - -, in rappresentanza di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di (.....)

FATTO

Il, l'Organizzazione sindacale - -, in persona del legale rappresentante in carica p.t., in rappresentanza di, collaboratore scolastico, chiedeva all'Amministrazione resistente l'accesso e l'estrazione copia dei seguenti atti e/o documenti: *«il responsabile del procedimento (art. 5, 1° e 2° comma, art. 6, 1° comma, art. 8, 2° comma, lett. c), legge n. 241/90); il termine entro il quale si concluderà il procedimento (art. 2, 2° comma, legge n. 241/90); la fase attuale del procedimento»*

L'istanza trovava fondamento nella diffida avanzata dal al pagamento del congedo parentale retribuito al 100% richiesto a favore della figlia; diffida conseguente alla mancata liquidazione dovuta - a parere dell'Amministrazione resistente - al fatto che *«detto congedo viene retribuito soltanto se il reddito familiare è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (comma 3 art. 34 dlvo 151/2001 e successive modificazioni)»*.

L'Amministrazione resistente non rispondeva all'istanza di accesso nel termine di trenta giorni.

Avverso tale silenzio rigetto,, in qualità di Segretario Generale per delega alla - -, in rappresentanza di ha presentato ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria.

L'Amministrazione resistente con la memoria depositata ha rilevato che il mancato riscontro formale all'istanza di accesso trovava causa nel fatto che *«l'unico atto relativo alla presente pratica è la domanda che lo stesso aveva proposto e sottoscritto presso gli uffici di segreteria e che il Sig. ben sapeva quale assistente amministrativo avesse lavorato la sua pratica avendo ricevuto risposte direttamente dalla Sig.ra per mezzo della mail istituzionale ed essendosi più volte interfacciato con la stessa, nonché che la procedura di inserimento del congedo era da tempo conclusa»*.

DIRITTO

La domanda presentata dall'odierno ricorrente costituisce non una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, bensì una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile, atteso che l'istanza di accesso su cui si fonda – come detto – non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni.

Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, anche sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Arma Carabinieri

FATTO

Il Mar. Magg. l'..... ha chiesto all'Amministrazione resistente di acquisire copia della seguente documentazione: “*fn. / / Pers. Mar del C.do Generale Anna Carabinieri datato; fn. / del Carabinieri datato*”.

Con nota del l'Amministrazione ha rilevato che la documentazione richiesta era già in possesso dell'istante ed oggetto di apposita istanza di accesso del, in quanto allegata alle missive inviate il e del notificate, rispettivamente, il ed il

L'istante rappresenta che l'istanza presentata il era finalizzata per essere “*edotto circa le circostanze che hanno portato all'emissione*” del provvedimento di trasferimento d'ufficio dello stesso istante, mentre quella oggetto del presente giudizio “*è preordinata a curare e difendere in concreto i propri interessi giuridici*”, compromessi dalla presenza di omissis nella documentazione ottenuta e dalla circostanza di non comprendere adeguatamente i motivi per cui non “*è idoneo a ricoprire incarichi investigativi*”, non essendo stati rilevati comportamenti di rilevanza penale e/o disciplinare a carico dell'istante.

Contro tale diniego parte ricorrente ha adito la Commissione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'istanza.

Con atto di intervento del,, in qualità di Segretario Generale regionale del (.....) chiedeva l'accoglimento del ricorso.

In prossimità della decisione l'Amministrazione ha depositato memoria con la quale ha, tra l'altro, confermato quanto già riportato nella nota del e, quindi, che la documentazione richiesta dall'istante era già in suo possesso ed essendo le parti contraddistinte dagli omissis giustificate da esigenze di riservatezza delle persone coinvolte in un procedimento penale.

Nella seduta del la Commissione, avendo l'Amministrazione dedotto che voleva preservare la riservatezza delle persone coinvolte in un procedimento penale, sospendeva la decisione, invitandola a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto, interrompendo nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge.

Perveniva il nota della parte ricorrente, in cui si evidenziava che il nulla osta era stato già richiesto e che non aveva ricevuto tutta la documentazione relativa al suo trasferimento d'ufficio.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui deduce che l'oscuramento di alcune parti dei documenti è stata doverosamente operata ai sensi dell'art. 1050 -lett. e – del D.P.R. n. 90/2010 e

non ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (avendo già ottenuto il nulla osta dall'Autorità giudiziaria), al fine di tutelare la riservatezza degli altri coinvolti nel procedimento penale instaurato dalla di

DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010, che prescrive *“documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:*

- e) *attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi...”*

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: Srl

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di -

FATTO

..... SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore rivolgeva il alle Amministrazioni resistenti la richiesta di poter accedere alle modalità di notificazione delle cartelle richiamate negli estratti di ruolo, allegati alla richiesta di iscrizione ipotecaria.

L'istante società ha dedotto a fondamento che, in seguito ad un accesso alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in data ha appreso dell'esistenza di un'iscrizione ipotecaria da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e che allegati alla stessa sussistono estratti di ruolo e cartelle di pagamento non ritualmente notificate.

In data la società, assistita dal Prof., dottore commercialista, ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, deducendo che all'istanza di accesso è stato dato riscontro dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che in data ha rigettato l'istanza per non essere stato indicato un indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.

Nel ricorso alla Commissione parte ricorrente ha evidenziato che *“sta provvedendo ad integrare quanto sopra eccepito dalla Riscossione”*.

Nella memoria dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di -, pervenuta il è stato dedotto che le formalità sono già nella disponibilità dell'istante, alla luce delle dichiarazioni fatte dal medesimo nel ricorso e che non dispone di atti oggetto di possibile accesso, mentre nella memoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è stata ribadita la necessità dell'indicazione della pec/mail o l'indicazione dello sportello di riscossione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di - di non disporre dei documenti richiesti non può che rigettare il ricorso nei confronti della medesima, mentre osserva che, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non è in contestazione il diritto della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, alla luce del

combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ma le concrete modalità di consegna della documentazione.

A tale riguardo la Commissione osserva che l'Agenzia non può pretendere che l'istanza di accesso sia evasa esclusivamente per via telematica, né può imporre all'istante di indicare l'Ufficio presso cui ritirare la documentazione.

Appare, invece, doveroso per l'Amministrazione indicare essa stessa, nella sua risposta, l'Ufficio competente ad evadere l'istanza, perché in possesso della documentazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base al quale "l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto".

Resta inteso che l'istante, anche alla luce del principio di leale collaborazione, dovrebbe, ove possibile consentire la più snella ed economica, modalità di accesso in via telematica ovvero indicare l'Ufficio presso cui desidera ritirare la documentazione. Tuttavia, in mancanza di tale disponibilità, l'Amministrazione non è impossibilitata a concludere il procedimento e deve indicare l'Ufficio competente, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze in tema di spese ed eventuali disagi nel ritiro della documentazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di -, mentre lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto, invita l'Amministrazione ad indicare l'Ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso, ove la ricorrente non abbia fornito indicazioni in proposito.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi della

FATTO

Il,, inquadrati nella categoria Elevate Professionalità di cui al CCNL di comparto, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione in copia della seguente documentazione:

- *tutti i verbali delle sedute di contrattazione decentrata tenutesi a far data dal, all'attualità, e relativi eventuali allegati;*
- *tutti gli atti connessi alla attività di contrattazione decentrata, formati dall'Amministrazione, ivi compresi schemi, prospetti, proposte, piattaforme, comunque denominati, atti e dati contabili, pareri raccolti e relative richieste, anche inviati alla parte sindacale trattante o per essa destinati, o ad altri eventuali soggetti, sempre ai fini della conclusione dei ridetti contratti collettivi aziendali, dai quali emerga, anche per parte, la posizione negoziale eletta dall'Ente, fin dall'origine, a far data dal all'attualità;*
- *tutti gli atti connessi all'attività di attuazione delle previsioni di cui all'art. 65, comma 3, lett. f), CCNL comparto, formati dall'Amministrazione, ivi compresi schemi, prospetti, proposte, piattaforme, comunque denominati, atti e dati contabili, pareri raccolti e relative richieste, anche inviati alla parte sindacale trattante o per essa destinati, o ad altri eventuali soggetti, sempre ai fini della conclusione dei ridetti contratti collettivi aziendali, dai quali emerga, anche per parte, la posizione negoziale eletta dall'Ente, fin dall'origine, a far data dal all'attualità;*
- *gli estratti dei verbali di tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, e di eventuali altri organi istruttori e di controllo, nelle quali siano stati affrontati i sopradetti temi riguardanti la negoziazione decentrata di Ateneo, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 3, lett. f), del CCNL richiamato, nonché i temi dell'organizzazione amministrativa-gestionale dell'Ateneo, comunque intesi, titolati e denominati, nel suo assetto complessivo, o anche soltanto nell'assetto di singole strutture o unità organizzative, o di singole attività o incarichi, cui erano o sarebbero state proposte, preposte o previste, unità di personale di Cat., con la relativa integrale discussione, a far data dal all'attualità;*
- *tutti i Provvedimenti del Direttore Generale e tutti gli eventuali provvedimenti del Rettore in materia di organizzazione amministrativa-gestionale dell'Ateneo, comunque intesi, titolati e denominati, nel suo assetto complessivo, o anche soltanto nell'assetto di singole strutture, unità organizzative, o di singole attività o incarichi, cui siano, erano o sarebbero state proposte, preposte o previste, unità di personale di Cat., a far data dal all'attualità.*

L'istanza trovava causa nell'esigenza di eventualmente intraprendere azioni giudiziarie a tutela dei propri interessi.

L'Amministrazione resistente non rispondeva entro il termine di trenta giorni.

Avverso tale silenzio gli istanti hanno presentato ricorso alla Commissione.

Con nota del la Direzione Generale dell'Università degli Studi della, a parziale riscontro dell'istanza, ha comunicato di aver provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla costituzione del fondo per la contrattazione delegata, accompagnata dal verbale del Collegio dei Revisori n. del e delle contrapposte deduzioni dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indichi con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le siano state ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se la documentazione ostesa sia satisfattiva dell'istanza di accesso.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita i ricorrenti all'espletamento dell'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comune di e Comune di

FATTO

....., Consigliere Comunale del Comune di, formulava il al suindicato Comune istanza di accesso alla nota prot. n. del

Il il Comune di rigettava l'istanza di accesso sul rilievo che *«quanto richiesto non rientra nell'ambito della tipologia di atti che possono essere richiesti»*.

Il l'istanza formulava istanza di riesame.

L'Amministrazione Comunale confermava il diniego il successivo, sul presupposto che *«quanto richiesto era una corrispondenza interna avente ad oggetto una relazione su fatti non afferenti procedimenti amministrativi»*.

Il, nella qualità di Consigliere comunale del Comune di, formulava al Comune di, che gestisce convenzionalmente i servizi di segreteria comunale con il Comune di, istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti. *«1. Parere richiesto al Consiglio Direttivo Anac, per come desumibile dal Verbale n. del che quivi si allega; 2. Eventuale riscontro reso dal Consiglio Direttivo dell'ANAC sui profili sottoposti con richiesta di parere»*.

Tali atti risultavano essere stati richiesti nell'ambito della procedura concorsuale indetta dal Comune di e volta al reclutamento di n. unità a tempo pieno e determinato di “....., cat.”, presso l'Ufficio

Il il Comune di rigettava l'istanza di accesso sul rilievo che la facoltà di accesso *«agli atti quale Consigliere comunale può essere esercitata nei confronti dell'amministrazione di appartenenza»*, motivazione ribadita con provvedimento del a seguito di istanza di riesame presentata dal ricorrente.

Avverso i dinieghi opposti dal Comune di e dal Comune di sulle istanze di riesame il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria del Comune di che ha dedotto che la nota è stata prodotta in forma riservata per il Sindaco ed è coperta da segreto istruttorio.

DIRITTO

Sul gravame presentato, la Commissione rileva che il Consigliere Comunale non ha impugnato i provvedimenti di diniego dei comuni resistenti, ma ha proposto istanza di riesame ai suddetti Comuni ed ha impugnato gli stessi avanti alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016 “nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni...*Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*”.

Avverso il provvedimento di riesame, il richiedente avrebbe dovuto proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente e non alla Commissione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....-.....” di

FATTO

Il, in qualità di docente di ruolo presso l'Amministrazione resistente e presentavano istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti «1. *Copia conforme e/o attestazione equipollente del registro protocollo e/o registro riservato dell'I.C.-..... di, in cui si rilevi, da parte del MIUR-Urs per la - Ufficio VII-amb. territoriale, la notifica del decreto prot. n. / / ris del*; 2. *Copia conforme del decreto prot. n. / / ris del che è stato notificato dal MIUR -Urs per la - Ufficio VIII - amb. territoriale al l.r.p.t. dell'I.C. di*; 3. *Copia conforme e/o attestazione equipollente del registro protocollo dell'I.C. di, in cui si rilevi, da parte della ricorrente ins., la notifica del decreto prot. n. / / ris del*; 4. *Copia conforme del decreto prot. n. / / ris del che è stato notificato dalla ricorrente ins., congiuntamente alla lettera accompagnatoria del l.r.p.t. dell'I.C. di*; 5. *Copia conforme dell'Elenco degli atti presenti nel Fascicolo Personale e Riservato della ricorrente ins. fino alla data della presente istanza etc*; 6. *Copia conforme della lettera prot. del congiuntamente alla copia del Registro Protocollo e/o Protocollo Riservato, in cui è riportata l'emissione suddetta*; 7. *e quanto altro utile dalla concessa richiesta visione degli atti presenti e/o allegati al decreto prot. n. / / ris. Del*».

L'istanza trovava causa nel procedimento disciplinare avviato nei confronti della a seguito di segnalazione della Direttrice Scolastica e che si è concluso con sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste ed è stato archiviato con decreto prot. n. / / ris del, rispetto al quale la, nel corso di dichiarazioni rese il dinnanzi alla PG nell'ambito di altro processo penale collegato a quello disciplinare, aveva affermato che non era giunta all'Istituto alcuna comunicazione circa l'archiviazione del procedimento disciplinare; processo anche questo conclusosi con una assoluzione.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul presupposto della insussistenza di un concreto e attuale interesse all'ostensione.

Avverso tale rigetto, e propongono ricorso.

In prossimità della camera di consiglio l'Istituto Comprensivo “..... -” depositava memoria.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.

La Commissione osserva che i ricorrenti non hanno dato evidenza, né nell'istanza né nel ricorso dell'interesse sotteso alla richiesta avanzata e neppure del nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere.

Hanno prodotto una enorme quantità di documentazione, senza però fornire prova dell'interesse di entrambi sotteso alla richiesta di accesso – considerato peraltro che l'istanza riguarda documentazione della sola ricorrente e non del e risalente al -, né hanno evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la loro posizione giuridica soggettiva.

E' la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale, che deve essere specificato nell'istanza di accesso a qualificare la posizione legittimante l'accesso.

Secondo il costante orientamento della Commissione, infatti, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241 del 1990 e art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

La Commissione osserva inoltre che l'istanza di accesso, per come formulata appare volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, contro la previsione dell'art. 24 comma 3 della legge 241/'90: il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile anche sotto tale profilo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: S.r.l., in persona del legale rappresentante

contro

Amministrazione resistente: ANAS- Compartimento Viabilità delle

FATTO

Il, in qualità di legale rappresentante della S.r.l. presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti: Giornale Lavori S.P. km.; Libretto delle misurekm., in qualità di sub-affidataria dei suddetti lavori.

L'istanza era motivata con la necessità di dover difendere i propri diritti in quanto la ricorrente riteneva non corretta la contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori di alcuni lavori eseguiti dalla stessa.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che la richiesta di accesso, formulata nella qualità di subaffidataria ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non evidenziava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso richiesto (insussistenza di un concreto e attuale interesse all'ostensione) e che pertanto l'impresa avrebbe dovuto riformulare l'istanza, fornendo adeguata motivazione.

Parte ricorrente adiva nei termini il Difensore Civico delle affinché riesaminasse l'istanza di accesso e ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore Civico trasmetteva per competenza il ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, essendo pendente un contenzioso in merito alla fornitura dei materiali.

La Commissione sottolinea che condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990; collegamento che nella fattispecie concreta si rinviene, in quanto la società è subaffidataria dei lavori appaltati ed ha rappresentato nell'istanza di accesso che *“una non corretta contabilizzazione da parte della*

Direzione dei Lavori, per quanto riguarda la fornitura dei conglomerati cementizi per la realizzazione dei lavori sulla S.P., ha creato un contenzioso legale con l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto”.

Come sostenuto dal Consiglio di Stato (sentenza 28-01-2016, n. 326) “in base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica (tale opinamento risulta in linea con quanto in passato affermato dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio che ha ritenuto che ai sensi del citato art.22 sono soggette all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato" -AP, 22 aprile 1999, n. 4), purché concernenti attività di pubblico interesse, la risposta che in passato la giurisprudenza ha specificamente fornito è quella per cui tale sia l'attività esecutiva di un appalto”.

In proposito, come osservato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 agosto 2017 n. 2054 e sez. IV, 6 febbraio 2017 n. 266, "Ai sensi dell'art. 24, co. 7, L. n. 241 del 1990 l'accesso agli atti della P.A. va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il, Assistente Scelto della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di formulava, nei confronti di quest'ultima, istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti. *«istanze di fruizione permessi l. n. 104 del 1992 mesi di e, rigettate e non notificate».*

L'istanza era motivata dal fatto che l'Amministrazione resistente non aveva comunicato al ricorrente i motivi dei provvedimenti di rigetto.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di aver comunicato al ricorrente, per mezzo di indicazione contenute nella stessa richiesta di congedo, la motivazione del diniego alla concessione dello stesso ed ha evidenziato che l'istanza di accesso non era motivata.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti

dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro –

FATTO

Il, la s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. chiedeva all'Amministrazione resistente l'accesso e l'estrazione di copia degli atti relativi al procedimento ispettivo, ivi compresi i rilievi fotografici e le dichiarazioni dei lavoratori acquisite dagli ispettori. Il procedimento ispettivo si era concluso con il verbale con il quale veniva, tra l'altro, rilevata la violazione dell'art. 21, comma 1, della legge n. 646 del 1982 relativa al divieto di subappalto in assenza di autorizzazione da parte della PA committente.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso, facendo riferimento alle disposizioni di cui al DM n. 757/1994 e alla circostanza che gli atti sono al vaglio della competente Autorità Giudiziaria.

La ricorrente impugnava il rigetto formulato dall'Amministrazione resistente denunciandone l'illegittimità.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria, in cui evidenziava che gli atti sono al vaglio della competente Procura della Repubblica e che l'Ispettorato è stato delegato ad atti di indagine.

Nella seduta del la Commissione, in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, sospendeva la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto, qualora ne sussistessero i presupposti, interrompendo, nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge.

Con nota del l'Ispettorato ha prodotto il diniego del Sostituto Procuratore della Repubblica di, trattandosi di atti coperti dal segreto ex art. 329 cpp.

DIRITTO

La Commissione osserva che non avendo l'Autorità Giudiziaria rilasciato il nulla osta all'accesso, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:, in qualità di titolare dell'Azienda "....."

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri "....." Stazione di

FATTO

Il, in qualità di titolare dell'azienda vivaistica "....." presentava al Comando Stazione dei Carabinieri di istanza di accesso alla *«relazione di servizio o informativa o qualsiasi atto o documento redatto dagli stessi, in occasione dell'intervento richiesto dall'istante in data»*.

La suddetta istanza era motivata dall'interesse dell'istante a tutelare i propri diritti in sede giudiziale, tenuto conto che il suindicato intervento era conseguente ad uno smottamento di terreno proveniente dal fondo, confinante con quello dell'istante.

Il i Carabinieri della Stazione di negavano l'accesso sul presupposto che la relativa annotazione/relazione *“non poteva essere rimessa nella disponibilità delle parti”*. La stessa sarebbe stata inoltrata all'Autorità Giudiziaria se richiesta.

L'istante propone ricorso avverso il suddetto diniego rilevandone l'assoluta genericità e, comunque, la sua infondatezza nel merito non potendo opporsi alla richiesta di accesso alcun segreto istruttorio, venendo in rilievo nel caso di specie un illecito civile causa di eventuale risarcimento danni

In prossimità della seduta della Commissione, i Carabinieri della Stazione di hanno depositato memoria con la quale hanno ribadito che, *“in base al regolamento in atto”*, gli atti oggetto della domanda di accesso sono nella disponibilità dell'AG e, quindi, ostensibili alla parte solo nel corso di un eventuale giudizio e a discrezione del giudice che può richiedere alla forza di polizia intervenuta sul luogo dell'occorso copia dell'annotazione dell'intervento svolto.

DIRITTO

La Commissione osserva che la Legione Carabinieri – Stazione di in sede di memoria ha rappresentato che l'annotazione di P.G. per l'intervento in loco è sottratta all'accesso per disposizione regolamentare, ma non ha specificato in base a quale disposizione regolamentare i chiesti documenti sono a disposizione solo dell'Autorità Giudiziaria.

La Commissione invita pertanto la parte resistente ad inviare copia del regolamento richiamato senza estremi in memoria. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'amministrazione resistente a volere adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:SRL

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale

FATTO

..... SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Prof. rivolgeva il ad Equitalia Riscossione Spa ed a Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di la richiesta di poter accedere a copia delle cartelle di pagamento notificate.

L'istante società ha dedotto a fondamento che le è stato notificato atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 n., codice identificativo del fascicolo/...../..... codice identificativo della procedura esecutiva, formato da Riscossione in data

In data, assistita dal Prof., dottore commercialista, la società ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, deducendo che all'istanza di accesso non è stato dato riscontro.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha dedotto che diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, stante la mancanza di alcuni dati fondamentali necessari per l'evasione dell'istanza stessa, in data ha rigettato l'istanza per le seguenti motivazioni: “... *nell'istanza non è stato indicato un indirizzo email/Pec a cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.*

Non è presente la dichiarazione di presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzazione al trattamento dei dati personali.”

A seguito di tale comunicazione, ha eccepito parte resistente, la società ben avrebbe potuto fornire l'indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.

E' pervenuta anche memoria dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di che ha dedotto che l'istanza di accesso non si riferisce a documenti né formati né detenuti stabilmente dalla medesima.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di di non detenere la documentazione richiesta, non può che rigettare il ricorso nei confronti della medesima, mentre osserva che, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non è in contestazione il diritto della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, alla luce del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ma le concrete modalità di consegna della documentazione stessa.

A tale riguardo la Commissione osserva che l'Agenzia non può pretendere che l'istanza di accesso sia evasa esclusivamente per via telematica, né può imporre alla società istante di indicare l'Ufficio presso cui ritirare la documentazione.

Appare, invece, doveroso per l'Amministrazione indicare essa stessa, nella sua risposta, l'Ufficio competente ad evadere l'istanza, perché in possesso della documentazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base al quale "l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto".

Resta inteso che la società istante, anche alla luce del principio di leale collaborazione, dovrebbe, ove possibile consentire la più snella ed economica, modalità di accesso in via telematica ovvero indicare l'Ufficio presso cui desidera ritirare la documentazione. Tuttavia, in mancanza di tale disponibilità, l'Amministrazione non è impossibilitata a concludere il procedimento e deve indicare l'Ufficio competente, rimanendo a carico della società istante le conseguenze in tema di spese ed eventuali disagi nel ritiro della documentazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di –, mentre lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto, invita l'Amministrazione ad indicare l'Ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso, ove la ricorrente società non abbia fornito indicazioni in proposito.

Ricorrente:, in qualità di amministratore delegato della S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di, la Provincia di

FATTO

Il, in qualità di amministratore delegato della S.r.l., presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti ed estrazione copia della documentazione relativa alla procedura di rilascio di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. relativo a una canna fumaria in lamiera, installata su una facciata di fabbricato, sito nel Borgo medievale del Comune di

La suddetta istanza era motivata dall'interesse economico dell'istante che aveva sottoscritto un contratto di gestione di una struttura ricettiva, ubicata nel medesimo fabbricato, ove era collocata la suddetta canna fumaria che, a parere dell'istante, deturpava la bellezza paesaggistica della costruzione sulla quale era installata e impediva l'uso della terrazza oggetto anch'essa del cennato contratto di gestione sulla quale fuoriuscivano i relativi fumi.

L'Amministrazione resistente non riscontrava l'istanza come sopra proposta.

La ricorrente impugna il suddetto silenzio rigetto avanti alla Commissione.

In prossimità della seduta, l'Amministrazione resistente ha depositato una prima memoria, con la quale ha rappresentato, tra l'altro, di aver invitato la ricorrente a prendere visione della documentazione richiesta e una seconda memoria con la quale ha dato atto che il è stata ostesa la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto accesso alla documentazione richiesta e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri - S.M. Nucleo Relazione con il Pubblico

FATTO

Il Maresciallo Capo CC, il ha fatto istanza di accesso e acquisizione copia dei seguenti documenti: copia atti presso l'Infermeria Presidiaria Legionale di che hanno comportato l'invio a visita medica dell'istante il, unitamente ad ogni altro atto afferente alle visite mediche specialistiche effettuate in tale occasione.

Ha precisato il che la visita medica sopra indicata era stata disposta a seguito del ritiro cautelare amministrativo delle armi operato il dalla Prefettura di dal quale aveva preso avvio il procedimento di divieto di detenzione di armi, di talché l'interesse sotteso all'istanza di accesso era da rinvenire nell'esigenza di acquisire documentazione utile per la sua difesa nell'ambito del suindicato procedimento.

Il l'Amministrazione resistente concedeva l'accesso agli atti richiesti con l'apposizione in alcuni della dicitura "omissis".

Avverso l'apposizione di omissis alla documentazione ostesa il proponeva ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione le parti hanno depositato memorie.

Il ricorrente ha precisato: che il procedimento amministrativo a cui era stata sottoposto trovava origine in una denuncia querela da parte della moglie; che la visita medica alla quale era stato sottoposto ne aveva certificato l'idoneità incondizionata al servizio; che il cennato procedimento si era concluso con la restituzione dell'arma il Il, in ragione di quanto sopra, ha rilevato che la parziale ostensione degli atti richiesti, mediante l'apposizione di diversi "omissis" ha leso il proprio diritto di difesa e impedito una più celere definizione del procedimento amministrativo che lo ha visto coinvolto, non essendo, peraltro, giustificata ex art 329 c.p.p. (essendo l'istanza a conoscenza del procedimento penale che aveva preso avvio dalla denuncia della moglie in quanto successivamente ritirata ed accettata dallo stesso ricorrente).

L'Amministrazione resistente ha rilevato che l'omissione di alcune parti dei documenti trasmessi al era pienamente legittima ed operata in forza degli artt. 1048, 1049 e 1050 DPR 2010 n. 90.

DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui agli artt. 1048, 1049 e 1050 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:SRL

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione

FATTO

La ricorrente, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa il un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia delle cartelle di pagamento formulate e notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa.

A fondamento dell'istanza ha dedotto la circostanza che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato a parte istante atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 n., codice identificativo del fascicolo/...../..... codice identificativo della procedura esecutiva, formato da Riscossione in data, per l'importo di euro

In data la società, assistita dal Prof., dottore commercialista, ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, deducendo che all'istanza di accesso non è stato dato riscontro.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha dedotto che diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, stante la mancanza di alcuni dati fondamentali necessari per l'evasione dell'istanza stessa, in data ha rigettato l'istanza per le seguenti motivazioni: “... *nell'istanza non è presente la dichiarazione di presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzazione al trattamento dei dati. Non è stato inoltre indicato un indirizzo email/Pec a cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.*”

A seguito di tale comunicazione, ha eccepito parte resistente, la società ben avrebbe potuto fornire l'indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che non è in contestazione tra le parti il diritto della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, alla luce del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ma le concrete modalità di consegna della documentazione.

A tale riguardo la Commissione osserva che l'Agenzia non può pretendere che l'istanza di accesso sia evasa esclusivamente per via telematica, né può imporre all'istante di indicare l'Ufficio presso cui ritirare la documentazione.

Appare, invece, doveroso per l'Amministrazione indicare essa stessa, nella sua risposta, l'Ufficio competente ad evadere l'istanza, perché in possesso della documentazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base al quale "l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto".

Resta inteso che la società istante, anche alla luce del principio di leale collaborazione, dovrebbe, ove possibile consentire la, più snella ed economica, modalità di accesso in via telematica ovvero indicare l'Ufficio presso cui desidera ritirare la documentazione. Tuttavia, in mancanza di tale disponibilità, l'Amministrazione non è impossibilitata a concludere il procedimento e deve indicare l'Ufficio competente, rimanendo a carico dell'istante società le conseguenze in tema di spese ed eventuali disagi nel ritiro della documentazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, invita l'Amministrazione ad indicare l'Ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso, ove la ricorrente non abbia fornito indicazioni in proposito.

Ricorrente: srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione Spa

FATTO

La s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof., ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa il istanza di accesso agli elenchi dei ruoli riscossi dall'Agenzia per conto del Comune di in relazione alle sanzioni per violazione al Codice della Strada, elevate dagli ausiliari del traffico per le annualità dal al (sino al mese di), essendo stata la s.r.l. concessionaria della sosta a pagamento nel territorio dell'Amministrazione A fondamento ha posto la tutela anche giurisdizionale delle proprie situazioni soggettive.

L'Agenzia resistente ha negato l'accesso in data perché la documentazione inerisce ad un terzo, che verrebbe leso o compromesso e ciò per salvaguardare il diritto alla riservatezza, dovendo la relativa documentazione essere richiesta direttamente al Comune di

Avverso il diniego di accesso parte ricorrente ha adito nei termini di legge la Commissione, che nella seduta del ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione al Comune di, controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Successivamente la ricorrente con istanza protocollata il chiedeva nuovamente l'accesso agli elenchi dei ruoli annualità dal all' relativi a quanto incassato dall'Agenzia quale soggetto delegato alla riscossione dal Comune di sotto la voce sanzioni per il mancato pagamento della sosta, oggetto della prima istanza.

L'Amministrazione il rigettava la richiesta, ribadendo il diniego all'accesso.

Avverso il rigetto dell'istanza di accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso al Comune di

Perveniva memoria della parte resistente.

La Commissione nella seduta del, non rinvenendo agli atti, la seconda istanza di accesso, ha invitato la parte ricorrente a fornire copia della stessa, interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

Per quanto sopra la ricorrente ha legittimamente riproposto l'istanza di accesso agli atti, evidenziando nella seconda istanza di accesso che avverso il precedente diniego del aveva presentato ricorso alla Commissione che lo aveva dichiarato inammissibile e, richiamando la disposizione suindicata, ha correttamente notificato il ricorso al Comune di

Avverso il nuovo provvedimento di rigetto dell'Amministrazione del, ha adito questa Commissione.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva che il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto sulla base delle seguenti osservazioni.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

In proposito, come osservato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 agosto 2017 n. 2054 e sez. IV, 6 febbraio 2017 n. 266, *“Ai sensi dell'art. 24, co. 7, L. n. 241 del 1990 l'accesso agli atti della P.A. va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale”*.

Conseguentemente, *“l'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo (anche) sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate”* (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 16 gennaio 2017 n. 68); ed il *“problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici.”* (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 12 dicembre 2016 n. 12317).

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta, con eventuale oscuramento di dati sensibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia Militare di

FATTO

Il,, Tenente dell'Esercito Italiano, presentava all'Accademia Militare di, istanza di accesso ed estrazione in copia per conoscere l'ammontare delle ore maturate fuori dell'orario programmato per le attività svolte a e come risultante dai *«registri firma relativi alla frequenza del Corso Applicativo Anno Ufficiali in Servizio Permanente del Ruolo Normale per i mesi di - - - -»*.

Il successivo il ricorrente, a mezzo di un difensore, in ragione del silenzio dell'Amministrazione resistente, reiterava la suindicata richiesta.

L'istanza di accesso in esame era motivata dall'esigenza di conoscere l'ammontare delle ore maturate dall'istante fuori dall'orario programmato per le attività svolte a e, come risultante dalla documentazione sopra indicata e, quindi, al fine di richiedere il pagamento delle ore di straordinario svolte e, in particolare, delle ore risultanti dal Foglio di viaggio n del

Il l'Amministrazione resistente faceva presente che l'attività svolta dall'istante era disciplinata dal d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), il quale non prevedeva l'istituto dello straordinario. Quanto al pagamento della prestazione lavorativa afferente al foglio di viaggio n. cit., l'Amministrazione rilevava l'avvenuta liquidazione della somma ad esso relativa; liquidazione rispetto alla quale l'istante non aveva proposto alcuna specifica doglianza e, pertanto, rispetto alla quale aveva prestato acquiescenza. Quanto alla richiesta di accesso evidenziava che dal si era ampiamente formato il silenzio-rigetto.

Avverso tale provvedimento del l'istante ha presentato ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso risulta irricevibile per tardività.

Il ricorrente in data ebbe a formulare un'istanza di accesso analoga a quella oggetto del presente ricorso ed avverso il provvedimento di silenzio rigetto da parte dell'Amministrazione non ha proposto i previsti rimedi impugnatori.

La proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella del) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non

costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

Sul punto il provvedimento dell'Amministrazione risulta meramente confermativo del precedente.

La Commissione evidenzia in ogni caso che il ricorso è tardivo ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il provvedimento impugnato è del

La sospensione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, ha avuto luogo fino al 15.5.2020, la Commissione è stata adita il, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dal

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione dell'Istituto Penitenziario di

FATTO

....., recluso presso l'Amministrazione resistente, ha presentato ilun'istanza d'accesso rivolta alla Direzione del Penitenziario di, chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- programma individualizzato di trattamento ex art. 29 DPR 230/2000.

Motivava l'istanza con riferimento alla verifica delle prospettive trattamentali in proiezione futura.

Deducendo che era stato convocato per la comunicazione orale del rigetto dell'istanza, in quanto *“il provvedimento può essere solamente consultato, oppure se ne può ottenere copia dalla cancelleria del TDS o del MS in occasione della richiesta di provvedimenti di sorveglianza”* l'istante ha adito il la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/'90.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, ai fini del decidere, ritiene necessario sapere dalla amministrazione resistente se la documentazione, così come richiesta, sia materialmente formata ed esistente e sia dalla medesima detenuta.

Si invita pertanto l'Amministrazione a fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti. I termini di legge rimangono medio tempore interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando Provinciale

FATTO

....., ispettore della Guardia di Finanza, essendo stato avviato un procedimento disciplinare di consegna per giorni nei suoi confronti da parte del Comandante Provinciale G. di F. di, stante la necessità di visionare il relativo carteggio, considerato che nell'episodio oggetto di contestazione si dava atto del coinvolgimento dei militari e, che venivano invitati a relazionare in merito, ha formulato ai sensi della L. 241/90 in data all'Amministrazione resistente richiesta formale di rilascio di copia della seguente documentazione: *“tutti gli atti ed i documenti costituenti gli eventuali procedimenti disciplinari e/o le eventuali valutazioni disciplinari posti in essere nei confronti del LGT. e”*.

Con provvedimento di rigetto dell'..... la Guardia di Finanza ha dedotto che la richiesta di accesso è preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'autorità competente alle valutazioni per irrogare eventuali sanzioni disciplinari ed è motivata a dedurre il vizio di disparità di trattamento, non ricorrendo il presupposto della necessità di conoscenza ex art. 24, comma 7, legge 241/90.

Avverso il suindicato provvedimento, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, notificando il ricorso ai controinteressati via pec.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso del è analoga a quella presentata in data, in ordine alla quale l'amministrazione si è espressa con provvedimento in data, poi impugnato innanzi la Commissione e deciso nella seduta del, Pertanto, il presente ricorso appare inammissibile per il principio del *ne bis in idem*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando Provinciale

FATTO

....., ispettore della Guardia di Finanza, essendo stato avviato un procedimento disciplinare di consegna per giorni nei suoi confronti da parte del Comandante Provinciale G. di F. di, stante la necessità di visionare il relativo carteggio, ha formulato ai sensi della L. 241/90 in data all'Amministrazione resistente richiesta formale di rilascio di copia della seguente documentazione: *“tutti gli atti ed i documenti costituenti gli eventuali procedimenti disciplinari e/o le eventuali valutazioni disciplinari posti in essere nei confronti del collega di pattuglia”*.

Con provvedimento di rigetto del la Guardia di Finanza ha dedotto che la richiesta di accesso non poteva essere accolta, in quanto nell'oggetto era stata erroneamente indicata la nota da cui sarebbe scaturito il procedimento disciplinare.

Parte ricorrente riformulava l'istanza di accesso, allegando anche la nota in precedenza erroneamente indicata.

Con provvedimento di rigetto del la Guardia di Finanza ha dedotto che la richiesta di accesso si traduceva in un'indagine esplorativa inammissibile, che sussisteva la disposizione di cui al DM 29 ottobre 1996, n. 603 e che l'istanza è motivata a dedurre un ipotetico vizio di disparità di trattamento.

Avverso il suindicato provvedimento, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, notificando il ricorso al controinteressato via pec.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, considerato che pende ricorso gerarchico avverso l'irrogata sanzione disciplinare della consegna.

L'accesso è richiesto in un'ottica di comparazione preordinata alla verifica di eventuali disparità di trattamento, avuto riguardo ai provvedimenti assunti nei confronti degli altri militari coinvolti.

In proposito, come osservato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 agosto 2017 n. 2054 e sez. IV, 6 febbraio 2017 n. 266, *"Ai sensi dell'art. 24, co. 7, L. n. 241 del 1990 l'accesso agli atti della P.A. va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale"*.

Conseguentemente, *"l'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo (anche) sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate"* (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 16 gennaio 2017 n. 68); ed il *"problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici"* (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 12 dicembre 2016 n. 12317).

La stessa disposizione regolamentare (art. 5, comma 1, lett. g) del DM 1996, n. 603), richiamata dall'Amministrazione resistente, espressamente prescrive che sono *"fatte salve le richieste del titolare dell'interesse"*.

Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto del ricorrente alla richiesta ostensione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La Sig.ra formulava un'istanza d'accesso dopo aver ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi in capo alla posizione di lavoratori.

In particolare l'istanza aveva ad oggetto le dichiarazioni rese dai lavoratori e

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui insiste per la legittimità del diniego e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del fascicolo relativo al procedimento di concessione della cittadinanza italiana avviato a seguito della sua istanza presentata presso la Prefettura di nel corso del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto della sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in relazione a tutti gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istanza di concessione della cittadinanza, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Aeronautica militare

FATTO

Il T. Col. ha formulato un'istanza di accesso diretta a prendere visione e di ottenere copia cartacea, del documento denominato “*Relazione comportamentale T. Col.*” con relativi allegati, inviato al Comando dell'A.M./.....^ Regione Aerea - il

L'Amministrazione differiva l'accesso invocando il disposto di cui all'art. 1048 del D.P.R. 90/2010, nella parte in cui prevede che “*i documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: a) pianificazione relativa all'impiego del personale militare – 1 anno*”.

La Commissione, nella seduta del emanava un'ordinanza istruttoria chiedendo chiarimenti all'Amministrazione in ordine alle ragioni per le quali il documento richiesto rientrava nella sottrazione all'accesso prevista dall'invocata disposizione.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che “*la Relazione comportamentale de qua e i relativi allegati costituiscono il primo passaggio procedurale relativo ad una pianificazione straordinaria di impiego del personale. Coerentemente con la direttiva della Direzione per l'Impiego del Personale Militare (richiamata dall'istante e da questa Amministrazione), contenendo tutti i fatti oggettivamente rilevanti ai fini delle necessarie valutazioni delle autorità preposte su un possibile impiego, essa si traduce nel momento genetico – dunque essenziale – del processo di “pianificazione relativa all'impiego del personale”, espressamente richiamato dalla previsione di cui all'art. 1048 del D.P.R. 90/2010. In tal senso, le conclusioni della relazione (della quale si riportano letteralmente i contenuti: “...appare necessaria la valutazione sulla possibilità di assegnare il T. Col. a un incarico, seppur temporaneo, presso Enti esterni...”)* non lasciano dubbi sulla sua natura e sulle finalità che intende perseguire”.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, per il periodo di un, in quanto ricadenti nella previsione di cui all'art. 1048 del D.P.R. n. 90/2010, non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il Luogotenente, in qualità di diretto interessato, in data ha presentato richiesta formale di estrazione di copia della documentazione inerente al procedimento amministrativo relativo ad uno suo trasferimento presso altro Comando.

L'Amministrazione accoglieva l'istanza ma provvedeva all'oscuramento di una nota del Comando Provinciale di, in quanto contenente dati sensibili e, a seguito della richiesta di ostendere la versione integrale del documento, l'Amministrazione confermava il diniego, in data

L'interessato ribadiva la sua richiesta che veniva riscontrata nuovamente dall'Amministrazione che, in data-....., confermava il suo diniego e il precedente provvedimento.

In data l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso alla Commissione è inammissibile venendo in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”*.

Nel caso di specie il diniego dell'Amministrazione del appare meramente confermativo di quello precedentemente reso (con nota del), non utilmente gravato dall'istante.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
contro

Amministrazione resistente: Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della

FATTO

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ente pubblico non economico istituito con legge 6 giugno 1986 n. 251 e s.m.i., ha formulato all'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della un'istanza di accesso alla “*e-mail (o altra comunicazione) con la quale l'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della ha ricevuto copia della raccomandata PEC prot. n. / dello scrivente Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, non indirizzata al predetto Ordine, la cui conoscenza ha dato luogo, solo due giorni dopo, alla comunicazione dell'Ordine Regionale prot. n. del*”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto le Organizzazioni hanno adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso l'interesse differenziato della parte ricorrente a conoscere le modalità formali con le quali l'Ente acceduto sia entrato in possesso, come dallo stesso affermato nella citata nota n. /, della sua missiva indirizzata ad altri soggetti, a sua volta connessa ad un bando pubblico che richiede tra i requisiti di partecipazione riservanti ai soli soggetti in possesso del titolo di Dottore agronomo e forestale iscritto al relativo Albo, escludendo, invece, la categoria rappresentata dal Collegio ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di

FATTO

L’Avv., in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore ha formulato una richiesta formale per visione ed estrazione copia dei voti della minore, dei compagni di classe della nel percorso di studi svolto all’interno dell’Istituto Comprensivo “..... e” al verbale conclusivo delle valutazioni degli alunni, compresa la relazione con la quale si è ottenuta la valutazione finale dell'esame/elaborato per l'anno per gli alunni della

A sostegno dell’istanza deduceva l’interesse a conoscere – con finalità anche comparative – la documentazione richiesta, anche relativa agli altri alunni della classe, non condividendo la votazione ed i crediti formativi riconosciuti alla propria figlia.

In riscontro a tale richiesta, l’Ufficio dell’Istituto Comprensivo “..... e” di ha opposto diniego parziale, consentendo la visione ed estrazione di copia dei voti attinenti solo ed esclusivamente alla minore

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato atteso che l’istante ha manifestato un interesse diretto e differenziato, ritenendo la documentazione utile ai fini della difesa di un interesse giuridicamente rilevante nell’ottica di un approccio comparativo alle valutazioni scolastiche degli alunni.

Tale circostanza appare idonea a legittimare l’accesso ai documenti e agli atti degli altri alunni della classe, come ritenuto in un caso analogo dal Consiglio di Stato sez. VI, 15/06/2006, (ud. 28/03/2006, dep. 15/06/2006), n.3536

La Commissione precisa tuttavia – in quanto nella sentenza sopra citata il Consiglio di Stato non aveva preso in considerazione la novella legislativa dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, ritenuta inapplicabile *ratione temporis*, che sulla base di tale disposizione, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito “*nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”.

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall’ultimo periodo dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e

comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse e *“lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito...dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l.n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso”*. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692)

Appare, inoltre, opportuno precisare che anche nell'accesso difensivo, a fronte di particolari categoria di dati personali (relativi alla salute e alla vita sessuale), la verifica della “stretta indispensabilità” va effettuata alla luce del criterio del “pari rango” di cui all'art. 60 Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) in base al quale: *“Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”*.

Se dunque, sono interessate categorie particolari di dati di cui all'art. 9 Regolamento (UE) 2016/679, al quale oggi va fatto riferimento (*“dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”*) o art. 10 Regolamento (UE) 2016/679 (dati relativi a condanne penali o reati) l'Amministrazione è tenuta a verificare, a fronte di un accesso di tipo difensivo, il carattere della stretta indispensabilità e per alcune categorie particolari di dati, anche la strumentalità dell'accesso rispetto alla tutela di un interesse di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere ad eccezione dei documenti contenenti particolari categorie di dati personali degli altri alunni, ovvero previo oscuramento dei medesimi, atteso che parte ricorrente non ha, allo stato, manifestato l'esistenza di un interesse difensivo indispensabile da contemperare, nel senso sopra precisato.

PQM

La Commissione accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: AUSL

FATTO

Il Sig., in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di S.r.l., ha presentato una nuova istanza di accesso alla AUSL avente ad oggetto atti e documenti riguardanti una complessa ed annosa vicenda, definita in via transattiva con la ASL stessa, dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla predetta società.

Deducendo l'illegittimità del diniego opposto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione tenuto conto della esistenza del Difensore civico nella Regione, dichiara la propria incompetenza ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge n. 241/90 tenuto conto che l'Amministrazione acceduta non è qualificabile come "statale".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e invita la Segreteria alla trasmissione al Difensore civico regionale per l'eventuale seguito di competenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la - Ambito territoriale di

FATTO

La Sig.ra, ha formulato un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti la graduatoria ad esaurimento (GAE) della Provincia di/....., la convocazione per la scelta del posto di sostegno dell'....., l'assunzione di altro docente a tempo determinato su posto di sostegno presso l'Istituto Comprensivo di

Deducendo la formazione del silenzio sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui riferisce di aver comunicato, in data, al difensore dell'istante e alla stessa docente a mezzo email, l'accoglimento della istanza di accesso, invitando gli interessati a prendere contatti con l'Ufficio al fine di concordare un incontro per gli adempimenti conseguenti, nel rispetto delle prescrizioni connesse all'emergenza sanitaria in corso.

Il suddetto avviso non è mai stato riscontrato, mentre, la nuova istanza di accesso non risulta mai giunta all'indirizzo dell'Ambito Territoriale di

L'Amministrazione, infine, rileva che *“con la presente si producono i documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti del in totale accoglimento della stessa, evidenziando che, in ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, gran parte della documentazione richiesta dall'interessata è liberamente accessibile nella sezione “reclutamento” del sito istituzionale di questo Ufficio al seguente link”*.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ed in disparte i profili riguardanti l'effettiva ricezione della seconda istanza di accesso, della quale è effettivamente mancante l'avviso di ricevimento della raccomandata, non prodotto dall'istante, ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, vista la documentazione allegata in sede di memoria.

Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell'inoltro della documentazione stessa anche all'interessata e visto che l'Amministrazione ha trasmesso con la memoria i documenti richiesti di sede di accesso, la

Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo con cui è stato trasmesso il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

La Sig.ra presentava alla Procura di una istanza di presa visione ed estrazione copia del fascicolo del procedimento penale a suo carico n. /, conclusosi con archiviazione.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto da parte della Procura l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono alla categoria degli atti giudiziari.

La richiesta di accesso agli atti di un procedimento penale esula, nella fattispecie, dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Ginnasio di Stato “.....”

FATTO

Il Sig. ha presentato al Liceo di un’istanza di accesso agli atti relativi al suo esame di maturità, chiedendo, in particolare, a seguito di una integrazione, i seguenti documenti:

- a) verbale del consiglio di classe della in cui sono stati formalizzati i voti di accesso all'esame di Stato
- b) verbale della riunione preliminare della sottocommissione d'esame per la classe svolta il alle ore
- c) elaborato di e con voto;
- d) griglia di valutazione della propria prova orale;
- e) verbale dello scrutinio avvenuto immediatamente dopo l'esame;
- f) verbale dello scrutinio finale dell'esame di maturità per la classe

A sostegno dell’istanza ha dedotto l’interesse a voler comprendere gli errori riscontrati dalla Commissione, nonché il processo delle motivazioni e delle valutazioni delle sue prove.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l’istanza di accesso che risulta depositata dall’istante presso l’Istituto in data (come risulta dal relativo protocollo del) si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni (in data) dalla data di presentazione, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta proposto con raccomandata a/r spedita in data, quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito Territoriale di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'Amministrazione un'istanza diretta a conoscere i motivi e criteri per i quali, a seguito delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico/..... per la classe di concorso di cui al D.M. n. 12 del 18/05/2020, le quote del contingente (n.4 per la classe di concorso), non sono state ripartite nella misura del 50% tra gli elenchi della GAE e della GRME, come previsto dal richiamato provvedimento. Nella sua istanza articolava, altresì, un'altra serie di connesse richieste di informazioni e chiarimenti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'interessata ha chiesto all'Amministrazione una serie di informazioni afferenti alle immissioni in ruolo sulla base delle graduatorie, e pertanto l'istanza non risulta finalizzata ad acquisire documenti, bensì si configura come una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Università degli Studi di Roma

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Università un'istanza di accesso "*al provvedimento, se esistente, che ha preventivamente autorizzato gli studenti di cui alla precedente tabella a sostenere nell'a.a. /..... (quando probabilmente gli stessi erano iscritti al anno del corso di laurea in) gli esami rispettivamente indicati?*".

A sostegno dell'istanza ha dedotto il suo interesse, quale partecipante alla procedura diretta all'attribuzione di premi di studio, a verificare se, in caso di anticipo degli esami e di assenza della preventiva autorizzazione, sia, comunque, legittima la graduatoria approvata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni,

L'Università ha depositato una memoria in cui rileva che non c'è stato alcun diniego all'accesso, in quanto con nota prot.n. del, inviata al dott. è stata prodotta tutta la documentazione presente nel fascicolo studente, in esecuzione di una precedente decisione della Commissione.

In ogni caso, con nota del Prot. n. l'Università deduce di aver prontamente risposto alla citata nota del u.s., ulteriormente ribadendo la sua posizione.

DIRITTO

La Commissione, con riferimento all'interesse all'accesso rileva che esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura diretta all'attribuzione di premi di studio per merito dalla quale è conseguita una graduatoria e che assume, dunque, i caratteri della concorsualità.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Nel merito la Commissione ritiene che l'istanza di accesso del abbia una sua autonomia rispetto a quanto in precedenza vagliato anche da questa Commissione, in quanto specificamente diretta ad ottenere il "*provvedimento, se esistente, che ha preventivamente autorizzato gli studenti...sostenere nell'a.a./.....*" esami in anticipo.

Atteso che dalla nota dell'Amministrazione non è possibile evincere se tali provvedimenti esistano o meno la Commissione ritiene di accogliere, cautelativamente, il ricorso, rilevando che sussiste un interesse dell'istante ad acquisire tali documenti, ove materialmente esistenti e detenuti dall'Amministrazione

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione resa nella seduta del con cui era stata dichiarata l'improcedibilità del suo ricorso per cessazione della materia del contendere, sulla base di quanto rappresentato dall'Autorità resistente.

A fondamento dell'istanza di "riesame" il ricorrente deduce che la decisione si fonderebbe sul fatto che l'Amministrazione avrebbe falsamente indicato di aver messo a disposizione i documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto proposta a distanza di oltre anni dalla decisione, in una situazione in cui, peraltro, non risulta che la Commissione sia incorsa in un errore di percezione laddove, nella precedente decisione, ha dato atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine alla consegna della documentazione richiesta.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione presa nella seduta del

A fondamento dell'istanza di "riesame" il ricorrente deduce che l'Amministrazione non avrebbe potuto considerare generica la sua istanza di accesso

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto tardivamente proposta dopo circa dalla decisione in una situazione in cui, peraltro, non risulta che la Commissione sia incorsa in errori di percezione di fatti risultanti dagli atti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione ad una serie di procedimenti che lo hanno visto contrapposto alla S.p.A., ed, in particolare le note dell'Avv. pervenute in e e quella datata, che assume mai inviategli, in relazione al fascicolo n.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza ed ha richiamato la sua nota del u.s., con la quale è stato fornito un ampio quadro dei fascicoli disponibili per la consultazione (alle condizioni ivi indicate), proprio in ragione della verificata difficoltà di individuare, in molti casi, l'oggetto specifico delle richieste di accesso.

In particolare l'Autorità aveva, in quella sede, rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell'ambito dei elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le richieste di accesso pervenute il u.s. (pur recanti date diverse).

L'Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell'interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall'Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all'indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione ritiene, nel merito, il ricorso inammissibile in quanto la nota richiamata dall'Amministrazione e sopra riportata va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, adottata anteriormente alla proposizione del ricorso, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Anche per tali ragioni il ricorso appare inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione ad un'ispezione condotta presso la S.p.A. in data, nonché per avere copia del fascicolo del procedimento n. che lo vedeva contrapposto alla suddetta società, nonché infine, la denuncia che sarebbe stata presentata a suo carico dall'ex dell'Autorità.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza con una nota con cui trasmette gli atti contenuti nel fascicolo e con una seconda nota rileva che gli atti relativi alla denuncia sono sottratti all'accesso in quanto connessi alla difesa in giudizio dell'Autorità che ha interessato a riguardo l'Avvocatura dello Stato.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in relazione alla richiesta di ottenere la documentazione relativa all'ispezione condotta dall'Autorità in quanto tale richiesta appare analoga a quella da cui è scaturito il ricorso deciso dalla Commissione nella seduta del

Per il resto è il ricorso è infondato atteso che l'Autorità ha riscontrato l'istanza con una nota con cui trasmette *“i documenti presenti all'interno del fascicolo”* dovendosi, pertanto, ritenere che non vi siano ulteriori atti o documenti in quel fascicolo.

Quanto, infine, alla richiesta della denuncia sporta dall'Autorità, il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni regolamentari di cui all'art. 2, del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 che sottrae all'accesso: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso anche sul punto.

PQM

La Commissione, dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

La società ha ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi in materia di lavoro ed, in data ha formulato un'istanza di accesso ai documenti al rapporto ex art. 17 L. 689/81 redatto dai verbalizzanti, al fine di potere esercitare le sue facoltà difensive nell'ambito del procedimento e dell'audizione richiesta.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del differimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto non colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in ordine alla possibilità per la ricorrente di esercitare, comunque, il diritto di difesa in quanto la ricorrente, parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere agli atti posti alla base delle contestazioni in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, salve specifiche sottrazioni all'accesso (ad esempio le dichiarazioni rese dai lavoratori ancora alle dipendenze dell'impresa), che potranno essere oscurate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per l'..... – Ambito territoriale di

FATTO

Il Sig., in qualità di aspirante docente della classe di concorso per la provincia di, ha presentato in data all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia delle domande presentate dai docenti collocati nella GPS della classe di concorso in posizione precedente rispetto alla propria

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con cui deduce di aver “*riaperto l'istruttoria e, previo contraddittorio cartolare con i controinteressati, ha ritenuto di accogliere la predetta istanza*”

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria depositata dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso l'accoglimento dell'istanza di accesso sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Riscossione

FATTO

Il Sig. ha acquistato dal Sig. la autovettura per il prezzo dichiarato in atto di euro Essendo, successivamente, venuto a conoscenza che il veicolo era gravato da provvedimenti di fermo amministrativo, mentre, in sede di stipula il venditore aveva dichiarato “*che il veicolo è libero da vincoli gravami e non gli è stata notificata iscrizione di fermo amministrativo*” ha formulato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un’istanza di accesso alla documentazione inerente ai fermi amministrativi di cui sopra (cartelle esattoriali e documentazione precedente in virtù della quale le dette cartelle sono state emesse con le relative notifiche).

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontrava la richiesta rilevando di non poterla evadere positivamente in mancanza di una formale delega del Sig., intestatario dei ruoli.

Il ricorrente ha, dunque, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

I provvedimenti di fermo amministrativo gravanti sul veicolo di cui l’istante è divenuto proprietario costituiscono provvedimenti di natura cautelare e reale, seguendo il bene cui accedono, con la conseguenza che il proprietario del veicolo ha diritto di conoscere la sequenza procedimentale che ha condotto alla loro emissione ed iscrizione, ivi compresi gli atti ad essi presupposti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti e documenti relativi al procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti ed avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che l'istante ha agito avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che parte ricorrente produca copia della istanza di accesso, nonché la documentazione attestante la effettiva trasmissione e ricezione della stessa (che non risultano allegate al ricorso). *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta la documentazione riguardante una segnalazione di carattere disciplinare da lui attivata nei confronti dall'Assistente Capo

L'Amministrazione ha negato l'accesso, rilevando che, in data aveva già inoltrato i documenti posti alla base dell'esortazione nella quale era stato contestato il suo operato.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto nel ricorso manca qualsiasi motivazione delle ragioni per le quali il ricorrente ritiene non soddisfattiva la risposta dell'Amministrazione alla sua istanza ed, in particolare, il richiamo alla documentazione già ostesa in data, in occasione della esortazione a suo carico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione della documentazione formata a seguito di una relazione da lui inoltrata per segnalare un'aggressione subita dall'Assistente Capo

L'Amministrazione ha negato l'accesso ed avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Il controinteressato ha depositato una memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, opponendosi all'accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in ragione dell'interesse dell'autore di un esposto/segnalazione a conoscerne gli esiti del relativo procedimento, nonché alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

L'Ispettore della P.S., Sig.ra, in servizio presso il Commissariato di P.S. di, ha formulato alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della contrattazione decentrata tra il Questore di e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

A sostegno dell'istanza ha rilevato che l'impiego del personale in turni pomeridiani (14/20), festivi e di reperibilità infrasettimanali e festivi, non seguirebbe il criterio di rotazione previsto dall'Art. 9 dell'Accordo Nazionale Quadro.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della posizione lavorativa dell'istante la quale, inoltre, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 ha diritto ad accedere alla documentazione richiesta per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., presentava agli uffici dell'Ispettorato del lavoro e dell'INPS un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso del procedimento ispettivo a carico della cooperativa della quale era dipendente e della s.r.l. che era stata ritenuta essere la sua reale datrice di lavoro.

L'Ispettorato ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente alle dichiarazioni resa dal lavoratore in sede ispettiva sussistendo l'interesse dell'istante a conoscere la corretta verbalizzazione delle stesse e tenuto conto che, anche da esse, sono state constatate delle irregolarità relative al rapporto di lavoro che lo riguarda.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., presentava agli uffici dell'Ispettorato del lavoro di un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso del procedimento ispettivo a carico della cooperativa della quale era dipendente e della s.r.l. che era stata ritenuta essere la sua reale datrice di lavoro.

L'Ispettorato ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente alle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva sussistendo l'interesse dell'istante a conoscere la corretta verbalizzazione delle stesse e tenuto conto che, anche da esse, sono state constatate delle irregolarità relative al rapporto di lavoro che lo riguarda.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'INPS un'istanza di accesso diretta ad avere copia della documentazione e delle sue comunicazioni con l'Ente relative ad un mutuo ipotecario dello stesso accesso e alla sua rinegoziazione.

Avverso il rigetto della sua istanza, in quanto diretta, secondo l'Amministrazione, ad un non consentito controllo del suo operato, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti relativi ad un contratto sottoscritto dell'istante, alla sua rinegoziazione ed alla corrispondenza connessa, in relazione ai quali il ricorrente vanta un interesse specifico e differenziato.

L'istanza di accesso, dunque, non appare diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell'operato dell'Ente, sul quale si fonda il provvedimento di diniego.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

La Sig.ra ha rivolto all'INPS un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia della documentazione riguardante l'utilizzo della Cassa integrazione da parte della società S.p.A. ed una serie di atti e documenti connessi riguardanti il comportamento della società in relazione ad altri dipendenti ed alle procedure di assunzione.

In particolare ha chiesto copia della seguente documentazione:

- “1. *copia di tutta la documentazione interscambiata tra la Ditta e codesta Amministrazione, inerente la e/o la messa in solidarietà dei dipendenti nel periodo che va da fino a tutto;*
2. *informazioni documentate circa le assunzioni di nuovo personale a T.D. o a T.I. che sono state fatte nel periodo che va da fino a tutto oltre che documentazione dei dipendenti che sono stati collocati in C.I.G.O. e/o in solidarietà nel periodo che va da fino a, al fine di avere evidenza che non è stata fatta rotazione;*
3. *documentazione in cui si evidenzia che codesta Amministrazione ha rigettato in toto o in parte la C.I.G.O. e/o la messa in solidarietà con il dettaglio dei periodi temporali rigettati”.*

A sostegno dell'istanza ha dedotto l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria per curare i propri interessi giuridici sostenendo di essere stata discriminata rispetto ad altri.

L'Inps ha negato l'accesso invocando il proprio Regolamento INPS in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, rilevando che le informazioni richieste riguarderebbero dati relativi a soggetti terzi ed osservando, infine, che, non riferendosi l'istanza a specifici documenti amministrativi, ciò richiederebbe una dispendiosa elaborazione di dati.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che parte ricorrente si limitava a dedurre una ipotetica disparità di trattamento della propria situazione con quella di altri colleghi, senza fornire nessun elemento circostanziato a riguardo.

Con la sua istanza (analogamente a quanto avvenuto su analoga fattispecie decisa dalla Commissione nella seduta del) la ricorrente ha, in sostanza, inteso verificare come

l'Amministrazione e la sua ex datrice di lavoro abbiano agito in relazione a tutti i collocamenti in cassa integrazione o in solidarietà o alle assunzioni, in un lungo lasso temporale.

Per quanto sopra l'istanza di accesso appare di natura meramente esplorativa e volta dunque ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, come tale inammissibile ex art. 24, co. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., da ultimo T.A.R. Piemonte sez. I, 16/01/2019, n.63).

La Commissione osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 “*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*” e, pertanto, anche sotto tale profilo l'istanza di accesso, non appare ammissibilmente formulata.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Centro Ospedaliero Militare

FATTO

Il Sottufficiale della Marina militare è stato posto in congedo anticipato per infermità, all'esito di una visita presso la Commissione Medica Ospedaliera, rivolgeva un'istanza di accesso all'Amministrazione, diretta ad ottenere l'atto di nomina della predetta Commissione relativa al giorno della visita collegiale del all'esito delle cui risultanze era stato posto in congedo.

L'Ufficio dell'Amministrazione ha negato l'accesso, con nota del ed avverso tale provvedimento, in data l'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso ed, in particolare, al fine di valutare la tempestività dello stesso, invitava le parti a documentare il momento in cui l'istante fosse venuto a conoscenza della nota del con cui l'Amministrazione aveva negato l'accesso.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono stati interrotti.

Le parti hanno adempiuto all'incombenza.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota che è stata ricevuta in data a mezzo PEC, come documentato dall'Amministrazione stessa all'esito dell'istruttoria.

Il ricorso alla Commissione risulta datato e proposto in data, allorché era decorso il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento di rigetto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'INPS di un'istanza di accesso diretta a conoscere la documentazione riguardante un procedimento di autotutela che lo riguardava ed avente ad oggetto l'esecuzione di un pignoramento sulla sua pensione, conclusosi con provvedimento del Direttore provinciale di del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ricostruisce la vicenda ed allega anche la successiva corrispondenza dalla quale si desume che sig. ha preso piena ed effettiva conoscenza del provvedimento di autotutela, come dimostra la successiva richiesta da parte del sig. di avere copia del parere espresso dal legale della Direzione provinciale INPS di, parere citato nel predetto provvedimento del quale l'Istituto deduce la sottrazione all'accesso ai sensi dell'art.15, cpv., lett. c) del proprio Regolamento.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Con particolare riguardo al parere legale richiamato nel provvedimento la Commissione richiama il proprio costante avviso, nonché quello della giurisprudenza amministrativa (di recente Consiglio di Stato sez. III, 15/05/2018, n. 2890 che *“con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri legali, ne riconosce l'ostensione in accoglimento dell'istanza d'accesso quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); nega invece l'accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1761; id., sez. VI, 13 ottobre 2003, n. 6200)”*.

Il discrimine tra l'ostensibilità o meno dei pareri legali va ravvisato in relazione alla finalità che l'amministrazione persegue con la richiesta del parere, nel senso che il diniego di accesso è illegittimo nel caso in cui il parere sia stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, come nel caso di specie in cui tale parere è stato posto espressamente alla base del provvedimento emesso dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Divisione Risorse – Direzione Centrale Risorse umane ed organizzazione – Settore Risorse umane – Ufficio Contenzioso e Disciplina

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla selezione volta all'attribuzione di posti per lo svolgimento dell'attività in telelavoro domiciliare/..... e, dopo avere appreso di non essere stato ammesso alla graduatoria provvisoria, con istanza del ha chiesto all'Agenzia resistente di accedere ai documenti inerenti la determinazione del punteggio a lui attribuito.

L'amministrazione acceduta con provvedimento dell'..... ha differito il chiesto accesso alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Aggiunge l'Agenzia resistente che il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali non ha consentito la pubblicazione del punteggio finale, perché sulla base dei criteri utilizzati per l'attribuzione del punteggio sarebbe stato possibile risalire allo stato di salute del dipendente e dei suoi familiari.

Il provvedimento di differimento dell'..... è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia acceduta la quale chiarisce che l'accesso è stato differito ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. m) del D.M. n. 603 del 1996; tale disposizione prevede che “ per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese”..... “atti e documenti attinenti alla selezione ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi preposti alla valutazione ed alle scelte relative alla progressione di carriera del personale dipendente, fino al momento dell'approvazione della graduatoria”.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della disposizione regolamentare citata e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ambito Scolastico Regionale per la – Ufficio – Ambito territoriale di, Direzione Didattica “.....” di

FATTO

La ricorrente, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso la scuola resistente, è stata dichiarata dalla Commissione Medica di Verifica di (verbale del) temporaneamente inidonea al servizio nelle mansioni proprie del profilo di appartenenza; dopo avere ricevuto la richiesta di utilizzazione presso altra sede, con istanze del e ha chiesto alle amministrazioni resistenti di accedere a qualsiasi nota, atto, provvedimento e documento anche “riservato” che la riguardi a partire dal; aggiunge la ricorrente di ritenere che sia intercorsa una corrispondenza tra le amministrazioni inerente la sua temporanea inidoneità.

Le condotte inerti delle amministrazioni resistenti, integranti la fattispecie del silenzio diniego, sono state impugnate innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Le amministrazioni accedute hanno trasmesso delle memorie con le quali rilevano la genericità della richiesta per avere la medesima ad oggetto tutti i documenti inerenti la ricorrente nonché la carenza di un interesse qualificato.

DIRITTO

La Commissione rileva che la ricorrente, quale destinataria del provvedimento di utilizzazione presso altra sede rispetto a quella ove svolge il proprio servizio, sia titolare di un interesse qualificato ad accedere ai relativi documenti; osserva la Commissione che la richiesta ostensiva, contrariamente a quanto affermato dalle resistenti, appare sufficientemente delimitata avendo ad oggetto i documenti inerenti la ricorrente prodotti in un arco temporale delimitato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le amministrazioni resistenti a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Associazione Liberi Agricoltori del

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di – Ufficio legale

FATTO

La ricorrente, quale legale rappresentante dell'associazione ricorrente Liberi Agricoltori del, con istanza del ha chiesto all'Agenzia resistente di accedere ai seguenti documenti inerenti l'associazione Liberi Agricoltori del

1. Copia della modifica statutaria registrata in in data
2. Atto di comodato registrato in Pordenone in data
3. Atto di registrazione locazione immobile registrato in in data e conoscere se il contratto ha avuto delle modifiche o se è ancora in essere, se è stato fatto cessare o se ancora in vigore;
4. Atto costitutivo o qualsiasi atto comunicato all'Agenzia resistente;
5. Comunicazione all'Agenzia dell'apertura di una sede locale in
6. Atto tra l'attuale proprietario dell'immobile sito in in e l'Associazione controinteressata;
7. Il nominativo dell'attuale legale rappresentante dell'associazione controinteressata;
8. Il nominativo dell'attuale legale rappresentante dell'associazione Liberi agricoltori di

Motiva la ricorrente di essere creditrice dell'Associazione Liberi Agricoltori del e che l'ufficiale giudiziario recatosi presso la sede legale dell'associazione, ossia in, per notificare in atto di pignoramento ha appreso che la sede legale era stata trasferita in e che nell'indirizzo fino ad allora conosciuto aveva la sede l'associazione Liberi Agricoltori di

La condotta inerte dell'Agenzia resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione acceduta ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di non avere potuto dare riscontro alla richiesta ostensiva per un disguido e di avere notificato il gravame alla controinteressata; aggiunge l'amministrazione che, in assenza di eventuali opposizioni, darà corso al chiesto accesso.

DIRITTO

La Commissione rileva che la ricorrente, quale creditrice dell'Associazione Liberi Agricoltori del, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti al fine di potere soddisfare il proprio credito mediante il titolo esecutivo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: s.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Filiale Metropolitana

FATTO

Il difensore civico della regione, avv., ha trasmesso a questa Commissione il ricorso presentato dal dott., legale rappresentante della s.p.a. ricorrente, avverso il provvedimento di diniego dell'Istituto previdenziale resistente del

In particolare, la società ricorrente, tramite l'avv., con istanza del, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. verbale di accertamento dell'invalidità della sig.ra, deceduta il, nonché alla documentazione allegata;
2. indicazioni del medico di base curante;
3. certificato necroscopico.

Motiva la ricorrente di avere fornito copertura assicurativa all'istituto finanziario s.p.a. al prestito erogato da quest'ultima alla defunta, contratto in data mediante cessione di un quinto della pensione. Motiva parte ricorrente di volere verificare se l'istituto finanziario ha rispettato il contratto con la medesima stipulato per l'assicurazione del rischio.

Aggiunge l'accedente di volere utilizzare i dati sensibilissimi solo nell'ambito del rapporto con l'istituto finanziario e che “in nessun caso saranno utilizzati nei confronti degli eredi della defunta”.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del, ha negato il chiesto accesso ritenendo, sostanzialmente, la ricorrente priva di un interesse concreto atteso che i chiesti documenti sono necessari per conoscere l'operato o eventuali negozi giuridici di soggetti estranei all'Istituto acceduto e alle finalità dell'azione amministrativa. Aggiunge l'Istituto previdenziale resistente che i chiesti documenti contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute, di malattia o l'esistenza di patologie, ivi compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di disabilità fisica e/o psichica di cui la normativa limita o vieta la divulgazione (art. 7 *bis* comma 6 del d.lgs n. 33 del 2013).

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale chiarisce di possedere solo la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della pensione di inabilità, atteso che spetta al datore di lavoro chiedere al paziente la documentazione sanitaria e, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità,

collocare a riposo il proprio dipendente. Aggiunge parte resistente di avere effettuato le trattenute sulla pensione e di avere riversato alla finanziaria le corrispondenti rate mensili secondo quanto stabilito nel piano di ammortamento del prestito. Ricorda, infine, l'Istituto acceduto che i chiesti documenti risalgono al, anno di collocamento della defunta a riposo.

La Commissione con ordinanza del ha chiesto all'amministrazione resistente di notificare l'istanza di accesso agli eredi controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, interrompendo nelle more i termini di legge.

L'amministrazione acceduta, con memoria del, ha comunicato che, dagli archivi dalla medesima consultabili, non risulta l'esistenza di alcun erede.

DIRITTO

La Commissione osserva che la società ricorrente appare titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti in possesso dell'amministrazione, nei limiti in cui i dati ivi contenuti sono necessari per il perseguimento della finalità dichiarata dal ricorrente, ossia verificare se l'istituto finanziario ha rispettato il contratto con la sig.ra stipulato per l'assicurazione del rischio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente, con istanza del rivolta al Comune resistente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti inerenti gli interventi edilizi di cui alla Ordinanza n° del – Ingiunzione di demolizione di opere abusive (art. 31 DPR 380/2001), emessa in danno del signor, ricadenti sul bosco ceduo sito nel comune di (.....) in località “.....”, riportato al N.C.T. di al Foglio – Particella

1. verbale redatto dal personale del Comune di, relativo al sopralluogo effettuato per la verifica dell’ottemperanza alla Ordinanza suddetta e rilievi fotografici;
2. verbale di inottemperanza, debitamente notificato al sig.;
3. provvedimenti, determinazioni, atti e/o sanzioni adottate ai sensi del DPR 380/2001.

Motiva il ricorrente di essere comproprietario del bosco ceduo, unitamente ai signori,,,, e di avere promosso un’azione giudiziaria a tutela dei propri interessi giuridici lesi dal signor, presso il Tribunale di - Sezione Civile - R.G. n. /; pertanto, motiva il ricorrente che l’accesso è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio di un proprio diritto ed interesse legittimo. Avverso la condotta inerte del Comune di resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito la Commissione, sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato di avere dato riscontro al ricorrente in data ma di avere erroneamente digitato l’indirizzo mail del ricorrente. Aggiunge il Comune acceduto di avere nuovamente inviato i chiesti documenti all’indirizzo mail corretto.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell’accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

Nel merito la Commissione, preso atto della memoria con la quale il Comune resistente dichiara di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina forense - Distretto della Corte di Appello di

FATTO

Il ricorrente, ha presentato un esposto nei confronti dell'avv. ex legale di fiducia del ricorrente, dopo avere appreso che il procedimento è stato archiviato, con istanza del ha chiesto al Consiglio resistente di accedere a tutta la documentazione prodotta successivamente alla data del, data di invio del fascicolo comprensivo delle deduzioni formulate dalla controinteressata avv. Dall'esposto si evince che la vicenda riguarda il presunto trattamento illegittimo di dati personali e sensibili del ricorrente e la richiesta di restituzione di una parcella.

Parte resistente, con provvedimento del, ha negato il chiesto accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata oppostasi all'accesso.

Il provvedimento citato è stato impugnato innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale il Consiglio Distrettuale resistente ha riepilogato la presente vicenda ed ha ribadito di ritenere prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata rispetto all'interesse del ricorrente in qualità di esponente, ciò anche in considerazione della circostanza che i chiesti documenti contengono dati personali dei collaboratori dello studio.

La Commissione, con decisione del, ha respinto il ricorso, ritenendo che correttamente il Consiglio resistente avesse ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata non avendo il ricorrente motivato la propria richiesta su esigenze difensive, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Successivamente, in data, il ricorrente ha trasmesso una richiesta revocatoria con la quale ha dettagliatamente ricostruito la vicenda alla base dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è

supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso in esame, agli atti, il ricorrente ha meglio esposto la vicenda sottostante la richiesta ostensiva, senza specificare alcun errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Commissione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: s.p.a.

FATTO

Il ricorrente, in data ha rivolto alla società resistente un'istanza volta ad acquisire l'intero carteggio inerente il Procedimento Penale avente nr. / R.G.N.R., ascritto a proprio carico presso la Procura di, "ad eccezione dei dati del traffico telefonico, che per facilitare le ricerche si indicano qui di seguito alcuni atti dei Vs. protocolli utilizzati nelle comunicazioni intercorse con la Polizia Giudiziaria incaricata alle indagini. Tale resoconto si reputa fondamentale, poiché al tempo delle indagini codesta società era divisa in due distinti e autonomi gestori telefonici:

- 1) prot. nr. / – CDCT del via mail;
- 2) prot. ex nr. – TRA del;
- 3) prot. ex fornito via fax del (esito intestatari utenze alla richiesta inoltrata dalla soppressa compagnia CC di l') – TRA del;
- 4) prot. ex nr. – TRA del;
- 5) prot. ex nr. – ANA del;
- 6) prot. ex – TRA del".

Ciò al fine di tutelare i diritti ed interessi del ricorrente nonché per ricercare la verità processuale "relativa all'imputazione penale a suo carico, con conseguente ingiusta condanna".

La società acceduta, con provvedimento del ha comunicato al ricorrente di volere attendere l'esito del ricorso innanzi questa Commissione inerente un'analoga vicenda.

In effetti, il ricorrente con precedente istanza di accesso del, aveva chiesto di accedere "ai decreti di acquisizione traffico telefonico (soltanto il singolo modello e non il traffico telefonico, poiché già in possesso e allegati alla citata missiva) emessi nell'ambito del Procedimento Penale avente nr. / R.G.N.R., ascritto a proprio carico presso la Procura di, pervenuti alla parte resistente (sia come S.p.A., sia S.p.A. prima della loro fusione) da parte della compagnia Carabinieri di (.....) quale Polizia Giudiziaria incaricata delle indagini". La società acceduta con comunicazione dell'....., aveva informato il ricorrente che le attività investigative, formulate sulla base ex art. 327 bis co.3 c.p.p. non potevano essere svolte direttamente dall'interessato, dall'indagato od imputato in un procedimento penale ma dal difensore munito di formale nomina, dal suo sostituto, da investigatori privati autorizzati etc.. Nella memoria trasmessa a questa Commissione, parte resistente comunicava

che i chiesti documenti sono parte del fascicolo processuale, al quale il sig. ha avuto ed ha accesso e che gli stessi non sono riconducibili in maniera diretta o indiretta all'attività "amministrativa" di

Tale comunicazione era stata impugnata innanzi la Commissione, la quale con decisione del aveva dichiarato il ricorso inammissibile atteso che la richiesta aveva ad oggetto documenti che rivestono natura giudiziaria e non amministrativa.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Esponde il ricorrente che l'istanza di accesso in esame è diversa da quella presentata in data perché ha ad oggetto l'intero carteggio relativo al Procedimento Penale su citato, ad eccezione dei dati del traffico telefonico entrante ed uscente e che, pertanto, non osta il vincolo di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p.

La società acceduta ha trasmesso una memoria del, con la quale ribadisce che i chiesti documenti rivestono natura giudiziaria in quanto facenti parte del fascicolo processuale (al quale il sig. ha ampio accesso), che non risultano in alcun modo riconducibili in maniera diretta o indiretta all'attività "amministrativa" di

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica che i chiesti documenti rivestono natura giudiziaria e non amministrativa in quanto facenti parte del fascicolo processuale, rileva l'inammissibilità del gravame atteso che nel caso in esame non trova applicazione la disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL – Direzione Regionale

FATTO

Il ricorrente, funzionario presso l'Istituto resistente, quale partecipante al procedimento volto al conferimento degli incarichi di Vicario del Direttore della Direzione territoriale Inail di e Vicario del Direttore della Direzione territoriale Inail di, con istanza del, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. Copia digitale delle mail contenenti le domande di partecipazione di tutti i concorrenti all'interpello con i relativi allegati, comprese le domande che annullano e sostituiscono le precedenti;
2. Schede riassuntive predisposte dall'Ufficio e trasmesse ai Dirigenti di e;
3. Proposte di assegnazione incarico sottoscritte dai Dirigenti delle sedi di e;
4. Determinazioni incarichi attribuiti;
5. Corrispondenza relativa all'interpello in entrata e uscita dall'indirizzo di posta elettronica;
6. Assegnazioni, per competenza, delle domande pervenute nella procedura;
7. Eventuali comunicazioni intercorse tra processo Organizzazione, Dirigente Ufficio, Vicario Ufficio, Direttore regionale, relative a potenziali conflitti di interesse nel procedimento.

Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'Istituto acceduto, con provvedimento del ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti da 1 a 4 e lo ha negato ai rimanenti documenti di cui ai punti da 5 a 7. Motiva l'amministrazione acceduta che si tratta di "documenti preparatori ed epistolari il cui rilascio aggraverebbe il procedimento", che la legge n. 241 del 1990 concede l'accesso ai documenti "già formati ed utilizzati dall'amministrazione" e non a mere "bozze" o simili non confluite in documentazione certa ed individuata istituzionale, e che "la comunicazione di notizie sulle operazioni strumentali propedeutiche alla formazione dei documenti esula dall'ambito di applicazione oggettivo dell'accesso documentale".

Il provvedimento di parziale diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito quanto ai documenti di cui al punto n. 5 che l'istanza esula dall'ambito di applicazione dell'accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241

del 1990 e che l'assolvimento di tale richiesta risulterebbe particolarmente gravoso per l'Amministrazione, imponendo alla stessa un "facere" straordinario ed un inutile dispendio di risorse.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 6 della richiesta, l'amministrazione ha comunicato che la procedura è una procedura informatica di protocollazione, acquisizione di tutti i documenti in entrata e loro registrazione elettronica; ogni documento successivamente alla protocollazione informatica è assegnato all'ufficio competente e al dipendente. Tale assegnazione non ha la forma di documento amministrativo trattandosi di un percorso informatico di un documento protocollato in entrata; aggiunge l'amministrazione che l'estrapolazione di tale percorso informatico-interno aggraverebbe in maniera significativa il procedimento.

DIRITTO

La Commissione relativamente alla richiesta di cui al punto n. 6, chiede all'Istituto resistente di chiarire ulteriormente se l'assegnazione delle domande pervenute nella procedura, sia un documento amministrativo accessibile; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Per quanto attiene i documenti di cui ai punti nn. 5 e 7, la Commissione osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva citata è titolare di un interesse endoprocedimentale di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai relativi documenti, secondo la definizione agli stessi data dall'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990. Qualora l'amministrazione ritenga che il loro rilascio determini un aggravio sul proprio operato, ben potrà avviare un dialogo con l'accedente consentendo la previa visione dei documenti e demandare a quest'ultimo la valutazione dei documenti di cui estrarre copia.

PQM

La Commissione in parte invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge; in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il ricorrente detenuto è stato trasferito presso la Casa Circondariale resistente dalla Casa Circondariale di a seguito dei disordini collettivi ivi verificatisi in data, con successiva fuga di numerosi condannati. Inoltre, al ricorrente è stata inflitta una sanzione disciplinare contro la quale ha presentato reclamo, ai sensi dell'art. 35 bis della legge penitenziaria, per ottenere il suo annullamento.

Al fine di tutelare i propri diritti innanzi il Magistrato di Sorveglianza e chiedere all'Amministrazione penitenziaria resistente un avvicinamento alla regione ove risiede la famiglia del ricorrente, quest'ultimo, tramite l'avv., con istanza del ha chiesto di accedere ai documenti del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione comminata in data

All'istanza è allegata una nota del del Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria con la quale quest'ultimo, in via generale, rileva che gli atti prodromici, propulsivi del procedimento disciplinare, nonché il processo verbale non sono esclusi dall'accesso attesa la non riconducibilità degli stessi alle categorie di cui al regolamento n. 115 del 1996.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per meglio argomentare la difesa del ricorrente innanzi gli Organi della Giustizia di Sorveglianza atteso che il reclamo è stato fondato sulla narrazione effettuata dal detenuto ricorrente.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato di avere negato il chiesto accesso, con provvedimento dell' allegato alla memoria, per carenza di interesse atteso che "risulta proposto reclamo avverso la sanzione disciplinare comminata e le Autorità (Magistrato di Sorveglianza e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) per eventuali ulteriori iniziative non meglio specificate, potranno in qualunque momento richiedere l'acquisizione del carteggio, qualora lo ritengano necessario"-

La Commissione, con ordinanza del, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, ha chiesto al ricorrente se ha ricevuto il provvedimento di diniego dell'..... ed all'amministrazione di volere fornire prova dell'avvenuta ricezione del provvedimento, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data, il legale rappresentante del ricorrente ha trasmesso nuovamente alla Commissione, la nota del alla quale era allegato il provvedimento di diniego dell'..... impugnato. Aggiunge l'avv. che il ricorrente è stato trasferito presso il carcere di - ed insiste nell'accoglimento del gravame.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente del, con la quale ha comunicato che il ricorrente, in data, è stato trasferito per assegnazione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è stato destinatario di una sanzione nell'ambito di un procedimento disciplinare, in ordine al cui accesso è competente questa Commissione venendo in rilievo documenti amministrativi posti in essere dal direttore del carcere e non documenti inerenti l'esecuzione della pena. La Commissione osserva poi la fondatezza del gravame per il ricorrente, quale destinatario della sanzione, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:e Dipartimento Autonomie Locali Polizie Locali - DICCAP

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Comune di ed appartenente al Corpo della Polizia Locale, tramite il sig., coordinatore provinciale della Organizzazione sindacale ricorrente, con istanza del ha chiesto al Comune resistente di accedere alle schede di Valutazione Personale di tutti i dipendenti del Comune di per l'anno

Lamenta il ricorrente l'illegittimità del procedimento valutativo della performance anno e chiede l'annullamento della propria scheda valutativa e della determinazione n. / del attinente la liquidazione del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica – Liquidazione Performance".

La condotta inerte del Comune resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha informato la Commissione di avere dato riscontro al ricorrente con provvedimento di diniego del, allegato alla memoria.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione osserva che il ricorrente non ha allegato al gravame, neanche in un momento successivo alla sua presentazione, il provvedimento di diniego del; pertanto la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –
.....

FATTO

Il Capitano di Fregata ricorrente, con istanza del rivolta al Ministero resistente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. verbale della competente Commissione Superiore di Avanzamento relativo all'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione per il dei Capitani di Fregata in servizio permanente effettivo della Marina Militare – Ruolo Speciale del Corpo delle (n. del - ruolo speciale del Corpo delle);
2. verbale della competente Commissione Superiore di Avanzamento relativo all'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione per il dei Capitani di Fregata in servizio permanente effettivo della Marina Militare – Ruolo Speciale del Corpo
3. verbale della competente Commissione Superiore di Avanzamento relativo all'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione per il dei Capitani di Fregata in servizio permanente effettivo della Marina Militare – Ruolo Speciale del Corpo delle

Ciò al fine di valutare la corretta attribuzione del punteggio e la conseguente mancata iscrizione al quadro di avanzamento per gli anni, e

L'amministrazione, con provvedimento del ha concesso l'accesso ai verbali n. del, n. del, n. del, resi dalla Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, riguardanti le valutazioni, per gli anni dal al, dei Capitani di Fregata del ruolo speciale del Corpo delle in servizio permanente effettivo, comprensivi delle graduatorie di merito e delle schede di valutazione di sintesi redatte a supporto dei predetti giudizi di avanzamento, limitatamente alle parti riguardanti il ricorrente.

L'amministrazione ha, altresì, comunicato di avere notificato l'istanza ai controinteressati Ufficiali iscritti in quadro al grado di Capitano di, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, e di volere concedere l'accesso ai documenti di coloro che non hanno formulato una motivata opposizione.

L'amministrazione ha negato l'accesso alle parti inerenti gli Ufficiali giudicati idonei ma non iscritti in un quadro di avanzamento al grado superiore (quindi risultati non promossi); ciò in quanto l'amministrazione ha ritenuto il ricorrente privo di un interesse qualificato.

Il provvedimento di parziale diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Evidenzia il ricorrente che l'amministrazione ha negato l'accesso alle parti dei verbali inerenti gli altri Ufficiali giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore che, di fatto, costituiscono la graduatoria in base alla quale vengono scelti gli ufficiali da promuovere di anno in anno.

E' pervenuta memoria di parte resistente, del la quale ha riepilogato la presente vicenda ed ha ribadito di ritenere il ricorrente privo di un interesse qualificato ad accedere ai documenti degli Ufficiali non promossi i quali non possono avere cagionato alcun documento diretto al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, in ragione della partecipazione alla procedura di avanzamento su citata è titolare di una posizione differenziata e qualificata che rende legittima e fondata la sua pretesa conoscitiva ai documenti inerenti le valutazioni dei candidati iscritti al quadro di avanzamento superiore. La Commissione ritiene, inoltre, che i candidati, partecipando alla procedura selettiva hanno accettato il confronto pubblico e trasparente fra le proprie qualità e caratteristiche e quelle degli altri aspiranti al grado superiore e che, pertanto, non sussistano profili di riservatezza da tutelare.

Relativamente ai documenti inerenti i candidati idonei ma non iscritti al quadro di avanzamento, la Commissione ritiene che l'istanza abbia carattere generico e sia rivolta ad un controllo sull'operato dell'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera -

FATTO

Il ricorrente prof., quale componente del Collegio docenti, del Consiglio di classe, e della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto, nonché RSU e Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, quale Responsabile Provinciale del Sindacato sede di, con istanze del e del ha chiesto all'Istituto resistente copia dei seguenti documenti:

1. atti di convocazione e copie di tutti i verbali del collegio Docenti A.S.-.....;
2. atti di convocazione e copie di tutti i verbali del Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva A.S.-.....;
3. atti di convocazione e copie verbali consigli di classe e periodo corso serale A.S.-.....;
4. atti di convocazione e copie verbali di tutti i consigli di classe casa circondariale A.S --.....;
5. Documento valutazione Rischi – DVR, sottoscritto e protocollato;
6. nomine incarichi delle figure sensibili relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro a.s.-...../.....;
7. copia della prova di invio al ricorrente RSL Prof. del DVR aggiornato come riportato in verbale n. del;
8. copie atti di convocazione e verbali degli incontri di approfondimento con il RSPP e il RLS e prova di invio per l'invito agli incontri, di cui al punto 3 del DVR pubblicato sul sito della Scuola, sprovvisto di firme e di numero di protocollo e di data.

Decorso il termine di trenta giorni, il ricorrente si è rivolto alla Commissione contro il “diniego/differimento” dell'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Afferma, inoltre, il ricorrente nel gravame che l'amministrazione ha concesso l'accesso ad alcuni documenti; in particolare, espone il ricorrente con riferimento ai documenti di cui al punto 1 della richiesta ostensiva di avere ricevuto il verbale docenti n. del e il verbale dell'interpello docenti del Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva, il ricorrente informa la Commissione di avere ricevuto gli atti di convocazione e il verbale del Consiglio d'Istituto n. del, nonché il verbale n. della Giunta Esecutiva dell'.....

E' pervenuta memoria di parte resistente, la quale ha esposto che tutti i verbali del Collegio Docenti da approvare a far data dal sono stati inseriti nel Registro Elettronico, accessibile dal prof. e che, in ogni caso, gli stessi in data gli sono stati inviati via Pec.

I verbali dei consigli di classe del corso serale, tranne il primo, sono stati depositati nel Registro Scolastico e sono visibili a tutti i docenti, ivi compreso il ricorrente, aggiunge l'Istituto acceduto di avere trasmesso al ricorrente in data il verbale n.

Aggiunge poi, l'amministrazione di avere negato l'accesso ai verbali delle classi della casa circondariale poiché il prof. non è componente dei Consigli. Comunica, altresì, l'amministrazione che il DVR era visionabile presso la segreteria già dall'....., nonché di avere trasmesso al ricorrente in data una comunicazione. Inoltre, "le risultanze della riunione del, sono state pubblicate nell'Albo Pretorio della scuola".

La Commissione, con ordinanza del ha chiesto alle parti di chiarire quali siano i documenti non ancora ostesi e al ricorrente di allegare i provvedimenti con i quali l'amministrazione gli ha trasmesso i documenti menzionati nella parte in fatto, ciò interrompendo nelle more i termini di legge. Il ricorrente ha trasmesso in data una nota con la quale ha comunicato di non avere ricevuto i seguenti documenti:

1. copie verbali consigli di classe periodo corso serale A.S.-.....ad eccezione del n. consegnato in data
2. atti di convocazione e copie verbali di tutti i consigli di classe casa circondariale A.S.-.....;
3. copia nomine incarichi delle figure sensibili relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro a.s./.....;
4. DVR con firma data e numero di protocollo;
5. copia della prova di invio al ricorrente RSL Prof. del DVR aggiornato come riportato in verbale n. del
6. copie atti di convocazione e verbali degli incontri di approfondimento con il RSPP e il RLS e prova di invio per l'invito agli incontri, di cui al punto 3 del DVR aggiornato nell'originario ricorso pubblicato sul Sito della Scuola, sprovvisto di firme e di numero di protocollo e di data.

L'amministrazione acceduta con una laconica memoria del ha comunicato di non avere inviato atti pubblici e i verbali della sede carceraria ed ha trasmesso alla Commissione la mail del di invio al ricorrente di parte dei chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione relativamente ai documenti oggetto di pubblicazione ritiene soddisfatto l'interesse del ricorrente, con riferimento ai verbali delle classi della Casa Circondariale, la Commissione ritiene che correttamente l'amministrazione abbia negato il chiesto accesso atteso che il ricorrente non è componente dei relativi Consigli.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Speciale Regionale

FATTO

Il Consigliere della Regione ricorrente, con istanza del, rivolta all'Azienda resistente, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. “Atti complessivi relativi alla contrattualizzazione dei soggetti che svolgono attualmente funzioni dirigenziali in pianta organica di Codesta Azienda;
2. Fascicolo del procedimento/ricorso presentato contro Codesta Azienda dalla Dott.ssa”.

Ciò ai sensi dell'art. 103 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale e nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo rispetto all'operato amministrativo degli organi esecutivi e di tutte le strutture amministrative regionali ad essi collegate.

L'amministrazione regionale, con provvedimento del, ha negato il chiesto accesso perché generico (documenti di cui al punto n. 1 della richiesta ostensiva) e perché inerente una questione pendente innanzi l'Autorità giudiziaria (documenti di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva). Rammenta l'ente regionale di avere, in precedenza e su istanze analoghe, acquisito il parere tecnico – giuridico di segno negativo del Servizio Avvocatura.

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La Commissione, con ordinanza del, ha chiesto al ricorrente di trasmettere il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale posto a fondamento della richiesta ostensiva, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data, il ricorrente ha trasmesso il citato Regolamento.

DIRITTO

La disposizione regolamentare posta a fondamento della richiesta ostensiva titolata *Richiesta di notizie ed informazioni*, dispone che “I Consiglieri possono richiedere agli Uffici della Regione e degli Enti dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. A tal fine, i funzionari della Regione o di Enti o Aziende da esse dipendenti, che abbiano anche di fatto la responsabilità di un servizio, su richiesta, anche verbale, di un Consigliere Regionale sono tenuti a fornire notizie o informazioni ai sensi e per gli effetti del comma precedente. Il Consigliere ha diritto di libero accesso

agli Uffici e può prendere liberamente visione degli atti cui è interessato. A tal fine provvedono i coordinatori dei settori, i responsabili degli Uffici dei relativi servizi, debitamente delegati dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta o dagli Assessori. In esenzione di spese il Consigliere ha diritto di ottenere, con la massima sollecitudine, copia degli atti amministrativi ed anche di quelli intermedi e preparatori. Ogni copia deve contenere l'attestazione che la stessa viene rilasciata ad un Consigliere Regionale, indicandone il nome”.

Dall'ampia portata della norma si desume che l'accesso del consigliere regionale ha ragione e limite nell'utile esercizio della funzione di componente dell'organo di cui è parte, sicché “accede all'esplicazione, individuale o collegiale, delle funzioni proprie di quell'organo, oggetto dell'accesso possono essere non solo provvedimenti o documenti amministrativi ma anche ogni «informazione» o «notizia» relativa all'organizzazione amministrativa e alla gestione delle risorse pubbliche, l'accesso non è condizionato alla dimostrazione di un personale interesse (alla conoscenza dell'atto o all'acquisizione dell'informazione) o alla presentazione di una giustificazione” (C.d.S. Sezione V, sentenza 26 maggio 2020, n. 3345).

La Commissione rileva, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato citata, che gli atti richiesti sopra individuati con il numero 1, deve essere consentito l'accesso.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, la Commissione osserva che la richiesta ha ad oggetto documenti giurisdizionali e, pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità non potendo *l'actio ad exhibendum*, riguardare atti attinenti all'esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 734).

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La ricorrente, dirigente presso l'Ente resistente con l'incarico di Direttore aeroportuale della, con istanza del ha chiesto di accedere ai seguenti documenti inerenti il procedimento di valutazione della performance, relativa all'anno:

1. criteri di valutazione applicati;
2. verbali per esteso di tutte le riunioni del Collegio di conciliazione;
3. nota di richiesta da parte del Collegio delle controdeduzioni del valutatore;
4. nota contenente le controdeduzioni del valutatore;
5. ogni altro atto e/o documento inerente la suddetta procedura.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del con la quale parte resistente ha inviato alla Commissione ed alla ricorrente i chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione preso atto della trasmissione alla ricorrente dei chiesti documenti in data, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autostrade per l'Italia s.p.a.

FATTO

Il ricorrente, con istanza del rivolta alla società resistente, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- a) tutti gli atti istruttori che, a seguito di richiesta risarcitoria dell'istante (vs. rif. sinistro/...../.....), hanno consentito alla Società di negare qualsiasi anomalia di funzionamento della pista di uscita Telepass del casello autostradale di in data
- b) provvedimento di omologazione dell'impianto telepass installato nella pista di cui al precedente punto a);
- c) atto dal quale risulta il collaudo dell'impianto telepass installato nella pista di cui al precedente punto a);
- d) report di eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto telepass installato nella pista di cui al precedente punto a) nell'arco temporale tra le ore e le ore del giorno
- e) tutte le prescrizioni per il concessionario riguardo all'utilizzo degli impianti Telepass e all'adozione di sbarre antiurto;
- f) tutti gli atti interni contenenti istruzioni al personale per prevenire o contenere danni in caso di impatto tra autoveicoli e sbarre telepass;
- g) documenti contenenti l'intesa con le principali associazioni di consumatori in merito alla speciale procedura di conciliazione per danno causato da urto della sbarra della pista Telepass di accesso/uscita dei caselli autostradali contro il veicolo dell'utente per errore di funzionamento degli impianti;
- h) tutti i filmati relativi al sinistro segnalato e alle fasi immediatamente precedenti e successive (impatto avvenuto il tra l'autovettura targata e la sbarra della pista Telepass di uscita del casello di);
- i) qualsiasi altro documento idoneo a comprovare le modalità di verifica del sinistro di cui al punto che precede.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi conseguenti ad un sinistro occorso in data tra l'autovettura del ricorrente e la sbarra della pista Telepass di uscita del casello di

La condotta inerte della società acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La società resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha esposto che il ricorrente le ha inviato, in data, una lettera con la quale rappresentava di avere subito un sinistro a causa di un errore nel funzionamento dell'impianto e di Telepass che il danno era stato constatato dalla Polizia stradale di, Aggiunge parte resistente di non possedere alcun elemento comprovante il danneggiamento dell'autoveicolo né la sua quantificazione, quale la denuncia o un corredo fotografico delle condizioni dell'autovettura. Per tali ragioni, la società acceduta ritiene che l'istanza abbia ad oggetto finalità strumentali ed ultronee rispetto alla vicenda esposta.

Il ricorrente, dopo avere ricevuto la memoria dell'amministrazione, ha specificato di essersi fermato a seguito dell'urto con la sbarra e che immediatamente dopo è intervenuto un addetto ASPI, così come evidenziato nelle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso alla Polizia Stradale.

DIRITTO

La Commissione osserva che la società ha esposto nella memoria di avere tenuto una condotta inerte perché le circostanze di fatto non le hanno consentito di constatare il nesso di collegamento tra i chiesti documenti e la vicenda che sta alla base della richiesta ostensiva.

Al riguardo la Commissione ricorda che l'art. 6, comma 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, dispone che "Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta". Pertanto, parte resistente avrebbe potuto chiedere al ricorrente le opportune integrazioni.

La Commissione chiede al ricorrente di integrare il presente gravame fornendo a parte resistente i documenti inerenti il sinistro in esame; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiede al ricorrente di fornire a parte resistente i documenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio del Ministero della Giustizia

FATTO

Il Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha partecipato al procedimento selettivo volto all'individuazione del referente per la della Polizia Penitenziaria; non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito della stessa, con una prima istanza di accesso del ha chiesto alla Direzione Generale resistente di accedere ai documenti del procedimento. Dopo che quest'ultima lo ha informato di non possedere i chiesti documenti, quali la graduatoria di merito finale ed i successivi provvedimenti adottati, atteso che “la valutazione delle istanze pervenute ed i relativi colloqui sono stati effettuati presso l'Ufficio del Ministero della Giustizia di Via Arenula”, il ricorrente con istanza di accesso del ha chiesto all'Ufficio del Ministero di accedere “ai punteggi attribuiti per i titoli presentati e per le prove scritte ed orali a cui è stato sottoposto presso la sede del Ministero della Giustizia nonché alla graduatoria nazionale ufficiale dell'interpello”.

Successivamente in data, il ricorrente ha presentato analoga richiesta ostensiva a questa Commissione.

E' pervenuta memoria della Direzione Generale resistente la quale ha ribadito di non possedere i chiesti documenti.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di formazione del silenzio diniego, ossia il

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:s.p.a.

FATTO

Il ricorrente, tramite l'avv., con istanza del ha chiesto alla società resistente di accedere alla documentazione inerente la segnalazione alla Sala Operativa di un oggetto vagante in, nonché copia del rapporto di intervento della squadra tecnica per la rimozione di un oggetto vagante in autostrada, che aveva provocato un incidente con danni alla vettura del ricorrente, mediante collisione con la parte frontale della vettura. Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

La società acceduta, con provvedimento del ha negato il chiesto accesso per essere il ricorrente privo di un interesse qualificato ed essere l'istanza volta ad un controllo generalizzato.

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi il Difensore civico della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, il quale con nota del lo ha trasmesso per competenza a questa Commissione.

La società acceduta ha trasmesso una nota in data, alla quale è allegata la mail di trasmissione al ricorrente dei chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del alla quale è allegata la mail di invio dei chiesti documenti al ricorrente, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando della Compagnia Carabinieri di

FATTO

La ricorrente, con istanza del, rivolta al Comando resistente ha chiesto di accedere ai documenti “generati consequenziali e pertinenti” la segnalazione del dalla medesima effettuata. In particolare, la ricorrente comunicava al Comando resistente la presenza di persona non domiciliata/residente nel del comune di presso un’abitazione di un residente.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di, con provvedimento del, negava l’accesso ai documenti richiesti affermando che “i documenti richiesti e detenuti dal N.O.Rm. non sono documenti amministrativi, ai sensi della legge 241/1990, in quanto trattasi di materiale afferente servizi e controlli di polizia predisposti e coordinati con il fine di fare osservare le disposizioni governative in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia del virus Sars CoVid 19, nonché relativa a controlli di polizia e accertamenti amministrativi sanzionatori nel medesimo ambito, relativi a terze persone differenti dalla parte richiedente l’accesso”.

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego, ossia che si tratta di un’attività riguardante i servizi di polizia per le esigenze derivanti dalla pandemia da Covid 19, con l’impiego del personale militare dipendente. Aggiunge parte resistente che l’ostensione dei documenti di terzi costituirebbe una violazione del diritto alla privacy.

La Commissione, con decisione del, ha respinto il ricorso per avere l’amministrazione acceduta agito nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e che gli atti redatti sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e, conseguentemente, sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, legge n. 241/1990.

Successivamente, la ricorrente ha comunicato alla Commissione che le è stato notificato e, quindi ha avuto piena conoscenza del provvedimento/...../..... del del Nucleo Operativo e Radiomobile di (relativa all’istanza del), solo in data da questa Commissione; pertanto, la ricorrente ritenendo di essere legittimamente nei termini, propone “avverso lo stesso istanza di riesame del diniego e/o differimento dell’accesso ai documenti amministrativi” per i motivi illustrati nella richiesta di riesame.

Il Comando resistente ha inviato una memoria con la quale comunica che l'affermazione della ricorrente non risponde a verità in quanto “l'ufficio in data ribadiva con una nuova missiva il diniego di accesso agli atti”

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente nel ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego del non ha eccepito l'irritualità della sua notifica; inoltre, la ricorrente ha avuto piena conoscenza del medesimo per averlo allegato al gravame innanzi la Commissione. Pertanto, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per essersi già espressa con decisione del

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *“atti formati e detenuti dall'Ateneo in relazione diretta ovvero indiretta con l'impedimento all'accesso alla casella istituzionale di posta elettronica ed alla rete federata wi-fi quale avvenuto dal giorno, ivi comprese comunicazioni tra gli uffici interni d'Ateneo nonché atti ricevuti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere, in relazione all'accedente, quali formati e detenuti sino alla data di risposta alla presente”*.

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto dall'a.a./ all'a.a./ per l'insegnamento Diritto -/ per il CdLM (.....-.....), oggetto di soppressione dall'a.a./, e con contratto in scadenza al, ravvisato che per l'effetto lo scrivente è titolare dei relativi accounts di posta elettronica d'Ateneo (.....) e della rete federata wi-fi, per i quali con email del u.s. della Sig.ra del competente ufficio Assistenza utenti, contenuti web e telefonia d'Ateneo, è stata confermata la validità sino al, ravvisato che come atto di formale diffida del, i ridetti accounts risultano bloccati ovvero inaccessibili dal giorno successivo alla ridetta comunicazione e quindi sin dalla mattinata di, ore circa, ravvisato che i ripetuti tentativi di contatto mezzo email dal giorno u.s. all'odierno c.m., con il personale del ridotto competente ufficio (Sigg.,,), in ordine ai motivi di tale impossibilità di utilizzare i servizi wi-fi e di posta elettronica d'Ateneo non hanno ottenuto riscontro alcuno, ravvisato che il fatto ha cagionato e tuttora genera un gravissimo danno allo scrivente per il blocco ovvero per l'inaccessibilità ai ridetti servizi senza preventivo avviso ovvero giustificazione alcuna stante la perdita di messaggi in arrivo, dei messaggi salvati in cartella bozze ed in generale della memoria storica della casella elettronica stante un congruo termine per il recupero dei dati ivi presenti, oltre all'impossibilità d'accedere alla rete federata wi-fi accessibile anche presso altri Atenei italiani ed esteri, nonché l'impossibilità di gestire il contratto di docenza in scadenza, ravvisato che a tal fine occorre attivare azione di tutela giurisdizionale in sede d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., al competente Tribunale civile di ai fini della riattivazione del servizio nonché risarcitoria, laddove quanto posto in essere dall'Ateneo risulta in pendenza del contratto di docenza in attesa di pagamento e della comunicazione di validità dei servizi sino al, nonché per ogni ulteriore azione amministrativa e giurisdizionale di tutela in punto di trattamento dei dati personali comuni e sensibili da parte dell'Ateneo, ravvisato che per l'effetto occorre acquisire ogni eventuale atto formato e detenuto dall'Ateneo in relazione diretta ovvero indiretta con l'impedimento all'accesso alla casella istituzionale di posta elettronica ed alla rete federata wi-fi, ivi comprese comunicazioni tra gli uffici interni d'Ateneo nonché atti ricevuti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere, in relazione all'accedente, quali formati e*

detenuti sino alla data di risposta alla presente, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso".

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione. In data u.s. l'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato la domanda di accesso già in data, trasmettendo all'odierno ricorrente la documentazione in proprio possesso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e della documentazione allegata, tenuto conto che il ricorso recava la data del e dunque era stato depositato successivamente e nonostante l'avvenuto riscontro della domanda ostensiva da parte dell'Ateneo resistente, dichiarava il ricorso inammissibile. Contro tale decisione il ha depositato ricorso per revocazione, ritenendo che la comunicazione del non sia stata effettivamente trasmessa e/o comunque ricevuta e dunque di non aver ottenuto la documentazione originariamente richiesta. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della circostanza dedotta nel ricorso secondo cui parte resistente non avrebbe trasmesso quanto di interesse del ricorrente già in data, invitava parte resistente a depositare i documenti in questione unitamente alla prova dell'avvenuta trasmissione al ricorrente in data, interrompendo nelle more i termini della decisione. L'amministrazione con nota del assolveva l'incombente dando conto della documentazione trasmessa al ricorrente a mezzo PEC. Con integrazione al proprio ricorso il si duole della circostanza per cui l'indirizzo di posta elettronica al quale parte resistente riferisce di aver trasmesso la documentazione di interesse non fosse accessibile dal medesimo.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Alla luce della documentazione da ultimo trasmessa da parte resistente e dell'avvenuto rilascio da parte della stessa di quanto in proprio possesso, il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile non sussistendo alcun errore di fatto censurabile con tale mezzo di impugnazione, né rileva in tale direzione l'ultima doglianza sollevata dal ricorrente atteso che non risulta che il medesimo abbia comunicato altro indirizzo cui ricevere la documentazione.

PQM

La Commissione respinge il ricorso per revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) atti trasmessi e ricevuti all’/dall’amministrazione in indirizzo alla Procura della Repubblica di, ovvero altra Autorità giudiziaria, in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente ovvero attestazione della loro inesistenza; 2) atti trasmessi e ricevuti ad/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente; 3) copia fronte/retro del tagliando d’invio della raccomandata a/r di trasmissione dei decreti d’esclusione risultata inesitata; 4) copia fronte/retro dell’avviso di ricevimento della medesima raccomandata quale riportante la data di consegna inesitata ovvero di rinvio al mittente; 5) ogni altro atto della società di spedizione da cui emerga l’invio da parte dell’Ateneo, la mancata consegna al destinatario ed il rinvio al mittente con le relative date di invio, mancata consegna e restituzione al mittente”. La richiesta veniva motivata come segue: “in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. /....., indetta con D.R. n. del, da cui domanda trasmessa in data, ore, nonché in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. /....., indetta con D.R. n. del, da cui domanda trasmessa in data, ore ravvisato che l’accedente è stato escluso dalle ridette procedure D.R. n. del in relazione ad inesistente falso ideologico in sede di domanda di partecipazione quale successivamente smentito in sede d’istanza d’autotutela ed accesso agli atti, sotto riserva di ogni azione tuzioristica civile, penale ed amministrativa, per la susseguente insinuazione di temeraria ed infondata segnalazione penale, ravvisato che in seguito ed in forza del ridetto atto d’esclusione l’amministrazione ha insinuato segnalazione alla Procura della Repubblica di in data, Prot. /....., ravvisato che l’amministrazione potrebbe aver trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti alla medesima Procura in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato che l’amministrazione potrebbe aver trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti a/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato altresì che occorre acquisire copia fronte/retro del tagliando d’invio della raccomandata a/r di trasmissione dei decreti d’esclusione risultata inesitata, nonché copia fronte/retro dell’avviso di ricevimento della medesima raccomandata quale riportante la data di consegna inesitata ovvero di rinvio al mittente, così come ogni altro atto della società di spedizione da cui emerga l’invio, la mancata consegna ed il rinvio al mittente con le relative date di invio, mancata consegna e restituzione al mittente ravvisato che sussiste esigenza di tutela, anche giurisdizionale, nei confronti degli atti adottati nell’ambito dei ridetti procedimenti amministrativi così come nei riguardi della segnalazione alla Procura della Repubblica di in data, Prot. /....., ravvisato che nell’ambito dei ridetti procedimenti l’amministrazione ha

per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché sussiste anche l'esigenza d'accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione ai ridetti procedimenti di partecipazione ed esclusione dalle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di invio sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università”

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, a mezzo posta elettronica, dichiarando di rilasciare al ricorrente quanto da questi richiesto.

Il ricorrente medesimo, tuttavia, lamenta la mancata ostensione dei documenti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 e di conseguenza ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver trasmesso l'ulteriore documentazione in proprio possesso in data u.s. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rilevava l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere. Con ricorso per revocazione il solleva errore di fatto nella parte in cui la trasmissione dei documenti da parte dell'amministrazione non sarebbe stata totalmente soddisfattiva, non figurando quanto richiesto al punto 1 della primigenia domanda di accesso, ovvero gli “atti trasmessi e ricevuti all'/dall'amministrazione in indirizzo alla Procura della Repubblica di, ovvero altra Autorità giudiziaria, in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente ovvero attestazione della loro inesistenza”. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, ai fini del decidere, invitava l'amministrazione a chiarire se i documenti di cui al punto 1 dell'istanza di accesso fossero o meno stati trasmessi al ricorrente e, ancor prima, se parte resistente li detenesse, interrompendo nelle more i termini della decisione. Parte resistente con nota del u.s. ha allegato la documentazione già trasmessa al ricorrente in date,, e, corrispondente a quanto richiesto dal ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Alla luce della documentazione da ultimo trasmessa da parte resistente e dell'avvenuto rilascio da parte della stessa di quanto in proprio possesso, il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile non sussistendo alcun errore di fatto censurabile con tale mezzo di impugnazione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso per revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a. – Servizio clienti privati

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato a S.p.a. richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“copia degli elementi identificativi della ridetta sim contenenti data di attivazione e disattivazione, numero sim ed IMSI, dati del dealer, proprietario e reale utilizzatore”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di già proprietario della sim disattivata avente numero al fine di ricostruzione degli elementi identificativi della suddetta già utilizzata sim, quali data di attivazione e disattivazione, dati del dealer, proprietario e reale utilizzatore, nonché numeri sim ed”*.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda di accesso e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Esso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero la normativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato *limitatamente* alla loro *attività di pubblico interesse* disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. L’art. 23 della legge n. 241 del 1990 dispone invero che *“Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”*.

Pertanto per i soggetti privati, grazie alla specificazione chiarificatrice della novella del 2005, l’obbligo dell’accesso sussiste limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La telefonia nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (v. artt. 53 ss. D.lgs. n. 259/2003, cod. comunicazione elettroniche).

Tale servizio universale è costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili.

Pertanto solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di *attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario* gestita dall’operatore di cui all’art.

22 lett. e)/*gestione di pubblico servizio* di cui all'art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società di telecomunicazioni a consentire l'accesso in base alla l. n. 241/1990.

Dunque, la telefonia mobile per la quale l'accedente ha formulato la domanda che ha dato luogo al ricorso oggi in decisione, non rientra nell'alveo di attività di pubblico interesse né nel suo nucleo di servizio universale, sicchè la tutela degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 non può essere riconosciuta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Agenzia

FATTO

Il Sig. in datau.s. ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“nota di riscontro all'Ispettorato per la Funzione Pubblica trasmessa in risposta alla nota di richiesta chiarimenti del, Prot. -.....”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“ravvisato che in data ha trasmesso domanda di indennità Covid n., Prot. INPS. / , in qualità di co.co.co., ex art. 27, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, con contratto di collaborazione attivo con l'Università degli Studi di alla prevista data del, ravvisato che in data ha trasmesso domanda di indennità Covid per il mese di n., in qualità di Co.co.co., ex art. 84, c. 3, d.l. 34/2020, con contratto di collaborazione attivo con l'Università degli Studi di alla prevista data del e cessato in data anteriore e prossima al, in forza di prodotte note di comunicazione del committente del, Prot. e del prestatore del, ravvisato che in data, come da fascicolo previdenziale INPS, s'è provveduto al regolare trasferimento dell'importo dell'indennità per il mese di a mezzo bonifico domiciliato, ex art. 27, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, con contratto di collaborazione attivo con l'Università degli Studi di alla prevista data del, cessato in data anteriore al, ravvisato che l'art. 84, c. 1, d.l. 34/2020, ha previsto che: «Ai soggetti già beneficiari per il mese di dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a euro è erogata anche per il mese di», ravvisato che l'indennità Covid per il mese di è stata posta in pagamento a mezzo bonifico domiciliato nei giorni, e, ravvisato che alcun importo è stato ad oggi trasferito all'accidente e non è stato concluso il relativo procedimento, ravvisato che occorre attivare ogni più ampia tutela e segnalazione nei confronti dell'amministrazione a fronte del denegato mancato versamento della somma legittimamente spettante nel mese di e nel mese di quale indennità Covid, ex art. 84, c. 1 e 3, d.l. 34/2020, ravvisato che con nota dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica del, Prot. , sono stati richiesti chiarimenti in ordine al procedimento in esame, ex art. 60, c. 6, D.Lgs. 165/2001, ravvisato che per ogni finalità di tutela occorre acquisire la nota di riscontro trasmessa all'Ispettorato per la Funzione Pubblica”*.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda di accesso e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva, chiarendo che in realtà aveva già fornito in data riscontro all'interessato, inviandogli copia della nota di risposta ai chiarimenti richiesti dall'Ispettorato della funzione pubblica.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI - Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*note di memoria trasmesse alla Commissione per l'accesso a documenti amministrativi dal sino alla data di risposta alla presente in relazione a gravame depositato dall'accedente presso la ridetta assise*».

La richiesta veniva motivata come segue “*«in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod.) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi per il S.C. / ed il S.S.D.-..... /, in forza di domanda di partecipazione del e conseguente rinuncia alla procedura per mancata presentazione alla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni del, ravvisato che sussiste contenzioso in relazione ad istanza del d'accesso a documenti amministrativi formati e detenuti dall'amministrazione in relazione alla ridetta procedura oggetto di successivo gravame del e decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del n., ravvisato che nell'ambito di tale contenzioso l'amministrazione ha trasmesso note di memoria difensiva alla Commissione per l'accesso a documenti amministrativi dal in avanti, ravvisato che risulta necessario ai fini di ogni più ampia tutela in materia di accesso nei confronti dell'amministrazione acquisire copia delle ridette memorie ed allegati*”.

Parte resistente ha differito l'accesso per le medesime ragioni già opposte con riguardo ad analoga domanda di accesso e già sottoposta all'esame di questa Commissione.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva ricostruendo analiticamente i fatti sottostanti il gravame e richiamando decisioni di questa Commissione già prese su identica richiesta del ricorrente ed insistendo quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, tenuto conto delle difese di parte resistente e della circostanza per cui si è già pronunciata sulla questione nella seduta plenaria dello scorso, dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) atti eventualmente ricevuti dall'Ateneo da altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, in relazione a pubblicazioni redatte dall'accidente nel periodo di docenza a contratto e sino alla risposta alla presente; 2) atti eventualmente formati e trasmessi ad altri soggetti pubblici o privati, italiano o stranieri, in riscontro alle note ricevute di cui al punto n. 1). In caso di non detenzione degli atti ricevuti e formati di cui ai punti nn. 1) e 2) comunicazione espressa della loro inesistenza».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di già docente a contratto dall'a.a./ all'a.a./ per l'insegnamento/ per il (.....-.....), oggetto di soppressione dall'a.a./, ravvisato che il ridetto Ateneo avrebbe ricevuto comunicazioni in relazione alle pubblicazioni redatte dall'accidente nel periodo di docenza a contratto e per l'effetto il medesimo Ateneo avrebbe intrattenuto interlocuzioni a riscontro, ravvisato che tali atti involgono la sfera giuridica esclusiva dell'accidente per ogni discendente strumentale esigenza di tutela da cui evidente necessità d'acquisire i ridetti atti”.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione. L'amministrazione ha poi depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato positivamente la domanda di accesso già in data e successivamente in data, consegnando tutto quanto in proprio possesso. Il ricorrente ha depositato nota integrativa al ricorso lamentando la ritardata ostensione di quanto richiesto.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Preso atto della memoria difensiva di parte resistente con la quale dà atto di aver già trasmesso quanto in proprio possesso, la Commissione ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine – Consiglio Nazionale

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati quali acquisiti da soggetti terzi, pubblici e privati, in punto di servizio prestato ai fini dell’ammissione, ovvero di ogni altro requisito d’accesso, alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area – posizione a tempo pieno e determinato della durata di mesi, nel ruolo del personale del Consiglio Nazionale dell’Ordine, indetto con delibera n. del ed avviso pubblicato in G.U. n. del, ravvisato che l’art. 2 del bando di concorso prevede fra i requisiti di ammissione il seguente: «g) aver maturato esperienza lavorativa, di almeno due anni, in qualità di addetto alla segreteria, al front office, al supporto degli uffici amministrativi e contabili», senza distinzione fra servizio prestato nel settore pubblico ovvero privato; ravvisato che ai fini della verifica del possesso del ridetto requisito quale dichiarato, ex artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000, in sede di domanda concorsuale da parte dei candidati deve ritenersi che l’amministrazione abbia attivato azioni di verifica dei titoli posseduti, ex art. 71, d.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura anche in rapporto ai titoli dichiarati dai restanti candidati risulta indispensabile acquisire copia degli atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati in punto di servizio prestato ai fini dell’ammissione, ovvero di ogni altro requisito d’accesso, alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti”*.

Parte resistente con nota del ha negato l’accesso. Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, precisando che il ricorso doveva intendersi riferito esclusivamente agli atti di verifica del ricorrente. Parte resistente ha depositato memoria difensiva in data u.s. dando atto di aver trasmesso a mezzo PEC in pari data quanto di interesse del ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l’improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data domanda di accesso al Comune resistente per prendere visione ed estrarre copia dei titoli abilitativi urbanistici e le pratiche edilizie rilasciate da parte resistente su terreni di proprietà dell'accedente sui quali la medesima veniva a conoscenza di lavori di costruzione di un capannone industriale ed una villa effettuati a sua insaputa.

Parte resistente non ha dato riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 30 settembre la Sig.ra ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie l'istanza di accesso è datata e dunque il termine per la impugnativa del silenzio rigetto è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del u.s. e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“richieste ex legge 210/92, 229/05 presentate dal signor, nato a il; sentenze di condanna in materia di danno da vaccino a favore della persona citata; Pagamenti di indennizzi effettuati, a qualunque titolo, a favore della persona citata”*.

La richiesta veniva motivata in funzione della necessità di difendersi in un procedimento penale pendente avviata a seguito di querela sporta dal Sig. nei confronti dell'accedente.

Parte resistente in data opponeva diniego motivato sulla scorta della normativa in materia di accesso civico generalizzato e fondato sulla tutela della riservatezza, ritenuta prevalente, del controinteressato. Richiamava altresì, parte resistente, un diniego già precedentemente opposto segnatamente in data

Contro tale diniego lo ha adito la Commissione, notificando il gravame al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver consentito l'accesso da ultimo in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.
Preso atto di quanto rappresentato da parte dell'amministrazione nella nota difensiva dello scorso, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Reggimento Paracadutisti “.....”

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«Relazione Finale redatta dall'Ufficiale Inquirente Magg., con acclusi, Annessi, Allegati e Riferimenti - (all.C). - - (all.D). - Atto del, con il quale l'Alto Comando, ha proposto di definire la posizione disciplinare dell'inquisito con la sospensione dall'impiego per mesi (.....)».*

La richiesta veniva motivata come segue: *“Del seguente interesse connesso, diretto, concreto e attuale (art. 2 e 5 c.2 D.P.R. 184/2006) in considerazione che, il documento desiderato è scaturito dal Decreto di sospensione (all. B) emanato dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare”.*

Parte resistente rilasciava quanto richiesto dall'accidente, il quale tuttavia, con ricorso depositato in data u.s. adiva la Commissione riferendo che non era stata rilasciata la relazione firmata dal Maresciallo

Parte resistente ha depositato memoria difensiva riferendo di aver inoltrato la richiesta di accesso al Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare che, a sua volta, riferisce di aver inoltrato all'odierno ricorrente la relazione mancante in sede di primo accesso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota del Ministero della Difesa di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio

FATTO

Il Sig., in proprio ed avendo preso parte alla procedura concorsuale per il reclutamento a posti di Segretario di legazione in prova bandita da parte resistente, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso per ottenere copia “a) dei propri elaborati redatti nei giorni e c.a.; b) degli atti di giudizio o di valutazione attinenti al sottoscritto e comunque di tutti gli atti relativi alle valutazioni del sottoscritto, nonché del verbale con cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione; c) degli elaborati dei partecipanti che hanno superato la fase delle prove scritte, ed in ogni caso “più favorevolmente giudicati” rispetto al sottoscritto (TAR Lazio, sent. n. 11450/2016)”.

L’amministrazione resistente ha riscontrato la suddetta richiesta opponendo il differimento del chiesto accesso alla conclusione delle procedura concorsuale di che trattasi, fondando il provvedimento sul D.M. n. 604/1994 che all’articolo 4, comma 1, lettera s), sottrae all’accesso i “documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché atti e documenti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare gli elaborati dei candidati, fino all’esaurimento delle operazioni concorsuali”.

Contro tale differimento il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego gravato si fonda sulla menzionata disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 604/1994 articolo 4, comma 1, lettera s), applicabile al caso di specie e che questa Commissione non ha il potere di disapplicare. Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: o

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per l'..... - Ufficio – Ambito Territoriale di

FATTO

Il ricorrente è inserito nelle graduatorie GPS fascia dell'Ambito Territoriale di, classe di concorso,, e per il biennio 2020/2022.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, il professore ritenendo di essere “potenzialmente danneggiato” dall'attribuzione di un punteggio erroneo ai titoli e dei candidati e ha trasmesso a questa Commissione un'istanza di accesso ai documenti inerenti la valutazione del punteggio ad essi attribuito.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Nell'istanza il ricorrente lamenta “Che a tutt'oggi nessun riscontro è stato offerto dall'AT di nonostante la richiesta inviata tramite PEC e sollecitata da”.

DIRITTO

La Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, chiede al ricorrente di trasmettere l'istanza di accesso inviata all'amministrazione resistente. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per l'..... - Ufficio – Ambito Territoriale di

FATTO

Il ricorrente è inserito nelle graduatorie GPS fascia dell'Ambito Territoriale di, classe di concorso,, e, per il biennio 2020/2022.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, il professore ritenendo di essere “potenzialmente danneggiato” dall'attribuzione di un punteggio erroneo ai titoli dei candidati e ha trasmesso a questa Commissione un'istanza di accesso ai documenti inerenti la valutazione del punteggio ad essi attribuito.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Nell'istanza il ricorrente lamenta “Che a tutt'oggi nessun riscontro è stato offerto dall'AT di nonostante la richiesta inviata tramite PEC e sollecitata da”.

DIRITTO

La Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, chiede al ricorrente di trasmettere l'istanza di accesso inviata all'amministrazione resistente. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per l'..... - Ufficio – Ambito Territoriale di

FATTO

La professoressa è inserita nelle graduatorie di fascia dell'Ambito Territoriale di, classe di concorso, per il biennio 2020/2022. A seguito della pubblicazione della graduatoria, la professoressa ritenendo di essere “potenzialmente danneggiata” dall'attribuzione di un punteggio erroneo ai titoli e dei candidati e, ha trasmesso a questa Commissione un'istanza di accesso ai documenti inerenti la valutazione del punteggio ad essi attribuito.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Nell'istanza la ricorrente lamenta “Che a tutt'oggi nessun riscontro è stato offerto dall'AT di nonostante la richiesta inviata tramite PEC.

DIRITTO

La Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, chiede alla ricorrente di trasmettere l'istanza di accesso inviata all'amministrazione resistente. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per l'..... - Ufficio – Ambito Territoriale di

FATTO

La professoressa è inserita nelle graduatorie di fascia dell'Ambito Territoriale di, classe di concorso, per il biennio 2020/2022 .

A seguito della pubblicazione della graduatoria, la professoressa, ritenendo di essere “potenzialmente danneggiata” dall'attribuzione di un punteggio erroneo ai titoli e dei candidati,,, ha trasmesso a questa Commissione in data un'istanza di accesso ai documenti inerenti la valutazione del punteggio dei suddetti candidati.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Nell'istanza la ricorrente lamenta “Che a tutt'oggi nessun riscontro è stato offerto dall'AT di nonostante la richiesta inviata tramite PEC e sollecitata da”.

DIRITTO

La Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, chiede alla ricorrente di trasmettere l'istanza di accesso inviata all'amministrazione resistente. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di

FATTO

Il dott. con istanza del ha chiesto all'Ordine resistente di accedere ad una delibera con la quale il Consiglio rigettava la richiesta del ricorrente di esonero dalla quota annuale d'iscrizione, per gli anni dal al

La condotta inerte dell'Ordine resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Ordine acceduto, il quale tramite l'avv. ha riepilogato la vicenda alla base della richiesta ostensiva.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di formazione del silenzio diniego, ossia il

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente: Sindacato Italiano Lavoratori – Comitato Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

Il ricorrente, legale rappresentante del Comitato provinciale della OS ricorrente, con istanza dell'..... rivolta alla Prefettura resistente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. *“comunicazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di con la quale sono state fornite alla Prefettura resistente indicazioni inerenti le prerogative della struttura territoriale della OS ricorrente, da quanto risulta nello specifico, l'assenza di attribuzione e di potere di interlocuzione della stessa con la Prefettura (sic!) così impedendosi la partecipazione della OS ricorrente all'incontro avente ad oggetto la discussione delle problematiche afferenti anche il personale della Guardia di Finanza della provincia di, pur ricadenti nelle proprie attribuzioni sindacali;*
2. *ogni atto collegato”.*

Chiarisce la O.S. ricorrente di essere stata firmataria, unitamente ad altri sindacati, di una richiesta di incontro con il Prefetto di, poi, tenutosi in data; aggiunge la ricorrente di essere stata estromessa dall'incontro per carenza dei poteri di rappresentanza a livello locale, comunicati alla Prefettura dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame è allegata una memoria con la quale parte ricorrente chiarisce che

DIRITTO

La Commissione ricorda che secondo il costante orientamento giurisprudenziale “sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata” (Tar Puglia, sez. III-5 ottobre 2018).

Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto di accedere ad una comunicazione inerente i propri poteri rappresentativi e, pertanto, la medesima appare titolare di un interesse qualificato ad accedervi, salvo che la normativa secondaria non sottragga la suddetta comunicazione all'accesso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il –
Ufficio -Ambito Territoriale di - Sede di

FATTO

Il ricorrente, con istanza del rivolta all'amministrazione resistente, ha chiesto di accedere al parere del Comitato paritetico per il mobbing/bossing al fine di rispettare la dignità e la salute dei lavoratori.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione acceduta ha trasmesso una memoria, in data, con la quale ha comunicato l'inesistenza del chiesto documento, la carenza di elementi utili ad identificare il chiesto documento e dell'interesse alla base della richiesta ostensiva.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente rileva l'inesistenza del chiesto documento, accerta l'infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali e s.r.l.

FATTO

La ricorrente, con istanza del formulata sulla base del d.lgs. n. 33 del 2013, rivolta al Ministero resistente ed alla società s.r.l. sottoposta a controllo analogo dal Ministero medesimo, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- a) copia della Determina dell'Amministratore Unico di srl n. dell'..... e relativo contratto sottoscritto con il Dott., nonché di tutte le comunicazioni interne ed esterne ad esso afferenti;
- b) copia delle Determine dell'Amministratore Unico di srl n. del, n. del, n. del, n. del e relativi contratti sottoscritti con l'Avv., nonché copia delle tutte le comunicazioni interne inerenti;
- c) copia delle comunicazioni interne e/o eventuali Determine dell'Amministratore Unico di srl relative a passaggi di livello e/o comunicazioni di aumenti ad personam avvenuti nel periodo a;
- d) copia delle Determine dell'Amministratore Unico di srl n. del e n. del e relativi contratti sottoscritti con l'Avv., nonché di tutte le comunicazioni interne ed esterne ad esso afferenti;
- e) copia dell'atto di conferimento dell'incarico di Dirigente al dott. concesso con Determina n. del, assunta nonostante la chiusura dei laboratori per la sospensione delle attività ippiche come misura di contrasto al diffondersi del covid-19, e del relativo contratto sottoscritto, rilevando il non conforme adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art.14, comma 1, 1 bis e 1 ter, del D.lgs.n.33/2013 e all'art.20, comma 3, del D.lgs.n.39/2013;
- f) copia della nota DG - Segreteria - Prot. Uscita n. del;
- g) copia della comunicazione (nota/e-mail o sms) del in cui la signora richiedeva al legale rappresentante della società, che gestisce l'..... di, di rendere inaccessibile la casella di posta elettronica aziendale della dipendente Dott.ssa e di inoltrare dalla stessa tutte le comunicazioni indirizzate a tale indirizzo verso l'e-mail aziendale dell'Amministratore Unico, oltre che copia dell'e-mail inviata a tutto il personale dipendente di datata in cui

annunciava il re-indirizzamento delle mail inviate alla ricorrente sulla posta elettronica dell'Amministratore e successive comunicazioni e/o note sull'argomento;

- h) documentazione inerente il conteggio effettuato circa le spese per viaggi di servizio e/o missioni dell'AU relativi all'anno pubblicate sul sito istituzionale <https://.....>, ai sensi della normativa vigente;
- i) copia di tutte le note di autorizzazione preventiva del Collegio sindacale pro tempore, redatte nel periodo-.....quali nulla osta alla contrattualizzazione dei consulenti/collaboratori;
- j) copia di tutta la documentazione delle verifiche ed ispezioni periodiche effettuate nel periodo da a da parte della Commissione per il controllo analogo presso la sede sociale di in, via e nei luoghi di svolgimento delle attività (..... e/o)previste dall'art. 4, lettera b, del del
- k) copia dei pareri formulati dall'avv. consulente di Srl circa eventuali accordi transattivi con i soggetti: società nell'anno/....., Signor negli anni/..... e Dottor negli anni (formulati negli anni indicati) ed ogni altra nota/ mail inerente l'argomento ad eccezione degli atti processuali già in possesso. Si richiede copia della scrittura privata/accordo transattivo tra e (sottoscritto dall'Amministratore Unico di pro tempore Prof.) ed ogni altra nota/mail inerente l'argomento.

La società acceduta, con provvedimento del ha concesso l'accesso ad una parte dei documenti, mentre il Ministero è rimasto inerte.

Il provvedimento di parziale diniego del e la condotta inerte del Ministero resistente, sono stati impugnati innanzi la Commissione in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il Ministero resistente ha trasmesso alla Commissione una memoria del, con la quale ha comunicato di essersi accordato con la società adita affinché fosse dato riscontro alla richiesta di accesso del ed ha rilevato l'irritualità del presente gravame.

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Inoltre, la ricorrente non ha chiarito nel gravame il nesso di collegamento tra la richiesta ostensiva e l'interesse dichiarato e pertanto il ricorso non è riconducibile nell'alveo dell'accesso ordinario in ordine al quale la Commissione è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Audit - Settore

FATTO

Il ricorrente, dipendente dell'Agenzia resistente, in data ha reiterato una richiesta di accesso analoga ad altra già presentata in data, il cui provvedimento di parziale differimento del era stato impugnato innanzi la Commissione la quale si era espressa con decisione del, rigettando il ricorso.

L'Agenzia acceduta con provvedimento, di cui non è nota la data, ha ribadito il contenuto del precedente provvedimento di differimento del

Inoltre, l'Agenzia ha ricordato di avere differito l'accesso ai documenti dell'indagine amministrativa di cui all'incarico prot. n. del, per essere l'indagine ancora in corso di svolgimento e in ordine alla quale non è stata predisposta la relativa relazione finale. Nel provvedimento del l'amministrazione aggiungeva di non avere potuto apporre il termine di conclusione del differimento per non essere il medesimo, ancora, individuabile.

Il provvedimento confermativo del precedente provvedimento di differimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso è inammissibile per essersi già espressa con decisione del, per il principio del *ne bis in idem*.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La ricorrente (già), operatrice socio-sanitaria presso il Carcere di (.....), con istanza dell'..... rivolta all'Ispettorato resistente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. Verbale Unico di accertamento e notificazione, per gli stralci indicati nella richiesta ostensiva;
2. contratto di appalto stipulato tra la Fondazione “..... -” di e la Cooperativa Sociale “.....”.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del, ha negato l'accesso al documento di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva sulla base dell'opposizione formulata dalla Fondazione - ad analoga richiesta di accesso formulata dalla ricorrente in data, e lo ha concesso ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso non è stato notificato ai controinteressati Fondazione “..... -” di e la Cooperativa Sociale “.....” di

E' pervenuta memoria dell'Ispettorato acceduto il quale ha ricostruito la presente vicenda.

In particolare, l'amministrazione espone che la ricorrente aveva presentato richiesta di accesso al contratto di appalto stipulato tra la Fondazione “..... -” di e la Cooperativa Sociale “.....” di, in precedenza e di essersi espressa negando il chiesto accesso. Aggiunge l'amministrazione che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica ai controinteressati, Fondazione “..... -” di e la Cooperativa Sociale “.....”. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

L'Ispettore del Lavoro ricorrente, in servizio presso l'Ispettorato resistente, è incardinato presso l'Area processo vigilanza il cui responsabile di processo è il dott.; quest'ultimo ha comunicato al ricorrente, con mail del, che sulla base di accordi con la Direzione durante il periodo estivo feriale dal al, il collega dott. lo avrebbe temporaneamente sostituito.

Successivamente, con istanza del rivolta all'Ispettorato resistente, il ricorrente ha chiesto di accedere all'ordine di servizio, disposizione o qualsiasi altro provvedimento di attribuzione dell'incarico di reggente dell'Area processo vigilanza all'ispettore controinteressato nel periodo tra e

Ciò al fine di intentare delle "azioni qualora emergesse che l'ispettore non aveva incarichi e potere di svolgere attività di coordinamento e di disposizione inerenti la vigilanza, vista l'esistenza di ordini di servizio che indicano differenti sostituti".

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato, considerato che l'istanza rinvia ad azioni future.

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso non è stato notificato al controinteressato

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

FATTO

I Sigg.ri ed altri, rappresentati e difesi dagli Avvocati e, riferiscono di aver presentato in data istanza di accesso a *“tutti gli atti dal a tutt’oggi ove si prevede lo stanziamento e/o l’erogazione di somme nei confronti dell’..... con l’eventuale atto di conferma o revoca del versamento; comunque di tutti gli atti contenenti disposizioni relative allo stanziamento, la destinazione e la erogazione dei fondi previsti dalla Direttiva MIUR del 10 giugno 2005 n. 56, dal a tutt’oggi, ed ogni altro atto contenente le disposizioni in ragione delle quali si è omissso lo stanziamento e/o l’erogazione dei detti fondi in favore dell’..... ovvero gli atti contenente le previsioni di una diversa destinazione”*.

A fondamento della istanza gli accedenti, tutti lavoratori presso l’Istituto Statale con contratti di collaborazione continuativa, espongono che la Direttiva n. 56 del MIUR prevedeva lo stanziamento e l’erogazione di fondi al predetto che sarebbero giunti in misura inferiore a quanto atteso, con conseguenti ripercussioni sulla propria retribuzione.

Le amministrazioni resistenti non hanno riscontrato la predetta domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e pertanto, in termini, i ricorrenti hanno adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai ricorrenti in epigrafe la Commissione osserva quanto segue.

I ricorrenti sono titolari di interesse qualificato all’accesso, atteso che i documenti richiesti sono collegati alla prestazione lavorativa dai medesimi svolta all’interno dell’..... e non si intravedono profili ostativi al chiesto accesso.

Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato istanza di accesso in data, trasmessa dalla Casa Circondariale presso la quale è detenuto in data, chiedendo copia della circolare DAP in materia di trattamento delle persone e copia del capitolato di appalto per il mantenimento delle persone detenute in, adducendo motivazioni difensive.

Parte resistente con nota del ha precisato, da una parte, che non esiste il primo documento richiesto e, dall'altra, che rispetto al secondo documento il ricorrente non vanta alcun interesse qualificato all'accesso.

Contro tale nota il Sig. ha depositato ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Quanto alla circolare sul trattamento delle persone parte resistente ha dedotto l'inesistenza della stessa e dunque il ricorso non può essere accolto. Quanto al capitolato di appalto, viceversa, riferendosi alla Casa Circondariale ove il ricorrente medesimo è detenuto, lo stesso vanta un interesse qualificato all'accesso e dunque *in parte qua* il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte respinge il ricorso e in parte lo accoglie, invitando per l'effetto l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: "1) Verbali inerenti la Commissione di avanzamento del riguardanti i del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo per il; 2) graduatoria finale derivante dagli esiti della Commissione; 3) Giudizio finale nei confronti dello scrivente che hanno portato alla collocazione alla^ posizione in graduatoria generale, e di tutti coloro che lo precedono in graduatoria".

La richiesta era motivata in ragione della propria partecipazione alla procedura di avanzamento al grado di per l'anno

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, accogliendola parzialmente ed opponendo diniego per la parte riferita ai dati degli ufficiali non iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno, ritenendo l'accedente sprovvisto di interesse qualificato in tal senso.

Contro tale diniego il Sig. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, chiarendo che i documenti a cui non si è consentito l'accesso riguardano Ufficiali non promossi rispetto ai quali non sussisterebbe un interesse diretto, concreto ed attuale dell'odierno ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego parziale opposto dall'amministrazione appare legittimo rendendo, di conseguenza, non meritevole di accoglimento il ricorso. Quest'ultimo, invero, è stato spiccato con riguardo ai documenti non ostesi relativi agli Ufficiali non promossi al grado di avanzamento cui il ricorrente medesimo aspirava. In una prospettiva di comparazione, che sorreggerebbe l'interesse dell'accedente qualora sussistente, la domanda di accesso sarebbe meritevole di favorevole considerazione. Non nel caso che occupa, tuttavia, atteso che, come già affermato dalla Commissione in una precedente decisione resa in fattispecie consimile nella seduta plenaria dello scorso, rispetto ai documenti di soggetti non promossi il richiedente non vanta un interesse strumentale alla tutela di una situazione giuridica

collegata alla documentazione richiesta. Da tale orientamento non vi è ragione di discostarsi e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver inoltrato in data istanza di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'ostensione dei documenti conseguenti ad una diffida, presentata dallo stesso accedente, in materia di responsabilità civile di un magistrato.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi e dopo aver reiterato la medesima richiesta nel mese di, in data ha adito la Commissione contro il silenzio rigetto *medio tempore* formatosi.

Il Ministero della Giustizia, informato della vicenda, ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie la prima istanza di accesso è datata e dunque il termine per la impugnativa del silenzio rigetto è spirato in data, mentre il ricorso è stato depositato in data u.s. e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile, atteso che il sollecito del, peraltro non seguito da alcun riscontro dell'amministrazione, non è idoneo a riaprire i termini per l'impugnativa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

La Sig.ra, in proprio, ha presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: "1) verbali di sanzioni amministrative nei confronti di soggetti autori (e/o di soggetti responsabili in caso di minori) di schiamazzi notturni ripetuti e costanti tutte le sere a partire dalla metà di giugno c.a., in piazza a 2) verbali di sanzioni nei confronti degli stessi soggetti in quanto privi di mascherina ad una distanza inferiore a quella consentita 3) verbali di sanzioni amministrative per conduzione motocicli modificati con immissioni rumorose non regolari".

La richiesta era motivata come segue: "lesione del diritto alla salute e ripercussioni sull'attività lavorativa conseguenti alla privazione del riposo serale e notturno per le rilevanti immissioni rumorose prodotte da assembramenti non consentiti, nella piazza, ubicata nelle immediate vicinanze della propria abitazione".

L'amministrazione resistente, con nota del, ha negato l'accesso ritenendo la relativa istanza preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione e, quindi, non sorretta da un interesse qualificato della richiedente.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto dall'amministrazione appare legittimo rendendo, di conseguenza, non meritevole di accoglimento il ricorso. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, invero, è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento a beneficio di chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Ciò comporta che il diritto di accesso è sempre fondato sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e che esso è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti.

Va escluso, tuttavia, che il diritto medesimo garantisca un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza; ciò in

quanto l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti e non con la correttezza dell'agire amministrativo in sé e per sé considerato (in tal senso vedasi anche Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/09/2006 n° 5636).

Nel caso che occupa, la mera *vicinitas* della ricorrente ad un luogo in cui a suo dire si verificano episodi lesivi della propria salute e tranquillità domestica, non la legittima a controllare nei termini richiesti l'attività dell'amministrazione resistente il cui diniego, pertanto, appare legittimo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:SNC

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Le Sigg.re e, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della ditta e SNC, rappresentate ed assistite dagli Avv.ti e, riferiscono di aver presentato in data ed a seguito della emissione nei loro confronti di verbale di accertamento, istanza di accesso alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dalle lavoratrici – peraltro non più alle dipendenze della ditta ricorrente –..... e, motivando la richiesta con esigenze di carattere difensivo.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota dell'..... scorso, opponendo la disposizione regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) e c) del D.M. n. 757/1994, che sottrae all'accesso le richieste di intervento indirizzate all'Ispettorato del Lavoro.

Contro tale diniego le ricorrenti hanno adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ribadisce le ragioni del diniego, precisando che in sede di preavviso di rigetto della domanda di accesso era stato comunicato alle ricorrenti che non esistevano verbali contenenti dichiarazioni delle controinteressate (siccome non audite) e che il diniego si sarebbe fondato, come poi è stato, sul divieto di ostendere le richieste di intervento dell'ispettorato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalle Sigg.re e, la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo alle ex dipendenti che hanno formulato la richiesta di intervento ed individuate dalle ricorrenti nelle Sigg.re e, Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte delle ricorrenti, queste avrebbero dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Fondo Pensione per il Personale dell'ex

FATTO

La Sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato in data e istanza di accesso al Fondo resistente preordinata all'acquisizione di documenti riguardanti la propria pensione di reversibilità-

Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza nei trenta giorni successivi, in data la Sig.ra ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si rileva che il Fondo resistente nella sue veste di ente erogatore di prestazioni previdenziali complementari, deve ritenersi soggetto sottoposto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 siccome soggetto di diritto privato svolgente attività di pubblico interesse.

Ciò premesso, nel caso che occupa, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso dal punto di vista endoprocedimentale, atteso che i documenti richiesti riguardano il proprio trattamento pensionistico di reversibilità.

Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....) - tra i Comuni di/...../...../.....

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data domanda di accesso al Comune resistente per prendere visione ed estrarre copia di documenti relativi ad un procedimento sanzionatorio avviato nei propri confronti a seguito di una segnalazione dell'ANAC per mancato assolvimento di obblighi informativi nell'ambito di una gara di appalto.

Parte resistente non ha dato riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

L'amministrazione comunale, con nota dello scorso ha dato atto di aver consentito l'accesso che si è svolto in data, consegnando al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò detto, preso atto di quanto rappresentato da parte dell'amministrazione nella nota difensiva dello scorso, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: – Associazione di promozione sociale

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Istituto

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'associazione di promozione sociale, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai documenti relativi al progetto del di riferito al dipinto caravaggesco “.....”.

La richiesta era motivata in funzione delle finalità statutarie dell'associazione odierna ricorrente. Parte resistente chiedeva di meglio specificare l'interesse all'accesso. Assolto tale incombenza non è seguita alcuna risposta e l'associazione ha presentato ricorso alla Commissione.

Parte resistente, con articolata nota depositata in data ed esaminata in altro ricorso tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto deciso nella seduta plenaria dello scorso, ha dato atto di aver trasmesso all'associazione ricorrente in data la documentazione di interesse a mezzo PEC.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla associazione, la Commissione preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando

FATTO

Il Sig., tenente colonnello dell'Esercito, a seguito di procedimento disciplinare avviato nei propri confronti, in data ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi a detto procedimento per finalità partecipative e difensive.

Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza nei trenta giorni successivi, in data il ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi. Parte resistente ha depositato memoria difensiva osservando di aver trasmesso in data il rigetto della istanza di conferimento, precedente al procedimento disciplinare, e di non aver istruito alcun procedimento in merito.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Dal tenore della memoria difensiva versata in atti da parte resistente non è chiaro se questa detenga o meno quanto richiesto dal ricorrente in merito al procedimento disciplinare puntualmente indicato dal medesimo. Si invita pertanto l'amministrazione a fornire chiarimenti al riguardo, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato istanza di accesso per ottenere “*copia dei verbali di correzione delle prove scritte del Concorso, per titoli ed esami, a di in prova (Pubblicazione: G.U. 4° Serie speciale del), nonché di ogni altro documento utile all’analisi del processo valutativo dei candidati che hanno sostenuto e terminato le prove scritte*”. A sostegno della propria domanda ostensiva il ha indicato i seguenti motivi: “*ho sostenuto le prove scritte del suddetto concorso, ed è mio desiderio accertare il gap qualitativo tra i miei elaborati e quelli dei vincitori. Dichiaro quindi di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali chiedo l’accesso*”.

L’amministrazione resistente ha riscontrato la suddetta richiesta opponendo il differimento del chiesto accesso alla conclusione delle procedura concorsuale di che trattasi, fondando il provvedimento sul D.M. n. 604/1994 che all’articolo 4, comma 1, lettera s), sottrae all’accesso i “*documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché atti e documenti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare gli elaborati dei candidati, fino all’esaurimento delle operazioni concorsuali*”.

Contro tale differimento il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego gravato si fonda sulla menzionata disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 604/1994 articolo 4, comma 1, lettera s), applicabile al caso di specie e che questa Commissione non ha il potere di disapplicare. Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Regione – Dipartimento Ambiente e Territorio

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell'....., riferisce di aver presentato in data domanda di accesso alla Regione resistente per prendere visione ed estrarre copia degli *“atti riguardanti la richiesta di riesame presentata dalla società S.p.A. per l'impianto sito in c.da (.....)”* e ciò *“al fine di valutare se l'autorizzazione per come richiesta, abbia incidenza diretta sulla salubrità del corpo idrico ricevente e sulla salute pubblica”*.

Parte resistente non ha dato riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla società controinteressata.

L'amministrazione, con nota dello scorso ha dato atto e comprovato di aver consentito l'accesso trasmettendo al ricorrente quanto di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò detto, preso atto di quanto rappresentato da parte dell'amministrazione nella nota difensiva dello scorso, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense

FATTO

L'Avv., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data, e, domande di accesso ai documenti formati in seno a procedimenti disciplinari avviati su segnalazione dell'esponente a carico del collega per presunte violazioni deontologiche. Parte resistente dava seguito alle istanze limitatamente alla segnalazione della sospensione dei termini per l'evasione delle medesime, dovuta all'emergenza covid-19 sino al 16 maggio 2020, non facendo seguire a tale comunicazione alcun provvedimento di accoglimento o rigetto e dunque facendo formare il silenzio rigetto contro il quale la ha adito la Commissione in data, notificando il ricorso all'avv. Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando che il termine per la conclusione del procedimento di accesso non era ancora spirato al momento della richiesta da parte della Commissione delle memorie difensive. Nella seduta Plenaria dello scorso la Commissione invitava parte resistente a chiarire se nelle more dell'invio della memoria difensiva fosse stata adottata una decisione sulla richiesta ostensiva della ricorrente, interrompendo i termini della decisione. Parte resistente, con nota del comunicava di aver esitato favorevolmente la richiesta di accesso della ricorrente, con accesso effettuato in data La ricorrente, dal canto suo, ha depositato integrazione al ricorso con la quale lamenta la circostanza per cui l'accesso consentito non doveva ritenersi soddisfacente della sottostante domanda di accesso, atteso che mancavano i documenti relativi al fascicolo/.....,/..... e/....., insistendo per l'accoglimento del ricorso. La stessa ricorrente, da ultimo, ha comunicato alla Commissione che in data u.s. gli è stata consegnata la documentazione relativa ai fascicoli e mentre quella afferente il fascicolo è in trattazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione, preso atto della comunicazione della ricorrente dello scorso e di cui alle premesse in fatto, chiede a quest'ultima di riferire se la documentazione trasmessa da parte resistente sia soddisfacente del proprio interesse, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte moriva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di

FATTO

Il Sig., in proprio, in data u.s. ha domandato l'accesso al verbale redatto dai militari del Comando resistente effettuato a seguito di richiesta di intervento presso i locali dell'Ufficio tecnico del Comune di ove era stato impedito l'ingresso all'accedente essendosi questi rifiutato di compilare e sottoscrivere le autocertificazioni Covid-19.

Parte resistente ha negato l'accesso in quanto il verbale richiesto doveva intendersi sottratto all'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241 del 1990.

Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e chiarendo che il verbale in questione era stato redatto nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria da parte dei militari e dunque sottratto all'accesso anche ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Ed invero, l'art. 329 c.p.p. concerne gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa; di conseguenza la giurisprudenza amministrativa ritiene che tali atti, anche se redatti da una pubblica amministrazione, siano sottratti al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/90 (si vedano: Cons Stato sez. VI 9/12/2008 n. 6117; Cons Stato Sez. VI 10/4/2003 n. 1923). Non essendovi ragione di discostarsi da tale orientamento, che la Commissione condivide, il ricorso è respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.